

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 luglio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 22 aprile 2010.

Graduatoria delle istanze per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1 - 5.1.2.2 (linee accorpate), in favore delle imprese artigiane, singole o associate, insediate nelle aree P.I.P. pag. 4

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Erice, con sede in Erice, e nomina del commissario liquidatore. pag. 9

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Olearia Pacheco, con sede in Paceco, e nomina dei commissari liquidatori pag. 9

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Pratica della Selva, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 10

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ristoarte, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore. pag. 10

DECRETO 26 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Biorti, con sede in Santa Croce Camerina, e nomina del commissario liquidatore. pag. 11

DECRETO 15 giugno 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Dipendenti acquedotto etneo, con sede nel comune di Gravina di Catania pag. 12

Assessorato dell'economia

DECRETO 18 giugno 2010.

Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni) pag. 12

DECRETO 21 giugno 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 21

DECRETO 21 giugno 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010. pag. 23

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 15 giugno 2010.

Modifica del decreto 16 aprile 2010, concernente piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido e/o micro-nido comunali pag. 26

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 11 maggio 2010.

Determinazione del nuovo limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni pag. 27

DECRETO 29 giugno 2010.

Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" pag. 28

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 24 giugno 2010.

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2010 pag. 31

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 29 giugno 2010.

Assetto organizzativo del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, con decorrenza 1 luglio 2010. pag. 32

Assessorato della salute

DECRETO 2 aprile 2010.

Determinazione degli aggregati di spesa per l'ospedalità privata convenzionata e criteri per l'assegnazione del budget per l'anno 2010 alle strutture private accreditate pag. 34

DECRETO 4 maggio 2010.

Modifica al decreto 2 aprile 2010, concernente determinazione degli aggregati di spesa per l'ospedalità privata convenzionata e criteri per l'assegnazione del budget per l'anno 2010 alle strutture private accreditate pag. 39

DECRETO 14 giugno 2010.

Conferma al 31 dicembre 2003 della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con esclusione dei comuni di Adrano e Mascali pag. 40

DECRETO 30 giugno 2010.

Proroga della compartecipazione alla spesa farmaceutica fino al 31 dicembre 2010 pag. 40

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 7 aprile 2010.

Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Palermo relativo alla realizzazione di una piscina coperta nel territorio del comune di Termini Imerese pag. 41

DECRETO 28 maggio 2010.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Casteldaccia pag. 44

DECRETO 28 maggio 2010.

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Terrasini pag. 45

DECRETO 7 giugno 2010.

Retifica del decreto 25 maggio 2004, concernente decisioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Avola pag. 48

DECRETO 7 giugno 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino pag. 50

DECRETO 11 giugno 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone pag. 51

DECRETO 11 giugno 2010.

Approvazione del progetto relativo a lavori di consolidamento nel comune di Ucria pag. 54

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte Costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 maggio 2010, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" pag. 56

Presidenza:

Nomina del commissario straordinario del comitato amministrativo previsto all'art. 60, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 pag. 63

Nomina del direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia pag. 63

Nomina del vice presidente della commissione della sezione provinciale dell'ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Catania . . . pag. 64

Assessorato delle attività produttive:

Proroga della gestione commissariale e nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo pag. 64

Conferimento dell'incarico di segretario generale a scavalco della Camera di commercio di Caltanissetta. . pag. 64

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica:

Integrazione dell'elenco dei componenti dell'ufficio ispettivo del dipartimento regionale delle autonomie locali pag. 64

Assessorato dell'economia:

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 64

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla ditta E & S Energy S.p.A., con sede in Napoli, per l'installazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di Catania pag. 64

Autorizzazione di un impianto mobile per la frantumazione, deferrizzazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi di proprietà della ditta Aloisio Calcestruzzi srl, con sede in Misilmeri. pag. 64

Rettifica dell'autorizzazione alla ditta E & S Energy S.p.A., con sede in Napoli, per l'installazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di Catania pag. 64

Autorizzazione alla società GE. SVI. P. AR. s.r.l., con sede in Capo d'Orlando, per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Piazza Armerina pag. 65

Autorizzazione alla società Global Energy Solar s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca pag. 65

Rettifica del decreto 11 maggio 2010, concernente autorizzazione alla società GE. SVI. P. AR. s.r.l., con sede in Capo d'Orlando, per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Piazza Armerina pag. 65

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia allo scarico di acque reflue depurate pag. 65

Autorizzazione al comune di Mandanici allo scarico di acque reflue depurate pag. 65

Autorizzazione alla società Acquaenna S.c.P.A. per lo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione a servizio del comune di Assoro. pag. 65

Autorizzazione provvisoria al comune di Catania per lo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione consortile sito nel medesimo comune pag. 65

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Sostituzione di un componente del coordinamento regionale sull'affidamento familiare pag. 65

Avviso pubblico 2 luglio 2010, n. 3, per lo svolgimento delle attività culturali previste dall'art. 24 bis della legge regionale n. 55/80 per l'anno 2010 pag. 66

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Albo dei componenti delle commissioni di gara di cui al comma 9/a, art. 7 ter, legge n. 109/94, nel testo coordinato con la normativa regionale ed elenco delle istanze pervenute pag. 69

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Revoca del riconoscimento relativo al G.P. Oro Verde di Pachino soc. coop. a.r.l., con sede in Pachino . . . pag. 71

Nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti del consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare pag. 71

Assessorato della salute:

Approvazione del progetto "Percorso blended learning in materia di farmacovigilanza per gli infermieri del SSR siciliano" pag. 71

Approvazione del progetto di rifunionalizzazione complessiva della casa di cura Gretter, gestione C.M.C. s.r.l., ubicata in Catania pag. 72

Accreditamento della casa di cura ad indirizzo riabilitativo Ginnic Club Vanico di Russo Concetta & C. s.a.s., sita in Castelvetrano pag. 72

Accreditamento del centro di radiologia del dott. Polizzi Pietro, sito in Misilmeri pag. 72

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad una discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio del comune di Ragusa pag. 72

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad un deposito preliminare per rifiuti derivanti da interventi ambientali sito nel territorio del comune di Priolo Gargallo. pag. 72

Autorizzazione integrata ambientale relativa al sistema di emungimento e trattamento di acqua emunta nel territorio del comune di Priolo Gargallo. pag. 72

Autorizzazione integrata ambientale relativa alla piattaforma integrata per il trattamento e lo smaltimento finale di rifiuti non pericolosi sita nel territorio del comune di Assoro
pag. 72

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad un impianto di riduzione volumetrica del percolato prodotto da discarica sito nel territorio del comune di Catania
pag. 72

Approvazione del piano finanziario in favore della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per l'impianto IPPC nel comune di Siculiana. pag. 72

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni del piano territoriale del Parco dei Nebrodi pag. 72

Modifica del decreto 13 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Calcestruzzi Ericina s.r.l., con sede in Trapani pag. 73

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di un accompagnatore turistico nel relativo albo regionale pag. 73

Iscrizione dell'associazione E.N.D.A.S. Sicilia, con sede in Palermo, all'albo regionale del turismo sociale
pag. 73

CIRCOLARI

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 1 giugno 2010, n. 12.

Erogazione di contributi agli enti pubblici istituzionali regionali pag. 73

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 17 maggio 2010.

Approvazione delle disposizioni attuative parte specifica - misura 111 - Azione 1 Formazione - Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013.

REG. CE n. 1698/05

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

MISURA 111 "Interventi di formazione professionale e azioni di informazione" - Azione 1 Formazione

Invito a presentare proposte.

Supplemento ordinario n. 2

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 30 giugno 2010.

Bando pubblico per l'attivazione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta ricettiva locale e delle correlate attività di completamento attraverso l'attivazione di un regime di aiuti, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico - Linea di intervento 3.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013.

DECRETO 30 giugno 2010.

Bando pubblico per la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati all'attuazione del piano strategico regionale della portualità turistica attraverso l'attivazione di un regime di aiuti, ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico - Linea di intervento 3.3.2.5 del P.O. FESR 2007/2013.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 aprile 2010.

Graduatoria delle istanze per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1 - 5.1.2.2 (linee accorpate), in favore delle imprese artigiane, singole o associate, insediate nelle aree P.I.P.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013 conforme alla decisione a Commissione europea di approvazione dell' Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto il reg. CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il reg. CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il reg. CE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" di cui all'art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006, dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006;

Visto il documento "requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del reg. CE n. 1083/2006;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese" in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009 (supplemento ordinario);

Visto, in particolare, l'art. 7 "Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio" e l'art. 11 "Aiuti per insediamenti produttivi" della predetta legge regionale che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le imprese artigiane, singole o associate insediate in aree PIP, conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008;

Viste le "Linee guida per l'attuazione del suddetto P.O." adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visti gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013" pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. FESR 2007/20013 - Categorie di spesa per definizione finanziaria;

Visto l'obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1 - 5.1.2.2 (linee accorpate) del predetto P.O. concernenti interventi congruenti con le finalità degli artt. 7 e 11 della citata legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;

Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 2938 del 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, al reg. 1, foglio 323, con il quale è stata approvata l'allegata direttiva, concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni, previste dal PO FESR 2007/2013 relative all'obiettivo operativo 5.1.2 - Linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate);

Visto il decreto n. 3455/3S del 28 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato approvato l'avviso per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate), in favore delle imprese singole o associate insediate in aree PIP;

Visto, in particolare, l'art. 8 del predetto decreto laddove prevede che la scadenza per la presentazione delle istanze di concessione delle agevolazioni è di 60 giorni dal giorno successivo dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (31 dicembre 2009) e pertanto l'1 marzo 2010;

Considerato che la dotazione finanziaria delle linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate), così come previsto dall'art. 1 del decreto n. 3455/2009, è di € 26.096.842,05 di cui € 21.996.088,34 per la categoria di spesa 5 ed € 4.100.753,79 per la categoria di spesa 6 ;

Vista la legge regionale n. 8/2010;

Visto il verbale istruttorio prot. n. 472 del 19 aprile 2010 redatto da funzionari e dal dirigente del servizio ex 3S "Insediamenti produttivi" dello scrivente dipartimento con il quale ha proceduto ad istruire le pratiche presentate ed a redigere la graduatoria degli interventi ammessi, nonché l'elenco degli interventi ritenuti inammissibili;

Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria delle istanze presentate a seguito della pubblicazione del citato avviso approvato con decreto n. 3455/3S del 28 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la graduatoria delle istanze ammesse riportate nel seguente schema:

Graduatoria delle istanze ammesse

Num. prog.	Ditta	Sede legale	Punteggio attribuito	Importo di progetto ammesso a finanziamento (euro)	Contributo spettante categoria di spesa 5 (euro)	Contributo spettante categoria di spesa 6 (euro)	Totale Contributo spettante (euro)	Importo a carico dell'impresa richiedente (euro)
1	Sormec s.r.l.	Alcamo	41	931.308,00 (*)	30.000,00	435.654,00	465.654,00	655.785,00
2	Pietracalda	Centuripe	33	72.860,00	2.200,00	34.230,00	36.430,00	36.430,00
Totale				1.004.168,00	32.200,00	469.884,00	502.084,00	

(*) L'importo per realizzare il programma di intervento è di € 1.121.439,00 di cui la spesa complessiva ammissibile alle agevolazioni è di € 931.308,00.

Art. 2

Le istanze ritenute non ammissibili e le motivazioni di esclusione sono riportate nel seguente schema:

Istanze non ammesse			
Numero progressivo	Ditta	Sede legale	Motivo di esclusione
1	Oleificio Bordino Andrea & C.	Palma di Montechiaro	Il programma di investimento prevede la realizzazione di un opificio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art.4 dell'avviso. L'impresa non ha una sede operativa in una area PIP (art. 3 del bando) ed opera in un settore di attività tra quelli esclusi dall'avviso in quanto operante nei settori dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato CE del 23 marzo 1957 (punto 3.3 dell'art. 3 ed allegato n. 12 del bando)
2	Amastra Mangimi	Mistretta	Il programma di investimento prevede la realizzazione di un opificio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art. 4 dell'avviso. L'impresa non ha una sede operativa in una area PIP (art. 3 del bando) ed opera in un settore di attività tra quelli esclusi dall'avviso in quanto operante nei settori dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato CE del 23 marzo 1957 (punto 3.3 dell'art. 3 ed allegato n. 12 del bando)
3	Lipari Vincenzo	Mistretta	La richiesta di finanziamento è stata trasmessa con raccomandata del 2 marzo 2010 e quindi fuori termine, in quanto l'art. 8 del bando, pubblicato nel supplemento ordinario della <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, stabilisce che la domanda di richiesta di aiuto deve essere inviata, pena esclusione, entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana e pertanto entro e non oltre l'1 marzo 2010
4	R.L.D. Trasporti s.r.l.	Assoro	Il programma di investimento prevede la realizzazione di un opificio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art. 4 dell'avviso

Art. 3

È parte integrante del presente decreto il verbale istruttorio prot. n. 472 del 19 aprile 2010, redatto da funzionari e dal dirigente del servizio ex 3S "Insediamenti produttivi" dello scrivente dipartimento.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 aprile 2010.

VERNUCCIO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 giugno 2010, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive, fg. n. 173.

Allegato

Graduatoria istanze per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese, singole o associate, insediate in aree PIP, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 6, in

attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate). Avviso pubblico approvato con decreto n. 3455/3S del 28 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009. Istruttoria delle istanze presentate.

Verbale istruttoria delle istanze

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, è stato pubblicato il decreto n. 3455/3S del 28 dicembre 2009 per la presentazione delle istanze da parte delle imprese, singole o associate, insediate in aree PIP, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dagli artt. 7 e 11 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 6, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate).

Con la delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, è stato autorizzato l'avvio del programma comunitario con una percentuale di risorse del 70% della dotazione complessiva, pertanto è stata prevista una dotazione finanziaria per il bando di che trattasi complessivamente di € 26.096.842,05 così suddivisa: € 21.996.088,34 per la categoria di spesa 5 ed € 4.100.753,79 per la categoria 6.

Il termine di presentazione delle istanze, previsto dall'art. 8 del sopra citato decreto, è di 60 giorni dalla pubblicazione ed è pertanto scaduto l'1 marzo 2010.

A seguito dell'avviso sono pervenute n. 6 istanze, di cui quella della ditta Lipari Vincenzo irricevibile in quanto presentata fuori termine, e 5 ricevibili per un importo complessivo di progetto pari ad € 4.957.664,25 per un contributo totale richiesto di € 2.478.832,12 di cui € 32.400,00 per categoria di spesa 5 ed € 2.446.432,12 per la categoria di spesa 6.

Il servizio ha provveduto, dopo l'istruttoria delle pratiche, a redigere una graduatoria generale degli interventi ammessi e un elenco delle istanze ritenute inammissibili.

Di seguito si riporta l'elenco delle imprese che hanno presentato le istanze:

Numero	Ditta	Sede legale	Importo di progetto (euro)	Importo di contributo richiesto (euro)
1	Sormec s.r.l.	Alcamo	1.121.438,00	560.719,00
2	Oleificio Bordino Andrea & C.	Palma di Montechiaro	999.966,25	499.983,12
3	Amastra Mangimi	Mistretta	505.000,00	252.500,00
4	Lipari Vincenzo	Mistretta	Irricevibile	
5	Pietracalda	Centuripe	73.260,00	36.630,00
6	R.L.D. Trasporti s.r.l.	Assoro	2.258.000,00	1.129.000,00
Totale			4.957.664,25	2.478.832,12

Di seguito sono riportati i risultati istruttori di tutte le istanze valutate in applicazione dei criteri previsti dal bando. Nel corso dell'istruttoria l'ufficio si è avvalso della facoltà prevista nel punto 8.6 dell'art. 8 del bando chiedendo l'integrazione della documentazione trasmessa ai fini di una migliore valutazione.

Ditta: Sormec s.r.l.

Istanza trasmessa con raccomandata n. 13715135801-9 dell'1 marzo 2009 ed acquisita al protocollo n. 286 del 5 marzo 2009.

Importo di progetto € 1.121.438,00

Importo di contributo richiesto € 560.719,00 di cui € 530.719,00 per la categoria di spesa 6 ed € 30.000,00 per categoria 5.

Ammissibilità

La ditta ha presentato la seguente documentazione:

- 1) domanda di contributo;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio compilata secondo lo schema allegato al bando;
- 3) scheda tecnica, compilata secondo lo schema allegato al bando;
- 4) business plan, redatto secondo come modello allegato al bando;
- 5) certificato di iscrizione al registro delle imprese con attestazioni fallimentare ed antimafia;
- 6) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall' Inps-Inail in data 10/02/2010 attestante la regolarità dell'impresa;
- 7) statuto della società ;
- 8) elenco soci aggiornato;
- 9) verbale di assemblea ordinaria che autorizza il rappresentante legale a presentare l'istanza di finanziamento;
- 10) certificazione rilasciata dall'istituto di credito Intesa San Paolo in data 22/02/2010 attestante la capacità dell'impresa ad apporare la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'investimento richiesto;
- 11) titolo di possesso dell'immobile e determine dirigenziali n. 276 del 9 novembre 2004 e n. 648-619 del 4 marzo 2005 del comune di Alcamo di assegnazione lotti all' impresa e nota prot. n. 20-10-U del 19 febbraio 2010 del Consorzio Sasi attestante che l'impresa Sormec è insediata nell'area PIP di Alcamo;
- 12) autorizzazione di agibilità rilasciata dal comune di Alcamo prot. n. 136 dell'8 agosto 2008 attestante la corretta destinazione d'uso e l'idoneità dell'immobile ove sarà realizzato l'intervento;
- 13) preventivi di spesa della ditta CPL Concordia del 2 aprile 2010 con allegato listino prezzi depositato presso la competente CCIAA per l'acquisto di un impianto di trigenerazione outdoor per una riduzione di emissioni in atmosfera, per un importo complessivo ammissibile di € 268.700,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 6;
- 14) preventivo di spesa del 24 febbraio 2010 della ditta Autoimpianti international di Favalaro Francesco con visto della CCIAA di Trapani per l'acquisto di una cabina a verniciatura per una riduzione di emissioni in atmosfera, per un importo di € 120.000,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 6;
- 15) preventivo di spesa del 24 febbraio 2010 della ditta Lugli s.p.a. con allegato listino prezzi depositato presso la CCIAA di Modena per l'acquisto di un carrello elettrico per una riduzione di emissioni in atmosfera, per un importo di € 48.608,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 6;
- 16) preventivo di spesa del 21 febbraio 2010 della ditta Musicò con il visto della CCIAA di Reggio Calabria per l'acquisto di una attrezzatura complessa Bevel Cut 50-15000 completa di un generatore per recupero di energia che comporta una riduzione di emissioni in atmosfera e un recupero dell'energia termica per l'importo di € 382.000,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 6;
- 17) preventivo di spesa del 7 dicembre 2009 della ditta Musicò con allegato listino prezzi depositato presso la CCIAA di Reggio Calabria per l'acquisto di secondo generatore per recupero di energia termica per l'importo di € 52.000,00 che comporta una riduzione di emissioni in atmosfera a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 6;
- 18) preventivo di spesa n. 12/GS/ig dell'1 marzo 2010 della ditta Koire per un servizio all'innovazione tecnologica, per un importo di € 30.000,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della di spesa - categoria 5;
- 19) preventivo di spesa n. 13/GS/ig dell'1 marzo 2010 della ditta Koire per servizi volti alla sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela di fenomeni di criminalità, per un importo di € 30.000,00; al preventivo sopra riportato (13/GS/ig dell'1 marzo 2010) è stato allegato un ulteriore preventivo sempre della ditta Koire n. 14/GS /Sig dell'1 marzo 2010 per l'acquisto di Hardware (€ 130.131,00) e software (€ 60.000,00) per un importo complessivo di € 190.131,00 relativo ad un sistema di tracciamento di con-

trollo presenze varchi sia per il personale dell'azienda sia per tutte le merci in entrata ed in uscita dall'impresa. L'importo dell'intervento per servizi volti alla sicurezza degli ambienti di lavoro e per la tutela di fenomeni di criminalità richiesto dalla ditta è complessivamente di € 220.131,00 e lo stesso può essere ammesso soltanto per l'importo di € 30.000,00 (art. 5 punto 5.1 del bando), a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 5, e la restante somma di € 190.131,00 è a carico della ditta richiedente. L'acquisto di Hardware (€ 130.131,00) e software (€ 60.000,00) per un importo complessivo di € 190.131,00 non rientra nella categoria di spesa 6 (processi produttivi finalizzati alla gestione ambientale attraverso l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento) e pertanto il relativo costo (€ 190.131,00) resta a carico della ditta richiedente.

Con nota prot. n. 426 del 9 aprile 2010 lo scrivente servizio ha richiesto alla prefettura di Trapani il certificato antimafia per la ditta Sormec.

Documentazione presentata per l'attribuzione del punteggio:

a) protocollo d'intesa n. 11 del 25 febbraio 2010 tra l'impresa richiedente e l'Università degli studi di Palermo: punti: 10.

b) dichiarazione dell'1 marzo 2010 come da modello allegato attestante l'incremento di 4 unità lavorative: punti 5.

b) relazione dettagliata (sezione terza) ante e post intervento che evidenzi la riduzione dei costi oltre l'8% dell'impresa a seguito dell'investimento: punti 5.

c) relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo all'utilizzazione nell'ambito del progetto di eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali: riduzione emissioni in atmosfera: punti 2.

d) relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo all'utilizzazione, nell'ambito del progetto, di tecniche volte al risparmio energetico finalizzate alla riduzione di emissione di CO2. La riduzione di emissioni è pari a 281,12t.CO2/meuro: punti : 4.

e) programma di investimento che preveda le due categorie di spesa: punti 15.

Totale punteggio attribuito: 41

L'importo per realizzare il programma di intervento è di € 1.121.439,00 di cui la spesa complessiva ammissibile alle agevolazioni è di € 931.308,00; l'importo di contributo è di € 465.654,00 (50%) di cui € 435.654,00 per la categoria di spesa 6, € 30.000,00 per categoria di spesa 5, ed € 655.785,00 a carico dell'impresa richiedente.

Ditta: Oleificio Bordino Andrea & C.

Istanza trasmessa con raccomandata n. 13729585455-1 del 01/03/2009 ed acquisita al protocollo n. 287 del 05/03/2009.

Importo di progetto € 999.966,25.

Importo di contributo richiesto € 499.983,12 per la categoria di spesa 6.

Ammissibilità

Si rappresenta che il programma di investimento presentato dalla ditta Oleificio Bordino Andrea & C. è relativo alla realizzazione di un ufficio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art.4 dell'avviso.

L'impresa, inoltre, non ha una sede operativa in un'area PIP (art. 3 del bando) ed opera in un settore di attività tra quelli esclusi dall'avviso in quanto operante nei settori dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato CE del 23 marzo 1957 (punto 3.3 dell'art. 3 ed allegato n. 12 del bando).

Con nota prot. n. 321 del 12/03/2010 questo dipartimento ha comunicato alla ditta l'inammissibilità dell'istanza per i motivi sopra esposti.

La citata nota prot. n. 321/10 non è stata riscontrata dalla ditta e pertanto, per quanto sopra esposto, l'istanza si ritiene inammissibile per violazione degli artt. 3 e 4 del bando.

INAMMISSIBILE

Ditta: Amastra Mangimi.

Istanza trasmessa con raccomandata n. 1346184980-1 dell'1 marzo 2009 ed acquisita al protocollo n. 288 del 5 marzo 2009.

Importo di progetto € 505.000,00.

Importo di contributo richiesto € 252.500,00 per la categoria di spesa 6.

Ammissibilità

Si rappresenta che il programma di investimento presentato dalla ditta Amastra Mangimi è relativo alla realizzazione di un ufficio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art. 4 dell'avviso.

L'impresa, inoltre, non ha una sede operativa in un'area PIP (art. 3 del bando) ed opera in un settore di attività tra quelli esclusi dall'avviso in quanto operante nei settori dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato CE del 23 marzo 1957 (punto 3.3 dell'art. 3 ed allegato n. 12 del bando).

Con nota prot. n. 320 del 12/03/2010 questo dipartimento ha comunicato alla ditta l'inammissibilità dell'istanza per i motivi sopra esposti.

La citata nota prot. n. 320/10 non è stata riscontrata dalla ditta e pertanto, per quanto sopra esposto, l'istanza si ritiene inammissibile per violazione degli artt. 3 e 4 del bando.

INAMMISSIBILE

Ditta: Lipari Vincenzo

Istanza trasmessa con raccomandata n. 13461849803-0 del 02/03/2009 ed acquisita al protocollo n. 292 del 5 marzo 2009.

Importo di progetto non riportato in domanda.

Importo di contributo richiesto non riportato in domanda.

Ammissibilità

La richiesta di finanziamento presentata dalla ditta è stata trasmessa con raccomandata del 2 marzo 2010 e quindi fuori termine, in quanto l'art. 8 del bando, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, stabilisce che la domanda di richiesta di aiuto deve essere inviata, pena esclusione, entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pertanto entro non oltre l'1 marzo 2010.

Inoltre, l'istanza è stata presentata priva della documentazione prevista dai punti I, II, III, IV, V, VI e VII dell'art. 8 del bando.

Con nota prot. n. 322 del 12 marzo 2010, questo dipartimento ha comunicato alla ditta l'irricevibilità dell'istanza per i motivi sopra esposti.

La citata nota prot. n. 322/10 non è stata riscontrata dalla ditta e pertanto, per quanto sopra esposto, l'istanza si ritiene irricevibile.

IRRICEVIBILE

Ditta: Pietracalda

Istanza trasmessa con raccomandata n. 13744642080-7 dell'1 marzo 2009 ed acquisita al protocollo n. 293 del 5 marzo 2009.

Importo di progetto € 73.260,00.

Importo di contributo richiesto € 36.630,00 di cui € 34.230,00 per la categoria di spesa 6 ed € 2.400,00 per categoria 5.

Ammissibilità

La ditta ha presentato la seguente documentazione:

- 1) domanda di contributo;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorio compilata secondo lo schema allegato al bando;
- 3) scheda tecnica, compilata secondo lo schema allegato al bando;
- 4) business plan, redatto secondo come modello allegato al bando;
- 5) certificato di iscrizione al registro delle imprese con attestazioni fallimentare ed antimafia;
- 6) copia dell'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del DURC e certificato rilasciato dall'Inps - Inail in data 22/02/2010;
- 7) certificazione dell'1 marzo 2010 rilasciata dall'istituto di credito Banco di Sicilia, attestante la capacità dell'impresa ad apportare la restante copertura finanziaria per la realizzazione dell'investimento richiesto;
- 8) contratto di locazione tra la ditta ed il comune di Centuripe. I capannoni sono stati realizzati dal comune di Centuripe con un finanziamento pubblico concesso da questa Amministrazione;
- 9) idonea documentazione attestante l'idonea destinazione d'uso dell'immobile rilasciata dal comune di Centuripe prot. n. 4028 del 14 aprile 2010;
- 10) preventivi di spesa della ditta Safety Stand Company nn. 65/10, 72/10 e 73/10 tutti del 25 gennaio 2010, con allegate dichiarazioni rese dal rappresentante legale attestante la congruità dei prezzi indicati nel listino depositato presso la competente camera di commercio, per l'acquisto di una fresatrice automatica completa di banco aspirante e insaccafanghi che produce una riduzione

idrica, una differenziazione dei rifiuti ed una diminuzione di materiali di scarto; per un importo complessivo ammissibile di € 65.260,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 6;

11) offerta economica della ditta Rina certification del 24 febbraio 2010 per la certificazione di sistemi di gestione ambientale ISO 9001 per un importo complessivo di € 4.200,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa - categoria 5;

12) spese per progettazione pari al 5% dell'importo complessivo richiesto vedi preventivo ditta Euroconsult prot. n. 28/2010 del 22 febbraio 2010 di € 3.400,00 a cui corrisponde un contributo del 50% della spesa di cui € 200,00 per la categoria 5 e € 3.200,00 per la categoria 6;

13) relazione tecnico-economica;

14) planimetria dello stabilimento con il posizionamento delle attrezzature;

15) curriculum vitae della ditta Rina certification;

16) relazioni relative alle certificazioni europee o internazionali in campo ambientale rilasciate dalla Rina certification;

17) attestazione rilasciata dall'amministrazione comunale di Centuripe prot. n. 2181 del 26 febbraio 2010 attestante che la ditta è insediata nell'area artigianale.

Documentazione presentata per l'attribuzione punteggio:

a) Dichiarazione dell'1 marzo 2010 come da modello allegato attestante l'incremento di una unità lavorativa: punti 2.

b) relazione dettagliata ante e post intervento che evidenzi la riduzione dei costi oltre l'8% dell'impresa a seguito dell'investimento: punti 5.

c) relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo all'utilizzazione nell'ambito del progetto di eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali:

risparmio idrico: punti 3

riduzione emissione in atmosfera: punti 2

riduzione produzione e pericolosità rifiuti: punti 2

Totale

punti 7

d) relazione dettagliata per l'attribuzione del punteggio relativo all'utilizzazione, nell'ambito del progetto, di tecniche volte al risparmio energetico finalizzate alla riduzione di emissione di CO₂. La riduzione di emissioni è pari a 3t.CO₂/meuro: punti: 4.

e) programmi di investimento che prevedano le due categorie di spesa: punti 15.

Totale punteggio attribuito: 33

L'istanza risulta ammissibile per un importo di progetto € 72.860,00; importo di contributo (50%) è di € 36.430,00, di cui € 34.230,00 per la categoria di spesa 6, € 2.200,00 per categoria 5, ed € 36.430,00 a carico dell'impresa richiedente.

Ditta: R.L.D. Trasporti s.r.l.

Istanza trasmessa con raccomandata n. 13653669624-4 del 01/03/2009 ed acquisita al protocollo n. 324 del 5 marzo 2009.

Importo di progetto € 2.258.000,00

Importo di contributo richiesto € 1.129.000,00 per la categoria di spesa 6.

Ammissibilità

Si rappresenta che il programma di investimento presentato dalla ditta R.L.D. Trasporti s.r.l. è relativo alla realizzazione di un ufficio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art.4 dell'avviso.

Con nota prot. n. 324 del 12 marzo 2010 questo dipartimento ha comunicato alla ditta l'inammissibilità dell'istanza per i motivi sopra esposti

La citata nota prot. n. 324/10 non è stata riscontrata dalla ditta e pertanto, per quanto sopra esposto, l'istanza si ritiene inammissibile per violazione dell'art 4 del bando.

INAMMISSIBILE

Tutto ciò premesso, qui di seguito, si riporta la graduatoria delle istanze ritenute ammissibili e l'elenco delle istanze non ammesse:

Graduatoria delle istanze ammesse

Num. prog.	Ditta	Sede legale	Punteggio attribuito	Importo di progetto ammesso a finanziamento (euro)	Contributo spettante categoria di spesa 5 (euro)	Contributo spettante categoria di spesa 6 (euro)	Totale contributo spettante (euro)	Importo a carico dell'impresa richiedente (euro)
1	Sormec s.r.l.	Alcamo	41	931.308,00 (*)	30.000,00	435.654,00	465.654,00	655.785,00
2	Pietracalda	Centuripe	33	72.860,00	2.200,00	34.230,00	36.430,00	36.430,00
Totale				1.004.168,00	32.200,00	469.884,00	502.084,00	

(*) L'importo per realizzare il programma di intervento è di € 1.121.439,00 di cui la spesa complessiva ammissibile alle agevolazioni è di € 931.308,00.

Istanze non ammesse

Numero progressivo	Ditta	Sede legale	Motivo di esclusione
1	Oleificio Bordino Andrea & C.	Palma di Montechiaro	Il programma di investimento prevede la realizzazione di un opificio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art.4 dell'avviso. L'impresa non ha una sede operativa in una area PIP (art. 3 del bando) ed opera in un settore di attività tra quelli esclusi dall'avviso in quanto operante nei settori dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato CE del 23 marzo 1957 (punto 3.3 dell'art. 3 ed allegato n. 12 del bando)
2	Amastra Mangimi	Mistretta	Il programma di investimento prevede la realizzazione di un opificio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art. 4 dell'avviso. L'impresa non ha una sede operativa in una area PIP (art. 3 del bando) ed opera in un settore di attività tra quelli esclusi dall'avviso in quanto operante nei settori dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del trattato CE del 23 marzo 1957 (punto 3.3 dell'art. 3 ed allegato n. 12 del bando)
3	Lipari Vincenzo	Mistretta	La richiesta di finanziamento è stata trasmessa con raccomandata del 2 marzo 2010 e quindi fuori termine, in quanto l'art. 8 del bando, pubblicato nel supplemento ordinario alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, stabilisce che la domanda di richiesta di aiuto deve essere inviata, pena esclusione, entro e non oltre 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana e pertanto entro e non oltre l'1 marzo 2010
4	R.L.D. Trasporti s.r.l.	Assoro	Il programma di investimento prevede la realizzazione di un opificio che non è fra le spese ammissibili previste dall'art. 4 dell'avviso

(2010.26.1927)129

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Erice, con sede in Erice, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione del 22 maggio 2009, con il quale la Legacoop ha comunicato che la cooperativa Erice, con sede in Erice (TP), non presenta bilanci dal 2002 e il revisore incaricato ne ha proposto la liquidazione ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la nota dell'8 agosto 2009, con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n. 400/75 ex art. 9;

Vista la nota del 18 agosto 2009, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Vista la nota del 20 novembre 2009, con la quale il tribunale di Trapani ha trasmesso la sentenza n. 2/2009 che dichiara lo stato d'insolvenza del sodalizio e quindi ricorrono i presupposti per la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 315 dell'1 febbraio 2010, con il quale è stato designato il dott. Luigi Romano;

Vista la nota del 19 aprile 2010, con la quale il dott. Romano dichiara di accettare l'incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Erice, con sede in Erice (TP), costituita l'8 ottobre 1997, con atto omologato dal tribunale di Trapani, iscritta al registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Luigi Romano, nato a Palermo il 31 maggio 1965 ed ivi residente in via Catania n. 28, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato al fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 maggio 2010.

VENTURI

(2010.25.1830)041

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Olearia Pacheco, con sede in Paceco, e nomina dei commissari liquidatori.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di ispezione straordinaria effettuato da ispettori di questa Amministrazione nei confronti della cooperativa Olearia Pacheco, con sede in Paceco (TP), nel quale è stato accertato che la cooperativa si trova in gestione giudiziaria da parte della procura di Trapani per fatti di natura penale, che a carico dell'ex amministratore è stato disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e una grave situazione debitoria, tanto che gli ispettori incaricati ne hanno proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.;

Visto il promemoria n. 309 dell'1 febbraio 2010 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di una terna di commissari liquidatori;

Vista la propria determinazione del 30 marzo 2010, con la quale vengono designati l'avv. Giuseppe Panepinto, l'avv. Barbara Grilli e il cons. lav. Irene Pantano;

Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Olearia Pacheco, con sede in Paceco (TP), costituita il 7 novembre 1997 con atto omologato dal tribunale di Trapani, iscritta al registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Giuseppe Panepinto, nato a Caltanissetta il 28 ottobre 1967 ed ivi residente via La Cittadella n. 108/L, l'avv. Barbara Grilli, nata a Palermo il 16 settembre 1971 ed ivi residente via Re di Puglia n. 1, il cons. lav. Irene Pantano, nata a Roma il 6 febbraio 1955 e residente a Castelbuono, c.da Sant'Ippolito snc, sono nominati, dalla data di notifica del presente decreto, commissari liquidatori della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 maggio 2010.

VENTURI

(2010.25.1888)041

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Pratica della Selva, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Pratica della Selva, con sede in Palermo, con il quale il revisore incaricato ha accertato lo stato d'insolvenza e ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.;

Visto il promemoria prot. n. 1567 del 23 marzo 2010, con il quale è stato designato dall'Assessore pro-tempore l'avv. Barbara Grilli;

Vista la nota del 21 aprile 2010, con la quale il suddetto professionista ha accettato l'incarico;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Pratica della Selva, con sede in Palermo, costituita il 18 dicembre 1996, con atto omologato dal tribunale di Palermo ed iscritta al n. 117348 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Barbara Grilli, nata a Palermo il 16 settembre 1971 ed ivi residente in via Re di Puglia n. 1, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa suindicata, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 maggio 2010

VENTURI

(2010.25.1890)041

DECRETO 24 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ristoarte, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla Legacoop alla cooperativa Ristoarte, con sede in Palermo, nel quale è stato accertato un patrimonio netto negativo tanto che il revisore incaricato ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del c.c.;

Visto il promemoria prot. n. 375 del 2 febbraio 2010 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra i nominativi trasmessi nella nota del 24 settembre 2009 dalla Legacoop, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Vista la propria determinazione pervenuta in data 24 marzo 2010, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Pasquale Russo;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Considerato che ricorrono le condizioni per la messa in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Ristoarte, con sede in Palermo, costituita il 20 ottobre 1997, codice fiscale 04566790822, numero REA: PA - 206033, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L'avv. Pasquale Russo nato a Palermo il 6 dicembre 1966 ed ivi residente via Emerico Amari n. 32, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 maggio 2010.

VENTURI

(2010.25.1889)041

DECRETO 26 maggio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Biorti, con sede in Santa Croce Camerina, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla Confcooperative in data 29 gennaio 2007, nei confronti della cooperativa Biorti, con sede in Santa Croce Camerina (RG), nel quale viene proposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Vista la nota del 17 aprile 2008, con la quale è stato comunicato al legale rappresentante del sodalizio l'avvio della procedura di scioglimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10/91;

Visto il promemoria prot. n. 1909 del 12 aprile 2010 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore, scelto tra gli iscritti nell'elenco regionale dei commissari liquidatori della provincia di Ragusa;

Vista la determinazione dell'Assessore con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Graziella Arena;

Considerato che ricorrono le condizioni per lo scioglimento della predetta cooperativa ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 3351 del 28 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Biorti, con sede in Santa Croce Camerina (RG), costituita l'1 agosto 1995, omologata dal tribunale di Ragusa, codice fiscale n. 00981860885, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Graziella Arena, nata a Modica il 21 ottobre 1963 ed ivi residente in via San Giuliano I trav. dx n. 34, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato al fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 maggio 2010.

VENTURI

(2010.25.1826)041

DECRETO 15 giugno 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Dipendenti acquedotto etneo, con sede nel comune di Gravina di Catania.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto n. 240 del 4 marzo 2002, con il quale la cooperativa Dipendenti Acquedotto Etneo con sede in Gravina di Catania (CT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Giuseppe Grillo;

Considerato che dagli atti del fascicolo della predetta cooperativa è stato constatato che il suddetto professionista non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla L.F., con nota del 5 novembre 2009, gli è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 37 della L.F.;

Visto il promemoria prot. n. 2351 del 28 aprile 2010 del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nuovo commissario liquidatore;

Vista la determinazione pervenuta in data 30 aprile 2010, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Massimo Ferrante;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Massimo Ferrante, nato a Palermo il 29 dicembre 1968, ed ivi residente in via B. Berrettaro n. 10, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, ed in sostituzione del rag. Giuseppe Grillo, commissario liquidatore della cooperativa Dipendenti acquedotto etneo, con sede in Gravina di Catania (CT), con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2010.

VENTURI

(2010.25.1905)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 18 giugno 2010.

Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni).

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979 e sue modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;

Vista la legge regionale n. 11/2010;

Vista la legge regionale n. 12/2010;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, concernente "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 46 del 12 marzo 2009, con cui sono state approvate le "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;

Preso atto che, per effetto delle modifiche normative introdotte con la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, si rende necessario procedere alla conseguente revisione delle "Direttive per l'attuazione degli interventi di garanzia collettiva dei fidi" già approvate con il sopra richiamato decreto n. 46 del 12 marzo 2009;

Visto e condiviso il testo delle direttive, modificato per le motivazioni sopra espresse, che, quale allegato A), forma parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, di approvare il testo modificato delle direttive, così come previsto dall'art. 19 della legge 21 settembre 2005, n. 11, ai fini dell'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi previsti dalla medesima legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi indicati in premessa, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le direttive, concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui alla medesima legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il cui testo, contrassegnato come allegato A), forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 giugno 2010.

CIMINO

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 21 giugno 2010 al n. 177.

Allegato A**DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI**

(Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni)

TERMINOLOGIA

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1) "PMI" indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, che alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici siano qualificabili come PMI, ai sensi dell'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

2) "Confidi" indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 successive modifiche ed integrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

3) "Tasso di riferimento" determinato dalla Banca d'Italia ex tasso ufficiale di sconto (TUS) fino al 31 dicembre 1998 dal 2004 determinato con provvedimento della Banca centrale europea;

4) "Dichiarazione" si intende una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità valido al momento in cui tale dichiarazione viene resa;

5) "Per micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane" si intendono quelle in cui è esclusa l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (*Gazzetta Ufficiale* n. C 244 dell'1 ottobre 2004);

6) "Legge regionale" ove non espresso si intende la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

7) "Mutuante" si intende il soggetto che concede la garanzia. Nel caso in specie è il consorzio fidi riconosciuto ai sensi della presente legge;

8) "Mutuatario" si intende il soggetto che riceve la garanzia. Nel caso in specie è la singola impresa associata al consorzio fidi;

9) "Comunicazione della commissione" si intende la comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari finali sono esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale, aderenti ai confidi.

Premesso ciò a seguito della comunicazione della commissione, il legislatore comunitario ha ribadito che nel caso di intervento pubblico a sostegno della concessione di garanzie l'aiuto deve essere rivolto al mutuatario e non al mutuante (1).

Si precisa che contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 potranno essere concessi anche in attuazione di quanto previsto dal QSN 2007/2013 e dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione n. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, di cui al decreto presidenziale 31 dicembre 2007, nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti CE:

— n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 210/1 del 31 luglio 2006;

— n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 210/25 del 31 luglio 2006;

— n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 371/1 del 27 dicembre 2006 - con le rettifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 45/3 del 15 febbraio 2007 - che stabilisce le modalità di applicazione dei sopra menzionati regolamenti CE n. 1083/2006 del Consiglio, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, cui si applicano le presenti disposizioni, e le micro, piccole e medie imprese, beneficiari dei contributi sono soggetti al rispetto, in merito all'agevolazio-

ne richiesta, di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla legge in argomento, alle normative comunitarie sopra richiamate, alle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e successive modifiche ed integrazioni, delle singole normative comunitarie richiamate dai singoli avvisi, nonché a quanto disposto dal piano di comunicazione - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - CC2007IT 161 011 - decisione n. C (2007) 4242, approvato in data 9 gennaio 2008 e nel caso di contributi, erogati a valere sui fondi comunitari, i beneficiari saranno, ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CE n. 1828/2006, inclusi in un apposito elenco che comprenda la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato a tali operazioni.

I confidi, altresì, saranno obbligati ad informare i partecipanti all'operazione che tale contributo rientra in un programma operativo cofinanziato dal FESR e sono obbligati ad osservare quant'altro previsto dal sopra menzionato regolamento CE n. 1828/2006.

Inoltre i confidi, con riferimento agli interventi previsti dalla legge in argomento, dovranno:

- effettuare un'attenta analisi della situazione finanziaria dei mutuatari, prima di concedere qualunque forma di garanzia;
- prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
- concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane. Al riguardo si precisa che a seguito della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà finanziarie;
- utilizzare in caso di mancato pagamento del prestito garantito, tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l'importo pagato in vece del mutuatario inadempiente;
- conservare per un periodo di cinque anni (dieci nel caso di agevolazioni a valere su fondi comunitari) dalla data di concessione del beneficio tutti i documenti giustificativi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni attuative si applicano ai confidi, costituiti tra le micro, piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi delle norme indicate nel paragrafo "Terminologia" delle presenti disposizioni, nonché tra i liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.

Verranno ritenuti ammissibili esclusivamente interventi in regime de minimis, ai sensi del reg. C.E. n. 1998/2006, nonché nei limiti dei rispettivi plafond disponibili dai reg. C.E. n. 1535/2007 e reg. C.E. n. 875/2007.

3. RICONOSCIMENTO STATUTI

Per l'accesso ai benefici di cui alla legge regionale, gli istituti dei confidi interessati devono essere riconosciuti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della suddetta normativa per come successivamente modificato ed integrato.

L'istanza, in bollo, a firma del legale rappresentante del confido, deve essere indirizzata al servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie e di garanzia" del dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo.

Il riconoscimento è adottato a termine dell'istruttoria prevista, con decreto del dirigente del competente servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie" del dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia.

Ai sensi di quanto espressamente richiesto dall'art. 5 ai fini del riconoscimento il confido deve risultare in possesso dei parametri dell'art. 3 della legge regionale e gli statuti devono espressamente prevedere:

- a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziale, del concorso al fondo consortile o al capitale sociale;
- b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
- c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
- d) l'obbligo di sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
- e) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale;
- f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

L'Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dall'acquisizione al protocollo informatico del dipartimento regionale delle finanze e del credito. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini regolate dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Documentazione da allegare ai fini del riconoscimento dello statuto:

— allegato SA - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

— allegato SB - dichiarazione, resa in conformità a quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, dal rappresentante legale del consorzio, come da schema allegato:

Allegato SB

Il/la sottoscritto/a nato/a a il codice fiscale domiciliato/a per la carica di legale rappresentante del confidi sito in via n. cap tel. fax con la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità della presente dichiarazione, questo confidi decadrà dai benefici di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni,

Dichiara

Sezione 1

• di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

• che il Consorzio è iscritto al registro delle imprese a far data dal al n.;

• che il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte è pari a

• che l'ammontare dell'apporto regionale per integrazione fondo rischi già in precedenza concesso è pari ad € e che la sua attuale consistenza, anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra confidi, è pari a €

• che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato ed è pari a € e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto pari a € previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato.

Sezione 2

1. che l'attività finanziaria minima del consorzio fidi è pari a € (= voce 10 del bilancio "garanzie rilasciate");

2. che il patrimonio netto comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili è pari a €

3. che il rapporto medio di utilizzo del fondo rischi negli ultimi tre esercizi è pari a% (= escussioni tabella 6/ammontare fondo rischi tabella 6 del bilancio);

4. che la percentuale delle garanzie rilasciate sui finanziamenti a medio e a lungo termine) è pari a (= garanzie rilasciate su finanziamenti tabella 3/finanziato tabella 1 del bilancio).

Sezione 3

a. che il numero dei dipendenti del confidi è pari a;

b. che il numero delle operazioni garantite è pari a (= tabella 2 del bilancio);

c. che il numero di imprese associate è pari a (libro soci);

d. che il numero di anni di operatività del consorzio è pari a (Atto costitutivo);

e. che il rapporto tra l'importo delle garanzie controgarantite/garanzie concesse è pari a (= tabella 5 del bilancio);

f. che la percentuale delle garanzie concesse su affidamenti a medio e a lungo termine è pari a (= rapporto tra le garanzie rilasciate a medio e a lungo termine tabella 3 del bilancio/garantito tabella 1 del bilancio);

g. che l'ammontare delle garanzie concesse è pari a (= tabella 5 del bilancio);

h. che la percentuale di escussione rispetto alla garanzia in essere nell'ultimo esercizio finanziario è pari a (= rapporto tra l'ammontare del fondo rischi della tabella 6/l'importo garantito nella tabella 1);

i. che il consorzio è iscritto alla sezione 107 TUB al numero

j. che l'ambito operativo del consorzio è interprovinciale e che a tal fine dichiara che l'azienda n. partita IVA con sede in via Provincia ed iscritta al n. del libro soci del consorzio;

k. che l'ambito operativo del consorzio è intersettoriale e al tal fine dichiara che l'azienda P. IVA codice ATECO è iscritta al libro soci del consorzio al numero

l. che tutte le informazioni inerenti le voci di bilancio sono riscontrabili nel bilancio del consorzio allegato alla presente.

— allegato SC - eventuale decreto di approvazione del precedente statuto nel caso di consorzio già precedentemente accreditato dall'Amministrazione regionale.

Il consorzio dovrà, inoltre, produrre il bilancio redatto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 1.9.

4. MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni saranno disciplinate dagli appositi bandi ed avvisi con l'allegata modulistica, predisposti dai singoli assessorati

Parametri

A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni l'accesso alle agevolazioni può avvenire esclusivamente per i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:

Anni	2008	2009	2010 e seguenti
Attività finanziaria minima	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5 per cento	2 per cento	1,5 per cento
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	20 per cento	25 per cento	30 per cento

I confidi dovranno altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale

limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	> 6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garantite	> 400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	> = 500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni di operatività	> 15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo garanzie controgarantite - importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	> = 5%	1
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine	> = 50%	4	> = 45%	3	> 40%	2	> = 35%	1
Ammontare garanzie concesse Meuro	> = 20	4	> = 15	3	> = 12,5	2	> = 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4	> = 1%	3	> = 1,2%	2	< = 1,4%	1
		Si				No		
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.		10				0		
Ambito operativo interprovinciale		2				0		
Intersettorialità operativo		2				0		

Documentazione

Tutte le documentazioni prodotte e debitamente firmate in modo leggibile dovranno riportare - a pena di inammissibilità - nome cognome del firmatario, la qualifica rivestita ed il timbro dell'ufficio che ha prodotto l'atto.

Nel caso di documenti già inoltrati per altre richieste di cui alla legge in argomento e ancora in corso di validità, gli stessi non dovranno necessariamente essere allegati purché venga esattamente richiamata l'istanza nella quale è possibile reperire tale documentazione e venga dichiarata l'assenza di modificazioni, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Nel caso di documenti originali, emessi dalla pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale, gli stessi potranno essere prodotti in copia conforme all'originale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di atti prodotti dai confidi, ad esempio il bilancio d'esercizio, la dichiarazione di conformità di tali atti potrà essere resa dai legali rappresentanti degli stessi confidi.

Ai fini dell'istruttoria, per l'accesso ai benefici, le delibere di affidamento concernenti l'operazione finanziaria, oggetto di richiesta di agevolazione pubblica ai sensi della presente legge dovranno contenere i seguenti dati:

Delibera di affidamento n. del

Dati relativi all'azienda:

- ragione sociale:
- avente sede legale in:
- via/piazza:
- partita IVA:
- codice attività:
- operante nel settore:
- n. iscrizione libro soci:
- data iscrizione libro soci:
- data presentazione istanza al Consorzio:
- dimensione impresa: micro piccola media

Con RATING

- AA BC
- AB CA
- AC CB
- BA CC
- BB Impresa sana (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 dell'1 ottobre 2004)

Dati relativi all'operazione finanziaria:

- Banca:
- Importo della linea di credito accordata:

Forma tecnica

- Apertura di credito in conto corrente
- Anticipo su crediti (fatture, ricevute bancarie, ecc.)
- Leasing
- Mutuo chirografario
- Mutuo ipotecario
- Factoring
- Altro

Tipo operazione

- Breve periodo
- Medio periodo
- Lungo periodo

Decorrenza della garanzia:

Fondo di garanzia da impegnare:

Percentuale di garanzia:

Fondo di garanzia da impegnare (*):

Percentuale di garanzia (*):

(*): Nel caso di operazioni cogarantite da più di un fondo.

Beneficiari

I beneficiari sono i soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2005, aderenti ai consorzi fidi in possesso del riconoscimento regionale che svolgono la propria attività nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

Si evidenzia al riguardo che, così come ribadito nella comunicazione della Commissione (2008/C 155/02 del 20 giugno 2008) nel caso dei regimi di garanzia statale, l'utilizzo di somme pubbliche a sostegno di garanzie è precluso qualora i mutuatari (2) si trovino in difficoltà finanziarie "una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza" e devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

Inoltre, a seguito della predetta comunicazione che ha previsto la possibilità per gli interventi sostenuti da garanzie pubbliche di importo complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro di non procedere nella valutazione del rating sulle singole aziende associate, decade l'obbligo di effettuare tale valutazione - per gli interventi sostenuti da risorse regionali - a condizione che le aziende interessate non siano considerate in difficoltà finanziaria.

A tal proposito il confidi potrà non presentare la valutazione di rating a condizione che lo stesso abbia verificato l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale C 244 dell'1 ottobre 2004) che

definiscono i criteri attraverso i quali un'azienda è considerata in difficoltà finanziaria.

Nel caso, invece, di interventi a valere sulle risorse comunitarie P.O.-FESR 2007/2013 i confidi presenteranno rating utili ai sensi della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008".

L'obbligatorietà discende dal fatto che il rating rappresenta criterio di selezione previsto dall'obiettivo operativo 5.1.3.6. del P.O. FESR 2007/2013 secondo le modalità che verranno dettagliate nei singoli avvisi e bandi di accesso ai benefici della legge regionale.

Misurazione dell'aiuto

Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) per gli aiuti sotto forma di garanzie (di cui all' art. 8, comma 2, lett. a) il valore dell'aiuto sarà misurato secondo quanto disposto dal già citato reg. CE n. 1998/2006.

Indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non può superare l'80% dell'operazione assistita fermo restando i seguenti limiti:

- 500.000 euro, per i confidi il possesso dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge;

- 1.500.000 euro, per i confidi il possesso dei parametri di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 3 della legge;

— per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, (di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) il valore dell'aiuto – essendo sovvenzione diretta – è pari al contributo erogato dall'Amministrazione regionale.

Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).

Prescrizioni - La concessione dei benefici – a pena di esclusione – è vincolata alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla trasmissione della seguente documentazione nei termini nel seguito indicati:

— copia del bilancio dell'esercizio precedente, relativo a quello per cui si richiede l'agevolazione, completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;

— il confido dovrà comunicare la presenza di analoghe richieste di agevolazioni pubbliche sullo stesso intervento e dovrà verificare il rispetto delle regole del cumulo previste dalla vigente normativa comunitaria;

— nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione si avvalga della moratoria di cui all'accordo interbancario sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali, di cui al decreto n. 48 del 4 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 il confido, sulla base del contenuto dell'attestazione bancaria, dovrà espressamente indicarne l'utilizzo da parte dell'azienda per tutto il periodo compreso nel relativo piano di ammortamento.

Si ribadisce, infine, l'obbligo dei confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell'impiego delle risorse regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; l'assenza di tale contabilità costituirà fattore ostativo all'erogazione dei contributi richiesti ai sensi della presente legge regionale.

5. FONDI RISCHI

L'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad integrare i fondi rischi, costituiti presso i confidi, per la prestazione alle imprese delle garanzie volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate. Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi – relativamente all'apporto regionale – devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione.

Il legislatore ha previsto che il confido possa restituire le somme versate dai soci che fruiscono dell'integrazione dalla Regione restituendo al contempo la corrispondente quota regionale in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.

Con maggiore esattezza l'art. 3 della legge regionale n. 11/05 è stata sostituito (legge regionale n. 21/2008):

"... I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dagli eventuali perdite pro-quota, attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono

in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento finanze e credito. Con decreto del ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo.

Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confido inadempiente..."

Conseguentemente nel caso di restituzione al socio della parte dell'apporto originariamente versato da quest'ultimo, il confido sarà pertanto tenuto a versare la corrispondente quota integrata dalla Regione, comprensiva dell'ammontare degli interessi maturati e al netto delle eventuali perdite.

Pertanto, in esecuzione del richiamato dettato normativo l'Amministrazione procederà ad erogare il fondo rischi di cui al comma 1 del richiamato articolo anche con riferimento per le attività poste in essere negli anni 2006 e 2007 a condizione che i confidi interessati dimostrino di non aver proceduto ad alcuna restituzione di somme alle aziende interessate dalla richiesta di integrazione come dovrà peraltro risultare dalla relazione annuale del CdA di cui al punto 9.

L'eventuale restituzione delle somme dovrà avvenire entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio di esercizio.

Inoltre – così come previsto dall'art. 2, comma 1 ter, della legge regionale n. 21/08 – le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 T.U.B. se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

Si ribadisce a tal proposito che le somme afferenti al fondo rischi dei confidi di cui alla legge regionale n. 11/2005, sono utilizzabili esclusivamente per le aziende integrate cui viene imputato il conseguente aiuto comunitario.

Il legislatore regionale con legge regionale n. 12/10, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese che fruiscono della garanzia del confido, ha espressamente previsto che nessuna garanzia reale può essere richiesta per la quota di garanzia sostenuta dall'intervento pubblico.

Tenuto conto che l'intervento regionale opera in egual misura all'apporto al fondo rischi versato dal socio il 50% della garanzia prestata dal confido – se assistita dall'intervento regionale – non può essere gravata da garanzie reali.

Inoltre, al fine di contenere il costo massimo delle operazioni agevolate dai confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della presente legge sono determinati con decreto dell'Assessore per l'economia sentite l'ABI Sicilia, l'Assonconfidi Sicilia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

6. AIUTI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

Per quanto concerne il contributo da erogare a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito, per le singole operazioni creditizie dalle imprese beneficiarie associate ai confidi, tale forma di contributo sarà disciplinato dagli appositi avvisi emanati dal dipartimento finanze e credito.

Appare utile – in questa sede – chiarire il ruolo strategico e strumentale dei confidi nell'erogazione dell'agevolazione di cui al presente paragrafo.

Si ricorda – in proposito – che il legislatore nazionale con il comma 135 della legge n. 244/2007 ha modificato il comma 55 dell'art. 13 del decreto legge n. 269/2003 che per completezza si riporta:

"55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico, a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confido;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione".

Qualora il consorzio non provveda al pagamento alle aziende degli interessi entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento da parte della Regione, lo stesso provvederà al versamento delle somme residue comprensive degli interessi maturati, nel capitolo di entrata della Regione siciliana.

Nel caso di operazioni a tasso fisso il tasso di riferimento della commissione europea sarà quello relativo all'anno di stipula da parte della

Forma rateale

banca mentre nel caso di operazioni a tasso variabile il tasso di riferimento sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi della banca.

Non sono ammissibili operazioni le cui richieste di contributo siano inferiori ai trecento euro.

Appare opportuno, in questa sede, ricordare l'obbligatorietà del codice IBAN, scaturente dalla normativa bancaria, che dovrà essere indicato per tutte le operazioni finanziarie oggetto di richiesta di contributi.

Nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportate le seguenti informazioni.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Banca
Numero rapporto garantito
Data di stipula del finanziamento da parte della banca
Data della prima erogazione
Data di scadenza del finanziamento
Forma tecnica
Tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso (nel caso di operazione creditizia a tasso variabile il tasso di riferimento da utilizzare sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca)
Importo complessivo del finanziamento

PER SINGOLA RATA

Ammontare interessi a carico dell'impresa per la singola rata
Tasso di interesse praticato nel periodo considerato in %

Forma non rateale

Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiara-

zione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportati i seguenti dati:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Banca
Numero rapporto garantito
Data di stipula del finanziamento da parte della banca (attivazione o revisione)
Data di scadenza del finanziamento
Forma tecnica
Tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento o della avvenuta revisione (nel caso di operazione creditizia a tasso variabile il tasso di riferimento da utilizzare sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca)
Importo complessivo del finanziamento

INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO ANNO 200X PER CIASCUN TRIMESTRE

Ammontare interessi entro fido a carico dell'impresa nel trimestre considerato
Tasso di interesse praticato nel periodo considerato in %

In ogni caso i contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati alle singole imprese beneficiarie ed in quanto proventi devono essere esposti nel conto economico delle aziende stesse.

Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare la relativa dichiarazione.

7. CONTRIBUTI PER FUSIONI E TRASFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 3 bis e 21 bis della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato regionale del

bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere contributi secondo le modalità che saranno disciplinate dai singoli avvisi.

I relativi oneri finanziari graveranno sulle risorse del P.O.R. 2007/2013 obiettivo operativo 5.1.3.6.

8. CONTROLLI

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla legge regionale, l'Amministrazione regionale dispone in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, mirate alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria o dal confidi, in seno all'istanza di riconoscimento dei relativi statuti.

Tali controlli sono eseguiti direttamente mediante i dipendenti aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso

L'Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 10% dei confidi riconosciuti), predisposto annualmente dal dipartimento finanze e credito. Ove necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uopo autorizzate.

L'Amministrazione, preliminarmente all'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale, procederà all'acquisizione a campione delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati anche in sede di riconoscimento.

Il negativo riscontro (totale o parziale) in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese e/o la violazione degli obblighi delle presenti direttive e delle norme richiamate dalle stesse verificati anche in sede di attività ispettiva, comporterà l'adozione del provvedimento di sospensione del riconoscimento dello statuto da adottarsi con le modalità di cui al paragrafo 3, fatte salve le norme amministrative e penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.

In tal caso il consorzio verrà invitato a produrre entro i termini indicati dall'ufficio, e comunque non superiori a 90 giorni dalla notifica della richiesta stessa, gli atti e/o le documentazioni finalizzati a comprovare il contenuto delle attestazioni e/o delle dichiarazioni rese.

In caso di mancato o parziale riscontro l'Amministrazione regionale adotterà con le modalità di cui al paragrafo 3 il provvedimento di definitiva revoca, fatte salve le norme amministrative e penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.

I confidi avranno cura di trasmettere copia dei verbali delle sedute del collegio sindacale e di eventuali criticità segnalate al consorzio dalla Banca d'Italia, entro i successivi 30 giorni.

Nell'ambito dell'attività di istruttoria e di controllo, l'Amministrazione regionale darà attuazione a quanto previsto negli eventuali protocolli di intesa sottoscritti con gli uffici territoriali del Governo ed inoltre, prima dell'erogazione del contributo spettante, procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui all'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni.

9. BILANCIO

Preliminarmente, fermo restando quanto previsto da specifiche norme che consentono ai Consorzi fidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, si precisa, che le somme erogate dalla Regione siciliana sono comunque, sottoposte al controllo dell'ente pubblico erogante e che non decade, da parte dei confidi, l'obbligo di tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venute meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura del bilancio, che dovrà essere redatto in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che il bilancio dovrà contenere espressamente la voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili", dove vengono classificati i contributi di enti pubblici finalizzati all'incremento del fondo rischi, i versamenti dei soci a titolo definitivo e gli accantonamenti di utili destinati a coprire il rischio generico sulle garanzie in essere. In nota integrativa dovrà essere esplicitata la composizione della voce 141 con particolare riferimento all'ammontare delle somme regionali ed i relativi interessi maturati.

Le somme versate dai soci a fronte delle garanzie concesse, per le quali sussiste l'obbligo di restituzione a seguito dell'estinzione del finanziamento ricevuto, dovranno essere allocate nell'apposita voce di bilancio 111 "Depositi cauzionali soci".

Soltanto la voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili" concorrerà alla formazione del patrimonio netto.

Nei conti d'ordine devono essere allocate: alla voce 10 tutte le garanzie rilasciate alla banca o agli istituti finanziatori per la percentuale a carico del confidi; alla voce 11 le garanzie ricevute da soci o da enti di secondo grado, a copertura di obbligazioni assunte dalla cooperativa.

Nel caso di confidi di cui all'art. 107 T.U.B. si farà riferimento alle corrispondenti voci secondo lo schema di bilancio previsto per tali intermediari.

Nella relazione del CdA allegata al bilancio dovranno essere, altresì, indicati i dati riportati nelle tabelle di seguito schematizzate:

Tabella 1

Importi (euro) relativi al singolo anno	Anno n-1	Anno n	Differenza
Richiesto			
Finanziato			
Garantito			
Controgarantito			

Tabella 2

Numero pratiche	Anno n-1	Anno n	Differenza
Deliberate			
Concesse			
Ritirate			
Controgarantite			

Tabella 3

	Anno n-1	Anno n	Differenza
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale (euro)			

Tabella 4

	Anno n-1	Anno n	Differenza
Numero pratiche garantite			
Numero pratiche controgarantite			

Tabella 5

	Anno n-1	Anno n	Differenza
Importo totale garantito			
Importo totale controgarantito			

Tabella 6

	Anno n-1	Anno n	Differenza
Ammontare fondo rischi			
Escussioni			

Tabella 7

Numero imprese	Anno n-1	Anno n	Differenza
Artigianato			
Commercio			
Industria			

Tabella 8

MOVIMENTI FONDI INDISPONIBILI C/BANCHE

Banche	Fondi indisponibili al 31/12		Movimenti				Fondi indisponibili al 31/12		Totale
	Per rischi in garanzia	Per rischi in sofferenza	Trasferimenti a sofferenza	Prelievi definitivi	Recuperi (*)	Incrementi	Rischi in garanzia	Rischi in sofferenza	
A									
B									
C									
D									
<i>Totale</i>									

(*) Somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano corrispondenza nella voce del passivo fondi rischi di garanzia. Eventuali differenze troveranno corrispondenza in altre poste del passivo.

Tabella 9

MOVIMENTI FONDI RISCHI DI GARANZIA

Origine	Saldo 31/12/XX	Incrementi	Utilizzi (*)	Saldo 31/12/X+I
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Contributi della Regione siciliana				
Interessi maturati				
Interessi maturati sulla quota di pertinenza regionale				
Altri				
<i>Totale</i>				

(*) La quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Tabella 10

MOVIMENTI MONTE FIDEIUSSIONI

Origine	Saldo 31/12/XX	Incrementi	Utilizzi (*)	Saldo 31/12/X+I
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Altri				
<i>Totale</i>				

(*) La quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Tabella 11

DETTAGLIO CREDITO VS SOCI O CONSORZIATI

Origine	Totale 31/12/XX	Importi scadenza da 3 mesi ad 1 anno	Importi scadenza > 1 anno fino a 5 anni	> 5 anni	Totale 31/12/X+I
Crediti per prestazioni					
Crediti per contributi annuali					
Altri crediti					
Crediti per prestiti					
Crediti per interventi in garanzia					
<i>Totale</i>					

Il bilancio dovrà essere trasmesso in copia conforme all'originale, autenticato in ogni pagina dal legale rappresentante del confidi, entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso, e dovrà contenere:

— relazione annuale del CdA contenuta nel bilancio del confidi dalla quale si evinca il rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili nonché la consistenza dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale al 31 dicembre dell'ultimo esercizio finanziario. Da tale relazione dovrà evincersi l'elenco nominativo delle aziende che fruiscono delle integrazioni regionali nonché il posizionamento bancario di tali somme che dovranno avere una contabilità separata riscontrabile con gli istituti di credito e che potranno essere investite esclusivamente in titoli di stato o titoli comunque garantiti dallo Stato. La stessa relazione dovrà inoltre evidenziare l'eventuale restituzione ai soci della quota di fondo rischi su cui insisteva la quota di integrazione regionale;

— relazione sul pagamento effettuato dell'agevolazione sul conto interessi corrisposto alle imprese credito con le allegate documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento entro 60 giorni dell'avvenuto trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro il 90° giorno dall'avvenuto trasferimento della somma da parte della Regione.

Si fa presente, inoltre, che tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.

Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale n. 21/9/2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

10. CONVENZIONI

L'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 20 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005, è autorizzata ad affidare ai confidi, in regime di convenzioni, lo svolgimento delle attività relative alla concessione delle agevo-

lazioni previste. Nelle convenzioni appositamente stipulate con i confidi, infatti, dovranno essere disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

11. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E PROCEDURE DI RECUPERO

Le procedure di recupero dovranno essere differenziate secondo le tipologie di finanziamento ed esattamente:

Per i finanziamenti rateali

In caso di inadempimento, relativo al rimborso del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà della perdita attribuita al fondo, comprensiva degli interessi maturati nel periodo decorrente fino ai 12 mesi successivi al verificarsi dell'inadempimento, termine, quest'ultimo, inteso come scadenza della prima rata/canone rimasta/o insoluta/o.

Per i finanziamenti non rateali

In caso di inadempimento relativo al rimborso del finanziamento non rateale, intendendosi con tale termine l'utilizzo di somme eccedenti il fido concesso dalla banca all'impresa beneficiaria per un periodo non superiore a mesi tre, e comunque in caso di revoca, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà del capitale entro fido ed i relativi interessi maturati a quella data.

Disposizioni generali

Per i finanziamenti assistiti da garanzia dei confidi, cogarantiti o controgarantiti con fondi regionali, nazionali o comunitari l'Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, applica analoghe disposizioni operative, tempo per tempo vigenti, diramate dal MCC, gestore del fondo di garanzia per le PMI, istituito ai sensi

della legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) e successive disposizioni attuative cui i confidi dovranno attenersi.

(1) Comunicazione della Commissione.

2. Applicabilità dell'art. 87, paragrafo 1

2.1. Osservazioni generali

L'art. 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 20 giugno 2008 IT *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 155/11.

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

2.2. Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario, come precisato al punto 2.1., l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finan-

ziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.

2.3. Aiuti concessi al mutuante

2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.

(2) a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.

Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).

Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) La garanzia non assiste più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito.

La commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuatanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. 20 giugno 2008 IT *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 155/13.

(2010.26.1984)039

DECRETO 21 giugno 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Viste le delibere CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, concernenti la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-rifinanziamento legge n. 208/1998 triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61) e periodo 2004/2007 (legge finanziaria 2004) con cui vengono assegnate al Ministero degli affari esteri risorse complessive pari a 28 milioni di euro per il finanziamento di un "programma di sostegno alla cooperazione regionale", di cui 5 milioni di euro assegnati al Formez e destinati ad azioni di sistema;

Considerato che in data 24 novembre 2005, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il protocollo d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e le Regioni/Province autonome, che definisce le modalità di utilizzo della somma di 23 milioni di euro a valere sulle risorse CIPE, assegnate al MAE per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione regionale ed attribuiti al MAE - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ripartendo dette risorse tra due programmi, Mediterraneo e Balcani, rispettivamente per un valore di 15 milioni di euro e 8 milioni di euro;

Visto l'Accordo di programma quadro "Programma di sostegno alla cooperazione regionale - Paesi dei Balcani", sottoscritto in data 2 dicembre 2005 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e la Regione Sardegna, responsabile dell'attuazione del Programma;

Considerato che, la relazione tecnica allegata all'APQ Balcani individua cinque prioritarie linee di intervento macrotematiche, fra cui la linea di intervento 2.3 "ambiente e sviluppo sostenibile", sotto la responsabilità di una Regione capofila;

Considerato che, la medesima relazione tecnica individua come responsabile unica per la linea di intervento 2.3 "ambiente e sviluppo sostenibile" la Regione Basilicata;

Vista la delibera di Giunta regionale della Regione siciliana n. 329 dell'8 agosto 2007, con la quale si condivide la proposta prot. n. 1379 del 17 luglio 2007 dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) in ordine alla adesione al richiamato Programma di sostegno alla cooperazione regionale, si conferma la partecipazione della Regione ai progetti integrati del programma medesimo, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 14 dicembre 2006, e si approva in via definitiva la partecipazione, in qualità di soggetti attuatori, dei dipartimenti e delle agenzie regionali indicati nell'elenco allegato (all. n. 2) alla citata nota n. 1379/2007;

Vista la nota n. 53/09 del 12 gennaio 2009 dell'Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) con la quale vengono delineati gli adempimenti per l'avvio delle attività progettuali per gli enti attuatori siciliani e relative quote APQ Med e Balcani;

Vista la convenzione stipulata il 3 novembre 2009, a seguito della citata delibera della Giunta regionale n. 329/2007, dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - settore osservatorio delle acque (oggi dipartimento regionale rifiuti e acque ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2008) in qualità di ente realizzatore nell'ambito del progetto integrato RISMED, nella parte di PI di sua competenza esecutiva - nell'ambito della linea 2.3 Mediterraneo - RISMED subprogetto 3 - Wall, avente come oggetto "la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulle risorse CIPE", con la quale, in particolare, si conviene che per l'attuazione delle attività progettuali attribuite alla Regione siciliana, al predetto dipartimento acqua e rifiuti viene assegnato un contributo a valere sui fondi CIPE per un ammontare massimo di euro 207.184,00, della somma di euro 11.719,72 (contributo in cash, garantiti dalla Regione siciliana) e della somma di euro 23.439,43 (contributo in kind a carico dell'ente realizzatore);

Visto l'articolo 5 della predetta convenzione, che prevede che l'OICS eroghi all'ente realizzatore, a titolo di anticipo, la somma di euro 41.436,80, al netto della quota OICS e del coordinamento, pari al 20% del contributo CIPE, previa autorizzazione della Regione capofila ed entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della citata convenzione;

Visto il decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione concernente l'erogazione della quota di cofinanziamento regionale agli accordi di programmi quadro "Balcani" e "Mediterraneo", che prevede, in particolare, che il cofinanziamento regionale sarà erogato, attraverso l'OICS, in tre soluzioni a seguito di richiesta formulata dall'OICS sulla base di convenzioni firmate dalla stessa con gli enti attuatori;

Vista la nota prot. n. 19385 del 28 maggio 2010, con cui il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - settore osservatorio delle acque chiede, in qualità di soggetto attuatore del richiamato progetto integrato "RISMED, subprogetto 3 - Wall", l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso di un capitolo di spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto medesimo;

Considerato che la somma di euro 41.436,80, pari al 20% del contributo CIPE, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della predetta convenzione, risulta effettivamente versata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - settore osservatorio delle acque (oggi dipartimento regionale rifiuti e acqua ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2008) nell'esercizio finanziario 2009 con il bonifico effettuato in data 17 novembre 2009);

Considerato che l'ex ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale - individuato dalla predetta delibera di Giunta n. 329/2007 quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le linee di intervento di cui la Regione siciliana è capofila e quale membro del Gruppo tecnico del monitoraggio (GTM) - con D.D./USCS n. 96 del 28 dicembre 2006, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 29 dicembre 2006 al n. 24, nel bilancio della Regione - capitolo 100328 - ha provveduto ad impegnare la somma di euro 400.000,00 per assicurare il cofinanziamento diretto ai programmi di sostegno alla cooperazione regionale "Paesi del Mediterraneo" e "Paesi dei Balcani";

Ritenuto, per quanto sopra precisato, di provvedere, onde consentire l'avvio degli interventi di competenza del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti previsti nel progetto integrato RISMED - subprogetto 3 - Wall (Linea 2.3 A.P.Q. Mediterraneo), ad iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 l'importo di euro 175.747,20, quale somma destinata al predetto progetto integrato a valere sui fondi CIPE assegnati al Ministero degli affari per il finanziamento di "programmi di sostegno alla cooperazione regionale", riservandosi di provvedere alla iscrizione della somma di euro 11.719,72, quale cofinanziamento regionale, a seguito della integrazione della citata convenzione tra il dipartimento regionale interventi strutturali e l'OICS in ordine alle modalità di erogazione della quota regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione, e di provvedere alla iscrizione della somma corrispondente al 20% del contributo CIPE, ad avvenuto versamento dalla contabilità dell'Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque al bilancio regionale a seguito delle operazioni di liquidazione della già citata agenzia previste dalla citata legge regionale n. 19/2008;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693/10, le necessarie variazioni onde consentire l'attivazione degli interventi su menzionati;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore per l'economia n. 693/2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni competenza
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Trasferimenti in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.6.1	- <i>Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti</i>	+ 175.747,20
di cui al capitolo		
4961	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi di sostegno alla cooperazione regionale "Paesi dei Balcani" e "Paesi del Mediterraneo"	+ 175.747,20
	Codici: 021506 - 11 - V	
	Del. CIPE n. 17/2003;	
	Del. CIPE n. 83/2003;	
	Del. CIPE n. 20/2004.	
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 5.2.2.6.56	- <i>Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale</i>	+ 175.747,20
di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)	
643903	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per il "programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Paesi dei Balcani occidentali"	+ 175.747,20
	Codici: 260103 - 04.07.99 - V	
	Del. CIPE n. 17/2003;	
	Del. CIPE n. 83/2003;	
	Del. CIPE n. 20/2004.	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.25.1883)017

DECRETO 21 giugno 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2010 prevista dall'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Viste le delibere CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, concernenti la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate-rifinanziamento legge n. 208/1998 triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61) e periodo 2004/2007 (legge finanziaria 2004) con cui vengono assegnate al Ministero degli affari esteri risorse complessive pari a 28 milioni di euro per il finanziamento di un "programma di sostegno alla cooperazione regionale", di cui 5 milioni di euro assegnati al Formez e destinati ad azioni di sistema;

Considerato che in data 24 novembre 2005, la conferenza Stato-Regioni ha approvato il protocollo d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e le Regioni/Province autonome, che definisce le modalità di utilizzo della somma di 23 milioni di euro a valere sulle risorse CIPE, assegnate al MAE per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione regionale ed attribuite al MAE - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ripartendo dette risorse tra due programmi, Mediterraneo e Balcani, rispettivamente per un valore di 15 milioni di euro e 8 milioni di euro;

Visto l'Accordo di programma quadro "programma di sostegno alla cooperazione regionale - Paesi del Mediterraneo", sottoscritto in data 2 dicembre 2005 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e la Regione Sardegna, responsabile dell'attuazione del programma;

Considerato che, la relazione tecnica allegata all'APQ Mediterraneo individua cinque prioritarie linee di intervento macrotematiche, fra cui la linea di intervento 2.3 "ambiente e sviluppo sostenibile", sotto la responsabilità di una Regione capofila;

Considerato che, la medesima relazione tecnica individua come responsabile unica per la linea di intervento 2.3 "ambiente e sviluppo sostenibile" la Regione Basilicata;

Vista la delibera di Giunta regionale della Regione siciliana n. 329 dell'8 agosto 2007, con la quale si condivide la proposta prot. n. 1379 del 17 luglio 2007 dell'ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) in ordine alla adesione al richiamato programma di sostegno alla cooperazione regionale, si conferma la partecipazione della Regione ai progetti integrati del programma medesimo, approvati dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 14 dicembre 2006, e si approva in via definitiva la partecipazione, in qualità di soggetti attuatori, dei dipartimenti e delle agenzie regionali indicati nell'elenco allegato (all. n. 2) alla citata nota n. 1379/2007;

Vista la nota n. 53/09 del 12 gennaio 2009 dell'ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) con la quale vengono delineati gli adempimenti per l'avvio delle attività progettuali per gli enti attuatori siciliani e relative quote APQ Med e Balcani;

Vista la convenzione stipulata il 3 novembre 2009, a seguito della citata delibera della Giunta regionale n. 329/2007, dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - settore osservatorio delle acque (oggi dipartimento regionale rifiuti e acque ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 19/2008) in qualità di ente realizzatore nell'ambito del progetto integrato RISMED, nella parte di PI di sua competenza esecutiva - nell'ambito della linea 2.3 Mediterraneo - RISMED subprogetto 3 - Wall, avente come oggetto "la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulle risorse CIPE", con la quale, in particolare, si conviene che per l'attuazione delle attività progettuali attribuite alla Regione siciliana, al predetto dipartimento acqua e rifiuti viene assegnato un contributo a valere sui fondi CIPE per un ammontare massimo di euro 207.184,00, della somma di euro 11.719,72 (contributo cash, garantiti dalla Regione siciliana) e della somma di euro 23.439,43 (contributo in kind a carico dell'ente realizzatore);

Visto l'articolo 5 della predetta convenzione, che prevede che l'OICS eroghi all'ente realizzatore, a titolo di anticipo, la somma di euro 41.436,80, al netto della quota OICS e del coordinamento, pari al 20% del contributo CIPE, previa autorizzazione della Regione capofila ed entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della citata convenzione;

Visto il decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione concernente l'erogazione della quota di cofinanziamento regionale agli accordi di programmi quadro "Balcani" e "Mediterraneo", che prevede, in particolare, che il cofinanziamento regionale sarà erogato, attraverso l'OICS, in tre soluzioni a seguito di richiesta formulata dall'OICS sulla base di convenzioni firmate dalla stessa con gli enti attuatori;

Vista la nota prot. n. 19385 del 28 maggio 2010, con cui il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti - settore osservatorio delle acque chiede, in qualità di soggetto attuatore del richiamato progetto integrato "RISMED, subprogetto 3 - Wall", l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso di un capitolo di spesa per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto medesimo;

Considerato che, la somma di euro 41.436,80, pari al 20% del contributo CIPE, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della predetta convenzione, risulta effettivamente versata all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque - settore osservatorio delle acque (oggi dipartimento regionale rifiuti e acque ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2008) nell'esercizio finanziario 2009 con il bonifico effettuato in data 17 novembre 2009;

Considerato che l'ex ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale - individuato dalla predetta delibera di Giunta n. 329/2007 quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le linee di intervento di cui la Regione siciliana è capofila e quale membro del gruppo tecnico del monitoraggio (GTM) - con D.D./USCS n. 96 del 28 dicembre 2006, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 29

dicembre 2006 al n. 24, nel bilancio della Regione - capitolo 100328 - ha provveduto ad impegnare la somma di euro 400.000,00 per assicurare il cofinanziamento diretto ai programmi di sostegno alla cooperazione regionale "Paesi del Mediterraneo" e "Paesi dei Balcani";

Ritenuto, per quanto sopra precisato, di provvedere, onde consentire l'avvio degli interventi di competenza del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti previsti nel progetto integrato RISMED - subprogetto 3 - Wall (Linea 2.3 A.P.Q. Mediterraneo), ad iscrivere nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2010 l'importo di euro 175.747,20, quale somma destinata al predetto progetto integrato a valere sui fondi CIPE assegnati al Ministero degli affari per il finanziamento di "programmi di sostegno alla cooperazione regionale", riservandosi di provvedere alla iscrizione della somma di euro 11.719,72, quale cofinanziamento regionale, a seguito della integrazione della citata convenzione tra il dipartimento regionale interventi infrastrutturali e l'OICS in ordine alle modalità di erogazione della quota regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione, e di provvedere alla iscrizione della somma corrispondente al 20% del contributo CIPE, ad avvenuto versamento dalla contabilità dell'agenzia regionale dei rifiuti e delle acque al bilancio regionale a seguito delle operazioni di liquidazione della già citata agenzia previste dalla citata legge regionale n. 19/2008;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 693/10, le necessarie variazioni onde consentire l'attivazione degli interventi su menzionati;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 693/2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni competenza (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	2 - Entrate in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Trasferimento in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.6.1	- <i>Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti</i>	+ 175.747,20
di cui al capitolo		
4961	Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi di sostegno alla cooperazione regionale "Paesi dei Balcani" e "Paesi Mediterraneo"	+ 175.747,20
	Codici: 021506 - 11 - V Del. CIPE n. 17/2003; Del. CIPE n. 83/2003; Del. CIPE n. 20/2004.	
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 5.2.2.6.56	- <i>Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale</i>	+ 175.747,20
di cui al capitolo		
	(Nuova istituzione)	
643903	Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma quadro per il "programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Paesi del Mediterraneo"	+ 175.747,20
	Codici: 260103 - 04.07.99 - V Del. CIPE n. 17/2003; Del. CIPE n. 83/2003; Del. CIPE n. 20/2004.	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 15 giugno 2010.

Modifica del decreto 16 aprile 2010, concernente piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido e/o micro-nido comunali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l'istituzione del servizio di asili nido in Sicilia;

Vista la legge regionale n. 22/86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del 28 maggio 1987 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

Vista la legge regionale n. 10/03, che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell'azione di sviluppo di servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;

Visto l'art. 1, comma 1250, della legge n. 296/06 che istituisce il fondo per le politiche della famiglia;

Visto l'art. 1, commi 1259 e 1260, della stessa legge 296/06 che prevede la definizione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono, tra l'altro, gli asili nido;

Visto il decreto n. 3522 S6 del 16 novembre 2007 successivamente integrato dal decreto n. 3452 del 16 ottobre 2008 e dal decreto n. 4014 dell'11 novembre 2008 con il quale è approvato il piano straordinario per lo sviluppo del piano integrato dei servizi educativi per la prima infanzia nella Regione siciliana;

Visto il decreto n. 4025 del 18 novembre 2008, con il quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la selezione di progetti volti alla realizzazione o implementazione del servizio di asilo nido o micro nido comunale e di asilo nido o micro-nido aziendale;

Visto il decreto 2034 del 6 ottobre 2009 con il quale, inoltre, sono stati approvati gli allegati "E" e "F", parti integranti al succitato provvedimento, contenenti le graduatorie delle istanze presentate ai sensi dei due avvisi sopra citati, rispettivamente per le iniziative comunali pubbliche e per quelle aziendali, ritenute quindi ammissibili a contributo;

Visto il decreto n. 689 del 13 aprile 2010 con il quale è stato riapprovato l'allegato "F", parte integrante del decreto n. 2034 del 6 ottobre 2009, così come modificato ed integrato con l'inserimento delle due iniziative ammissibili presentate a suo tempo dalla società cooperativa sociale "Solidarietà" a.r.l. di Palermo e la società cooperativa sociale "Futura" a.r.l. di Messina;

Visto il decreto n. 770 del 16 aprile 2010, vistato dalla ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 con presa nota n. 181 del 19 aprile 2010, con il quale è approvato il piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido e/o micro-nido comunali di cui agli allegati elenchi A e B parti integranti del succitato decreto con le modalità

in premessa riportate secondo le direttive approvate con decreto n. 4025 del 18 novembre 2008, nei limiti delle risorse finanziarie relative al fondo di cui alla legge n. 296/2006;

Visto il decreto n. 782 del 20 aprile 2010, vistato dalla ragioneria centrale ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 al n. 21 del 20 aprile 2010 con il quale è stato disposto l'impegno sul cap. 183316 per l'esercizio in corso della somma complessiva di € 35.858.622,78 ai fini della copertura finanziaria del piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido c/o micro nido comunali approvato con il suddetto decreto n. 770 del 16 aprile 2010:

- Preso atto che nell'allegato "A" del succitato decreto n. 770/2010 per l'iniziativa del comune di Castell'Umberto numero di graduatoria 48 è stata erroneamente inserita alla voce "contributo ammissibile per lavori e forniture" la somma di € 512.000,00 e non di € 456.000,00 così come evincibile dal quadro economico della spesa presente in progetto al netto del cofinanziamento;

Vista la nota prot. n. 45/10 del 19 maggio 2010 con la quale la Cooperativa sociale Solidarietà di Palermo, inserita nell'allegato "B" del succitato decreto n. 770/2010 tra gli ammessi a contributo per le iniziative aziendali, ha richiesto l'ammissione a contributo della somma di € 22.164,94 per spese di progettazione, inserite nel quadro economico nella richiesta originaria e non indicati quale somme oggetto di contributo nel suddetto allegato;

Considerato che, effettivamente, il suddetto importo è stato erroneamente omissso nel calcolo del contributo e quindi non riportato nella tabella di cui all'allegato "B";

Ritenuto, quindi, di dover modificare l'allegato "A" per l'iniziativa del comune di Castell'Umberto per la voce "contributo ammissibile per lavori e forniture" e l'allegato "B" per l'iniziativa della Cooperativa sociale Solidarietà di Palermo per la medesima voce per l'importo complessivo di € 299.176,78 comprensivo della somma a suo tempo omisssa per spese di progettazione;

Visto il bilancio regionale es. fin. 2010;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa è disposta la modifica dell'allegato "A" al decreto n. 770 del 16 aprile 2010 per la iniziativa del comune di Castell'Umberto alla voce "contributo ammissibile per lavori e forniture" dove al posto di € 512.000,00 leggasi € 456.000,00 ed alla voce "contributo totale (1 anno)" dove al posto di € 568.000,00 leggasi € 512.000,00.

Art. 2

È disposta la modifica dell'allegato "B" al decreto n. 770 del 16 aprile 2010, per l'iniziativa della cooperativa sociale Solidarietà di Palermo alla voce "contributo ammissibile per lavori e forniture" dove al posto di € 277.011,84 leggasi € 299.176,78 ed alla voce "contributo totale (1 anno)" dove al posto di € 412.011,84 leggasi € 434.176,78.

Art. 3

Ai fini della copertura finanziaria della modifica apportata con il presente decreto si utilizzerà la disponibilità derivante dall'impegno assunto con il decreto n. 782 del 20 aprile 2010, rimodulando la ripartizione delle somme occorrenti per le due distinte iniziative di cui agli allegati "A" e "B" e precisamente € 3.080.211,32 per il

finanziamento degli asili nido e dei micro-nido aziendali nei luoghi di lavoro per le spese afferenti i lavori, le forniture e lo start up primo anno di gestione ed € 32.778.411,46 per la realizzazione e/o il potenziamento degli asili nido e micro-nido comunali, per una somma complessiva di € 35.858.622,78.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza ai sensi dell'art. 62 della legge regionale n. 10/99 e pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2010.

DI LIBERTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 17 giugno 2010 al n. 312.

(2010.25.1908)012

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 11 maggio 2010.

Determinazione del nuovo limite massimo di intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, che all'art. 33 prevede la revisione annuale del limite massimo d'intervento in rapporto all'aumento del costo di costruzione determinato in base alla legislazione vigente;

Vista la legge regionale 30 maggio 1984, n. 37;

Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Visto il proprio decreto 13 novembre 2000, n. 2322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2000, con il quale il limite massimo di intervento ammissibile a contributo, fissato per i beneficiari delle agevolazioni previste dalle leggi statali sulla casa, è stato determinato in € 71.271,05, elevato ulteriormente a € 74.886,25 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa e a € 78.501,45 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Visto il proprio decreto 23 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 10 agosto 2007, con il quale è stato rideterminato il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione;

Vista la propria circolare 12 maggio 2005, prot. n. 716, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 31 luglio 2005, con la quale sono state impartite prescrizioni tecniche relative ai nuovi massimali di costo;

Visto il decreto dell'8 agosto 2008 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 5 settembre 2008, con il quale il limite massimo d'intervento previsto per le agevolazioni da concedere ai sensi delle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77 è stato elevato a € 108.000,00 per ogni alloggio da elevare

ulteriormente a € 112.000,00 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a € 118.000,00 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori e per gli immobili ricadenti nel centro storico è fissato in € 139.000,00 per ogni alloggio;

Ritenuto di applicare il sopraccitato limite massimo d'intervento per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78, in misura proporzionale alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95);

Considerato che, in relazione alla superficie utile massima dell'alloggio (mq. 95), il limite massimo d'intervento è determinato in € 93.272,80 da elevare ulteriormente a € 96.727,30 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa e a € 101.909,10 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori;

Ritenuto di dovere aggiornare il limite massimo di intervento ammissibile a contributo per i benefici delle agevolazioni delle leggi statali sulla casa;

Decreta:

Art. 1

Per i programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata di cui alla legge n. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, il limite massimo di intervento è determinato in € 93.272,80 da elevare ulteriormente a € 96.727,30 per alloggi di cooperative a proprietà indivisa ed a € 101.909,10 per gli alloggi di cooperative a proprietà divisa o indivisa da realizzarsi nelle isole minori. A tali limiti non si applica alcuna maggiorazione.

Art. 2

L'entità dei mutui integrativi da concedere agli operatori che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sarà determinata in ragione diretta delle sole opere ancora da realizzare.

Art. 3

Il mutuo concedibile, nell'ambito dei limiti di cui all'art. 1, non potrà superare l'importo relativo al costo effettivo dell'opera o il prezzo di prima cessione convenzionata con l'amministrazione comunale interessata.

Art. 4

Le istanze formulate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 37/84, per la determinazione o rideterminazione del limite massimo d'intervento dovranno essere inoltrate, corredate dai seguenti allegati:

1) certificato rilasciato dal direttore dei lavori con firma autenticata a norma di legge, attestante che i lavori di costruzione degli alloggi di cui si chiede il finanziamento integrativo sono in corso alla data di presentazione dell'istanza, nonché le opere eseguite e quelle da eseguire;

2) documentazione relativa alle erogazioni effettuate dall'istituto mutuante sino alla data dell'istanza;

3) nell'ipotesi di lavori in corso d'esecuzione oltre il termine fissato per le cooperative nel contratto di appalto e per le imprese nella concessione edilizia, una relazione dell'operatore istante, con firma autenticata a norma di legge, contenente le motivazioni della ritardata ultimazione dei lavori con allegata la documentazione comprovante le giustificazioni addotte per tale ritardo;

4) (per le cooperative edilizie) copia autentica del contratto di appalto e degli eventuali atti aggiuntivi con gli estremi di registrazione fiscale per accertare il costo dell'opera appaltata ed il tempo di esecuzione dei lavori. Occorre, altresì, allegare il conteggio analitico del costo effettivo dell'opera con la copia conforme di tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute o da sostenere (spese tecniche, indagini geologiche, acquisizione area, oneri di urbanizzazione, oneri promozionali, tasse interessi di preammortamento, spese bancarie, spese notarili, ecc.);

5) attestato o certificato di revisione ordinario in corso di validità;

6) (per le imprese) copia autentica della convenzione stipulata con il comune in cui sia indicato il prezzo di prima cessione;

7) certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) attestante gli adempimenti contributivi;

8) quadro tecnico economico dell'intervento con i costi aggiornati ai valori vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 5

La domanda per la concessione del mutuo integrativo può essere avanzata dagli operatori contesualmente alla richiesta del mutuo principale, omettendo, in tal caso, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.

Art. 6

Per stabilire la percentuale dei lavori non ancora realizzata occorrerà produrre, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana:

1) relazione sottoscritta dall'operatore e dal direttore dei lavori e con firma autenticata a norma di legge, da cui si evinca lo stato di avanzamento dei lavori, le opere realizzate e quelle eseguite successivamente alla suddetta data;

2) documentazioni giustificative (stati d'avanzamento, erogazioni bancarie, fatture, ecc.).

Art. 7

L'emissione del provvedimento assessoriale di concessione del contributo integrativo rimane subordinata, altresì, all'esistenza, al momento in cui verrà emesso, della relativa disponibilità nel capitolo di bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e mobilità per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 9

Il decreto n. 411 del 18 marzo 2010 è annullato.

Palermo, 11 maggio 2010.

GENTILE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 21 maggio 2010 al n. 177.

(2010.25.1820)048

DECRETO 29 giugno 2010.

Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 3 del 20 gennaio 2010;

Visto il decreto n. 4 del 20 gennaio 2010;

Visto il D.P. n. 214/Area 1/SG del 26 aprile 2010;

Visto il D.P. n. 249 del 21 maggio 2010;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia del giorno 8 marzo 2010, sono state ripartite le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 sopra citato;

Considerato che, con detto riparto, sono stati assegnati alla Regione siciliana € 27.834.084,28;

Considerato che, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ha ritenuto di concentrare le risorse disponibili sugli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) "Programmi integrati" ed alla lettera c) "promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati";

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione e alla pubblicazione dell'avviso pubblico "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";

Decreta:

Art. 1

È approvato ed emanato il bando pubblico, che fa parte integrante del presente decreto, relativo al "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 29 giugno 2010.

FALGARES

Allegato**BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER I "PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ"****Art. 1**
Finalità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa", previsto dall'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con tale decreto, in particolare all'art. 1, vengono individuate le linee di intervento su cui il piano è articolato e nei successivi articoli vengono indicate sia la dotazione finanziaria di alcune di tali linee che le modalità di attuazione.

3. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità indice il presente bando al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lettera e) "Programmi integrati" ed alla lettera c) "promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati".

4. I programmi integrati sono programmi attuati con il concorso di risorse pubbliche e private e sono caratterizzati dalla presenza di una quota di edilizia sociale e/o da una quota di edilizia privata, da diverse tipologie di interventi e da una pluralità di funzioni: il tutto a garantire il superamento della monofunzionalità delle città e la coesistenza di classi sociali differenti e di molteplici destinazioni d'uso. Gli stessi programmi integrati sono finalizzati alla rigenerazione delle città, luoghi interni alla città consolidata o periferie urbane, rese marginali dal decadimento dei processi di sviluppo, generante problemi di degrado fisico, sociale ed economico. Tali programmi consentiranno la riqualificazione dell'ambiente urbano costruito, mediante il risanamento del patrimonio edilizio esistente e quindi con l'incremento degli alloggi a canone sostenibile da offrire al mercato, la riqualificazione degli spazi pubblici, la riorganizzazione urbanistica, il miglioramento della qualità della vita mediante l'offerta di servizi strutturali ed infrastrutturali in grado di favorire l'inclusione sociale, la qualità ambientale e l'occupazione.

Art. 2
Dotazione finanziaria

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto ministeriale del giorno 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010, registro n. 3, foglio n. 346, ha attribuito alla Regione siciliana la somma complessiva di € 27.834.084,28 per le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con il DPCM 16 luglio 2009.

2. Al finanziamento del programma potranno confluire ulteriori risorse, messe a disposizione dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, nonché dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e/o da altre fonti.

Art. 3
Soggetti attuatori

1. I programmi integrati sono promossi dai comuni e attuati dagli stessi, anche in concorso con altri Enti pubblici e/o da enti da essi vigilati e soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni), individuate mediante procedure di selezione, mediante specifici accordi con lo stesso comune proponente, adottati in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

Art. 4
Caratteristiche dei programmi integrati

1. Introdotti dall'art. 16 della legge n. 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, i programmi integrati possono definirsi come strumenti pianificatori che riguardano in tutto o in parte zone edificate, ovvero zone di nuova edificazione e devono prevedere obbligatoriamente interventi finalizzati alla riqualificazione urbana delle zone oggetto dell'intervento e edilizia residenziale, anche privata, in grado di soddisfare le esigenze sociali e garantire una perfetta coerenza con le nuove esigenze di sviluppo urbano.

2. In particolare, detti programmi hanno l'obiettivo di contribuire alla ricottura urbanistica delle zone oggetto dell'intervento, mediante la riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione di tutte quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per evitare una marginalizzazione sociale delle aree interessate, nonché la realizzazione di alloggi di

carattere sociale – anche e soprattutto da parte di operatori privati – fermo restando il vincolo della locazione di cui al seguente art. 5.

3. I programmi integrati sono attuati obbligatoriamente con il concorso di risorse pubbliche e private e devono comprendere interventi di edilizia abitativa e interventi di riqualificazione. In particolare:

- interventi a carattere edilizio (incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere sul mercato e da locare alle categorie "svantaggiate" previste dall'art.11 della legge n. 133/2008, ma anche alloggi privati);
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo, per categorie sociali svantaggiate;
- interventi conservativi e/o di recupero del patrimonio edilizio e di pregio architettonico, mediante eventuale rifunzionalizzazione delle strutture da destinare ad uso collettivo;
- interventi infrastrutturali, in particolare per la viabilità necessaria alla accessibilità alle aree a traffico limitato, strade a servizio della residenza, percorsi protetti ciclo-pedonali, riduzione delle barriere architettoniche;
- interventi a carattere economico, mirati alla rivitalizzazione economico-produttiva dell'area e all'insediamento di nuove attività artigianali, commerciali, culturali, turistico ricettive finalizzate allo sviluppo locale integrato, se conformi agli strumenti urbanistici, iniziative tutte in grado di creare nuovi posti di lavoro.

4. Sono inoltre elementi essenziali gli interventi finalizzati alla promozione di iniziative atte a incentivare l'utilizzo delle risorse naturali e a garantirne un uso efficiente ed efficace (aria, acqua, energia, l'uso delle aree dismesse, etc...).

5. Gli alloggi realizzati e/o recuperati da operatori privati, per i quali sarà richiesto il contributo, andranno comunque locati a canone agevolato, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato/calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente nella Regione siciliana, per una durata non inferiore a 25 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Laddove le parti sociali non abbiano raggiunto un accordo locale per fissare il livello del canone concordato, il così detto canone speciale (comma 114, art. 3, legge n. 350/2003) non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio.

6. Le proposte presentate dai Comuni e gli interventi in esse contenuti devono essere congruenti con le caratteristiche sopra riportate, a pena esclusione.

Art. 5
Modalità di presentazione delle proposte

1. Ai fini della partecipazione al programma, i sindaci dei comuni interessati presentano domanda al dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, corredata da un progetto preliminare delle opere che si intendono realizzare, in cui devono essere presenti:

- a) proposta di programma integrato contenente la relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici (conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato), ambientali ed edilizi;
- b) schema planivolumetrico degli interventi proposti, con a corredo tutti gli elaborati utili a comprendere il carattere dell'intervento, unitamente a tutti gli altri elaborati tecnici necessari per il livello preliminare di progettazione;
- c) un piano economico/finanziario, con la quantificazione complessiva dei costi e la ripartizione degli stessi in funzione della fonte di finanziamento;
- d) una relazione da cui si evinca il reale fabbisogno abitativo, con elementi e dati utili ad individuare i fattori che contribuiscono alla creazione del fabbisogno (ad esempio i soggetti colpiti da provvedimento di sfratto, la presenza di immigrati, la presenza di poli culturali tali da generare presenza di studenti fuori sede, la presenza di personale militare, etc...);
- e) designazione del responsabile del programma, che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi del procedimento;
- f) deliberazione di giunta municipale di approvazione della proposta di programma con l'eventuale assunzione a carico del comune della quota relativa al cofinanziamento;
- g) copia autentica degli accordi sottoscritti con altri enti pubblici e/o con i privati a dimostrazione dell'intervento che gli stessi vogliono realizzare, con la quantificazione dei costi e delle relative modalità di copertura finanziaria;
- h) elaborato contenente la descrizione degli elementi utili alla attribuzione del punteggio determinato per ciascuno dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale il Sindaco nella qualità di legale rappresentante del comune proponente, oppure l'amministratore delle imprese, cooperative o loro consorzi ed il rappresentante legale di fondazioni, si impegnano a mantenere in affitto per il numero di anni corrispondente alla tipologia di contribuzione riportata ai successivi punti.

2. Le domande dovranno pervenire in plico chiuso - a pena esclusione - recante la dicitura "Non aprire - Proposta di programma integrato - Bando pubblico" all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - ex servizio 4 - via Leonardo da Vinci n. 161, 90145 Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. A tal fine farà fede la data di spedizione apposta sul plico chiuso dall'ufficio postale, da altro vettore o la data di consegna risultante dal protocollo informatico del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. L'invio oltre tale data comporterà l'esclusione della proposta.

3. Ciascun comune potrà presentare una sola proposta. In caso di presentazione di più proposte da parte dello stesso comune, verrà esaminata e valutata la proposta recante il numero di protocollo di trasmissione inferiore, mentre le altre proposte saranno giudicate inammissibili. Il contributo pubblico richiesto dal comune proponente per l'intero programma, non potrà essere superiore a € 2.000.000,00 per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, € 4.000.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti e fino a 30000 abitanti e € 6.000.000,00 per i comuni oltre tale limite. La richiesta che dovesse eccedere tali limiti sarà decurtata d'ufficio, previa intesa con il comune proponente. I dati relativi al numero degli abitanti saranno quelli ricavati dai dati ISTAT al 31 dicembre 2009.

4. Il contributo concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non può essere superiore al 30% del costo di realizzazione, recupero, acquisizione e recupero, demolizione e ricostruzione - calcolato secondo i massimali di costo vigenti - degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabili in riscatto, per una durata non inferiore a 25 anni, alle categorie individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Per gli alloggi locati per una durata superiore ai 25 anni, il contributo pubblico concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 50% del predetto costo.

6. Nel caso in cui siano realizzati e/o recuperati alloggi di edilizia residenziale pubblica, il contributo non potrà essere superiore al 90% per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti, 85% per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti e fino a 30000 abitanti e 80% per i comuni oltre tale limite, del costo calcolato secondo i massimali vigenti.

7. Nel caso di alloggi in locazione con patto di futura vendita, la durata della locazione non potrà essere inferiore a 10 anni e il canone sarà determinato con le stesse modalità previste al punto 5 dell'4 del presente avviso. In questo caso il contributo pubblico concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 20%.

8. All'interno della proposta, potranno essere ricomprese opere da realizzare con la promozione finanziaria anche di iniziativa dei privati, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 16 luglio 2009, linea di intervento di cui alla lettera c). In questo caso il contributo pubblico non potrà essere superiore al 20% del costo complessivo dell'opera.

9. Le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dai comuni proponenti nel contesto del programma in argomento, potranno fruire di un contributo a valere sui fondi regionali di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando pari al 80% del loro costo ed in ogni caso non potranno incidere sull'intero contributo pubblico concesso oltre il 35%. Per cui si avrà una incidenza del contributo pubblico pari almeno al 65% per la realizzazione e/o recupero di alloggi e la restante parte (non oltre il 35%) del contributo pubblico per le opere di urbanizzazione.

10. Per i privati sarà possibile ottenere la concessione di diritti edificatori su altra parte del territorio comunale ovvero la concessione di progettazione, realizzazione e gestione delle stesse opere per periodi temporali legati alla remunerazione dei capitali investiti.

Art. 6

Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico/privato

1. Il comune (soggetto proponente) può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, enti o privati al fine di fare convergere sul programma oggetto del presente bando ulteriori risorse. Analogamente, può selezionare soggetti privati al fine di realizzare opere anche in project financing e/o in concessione - così come disci-

plinato dalle norme vigenti - in modo che si preveda chiaramente l'opera da realizzare affidata al privato, il numero di anni per i quali si affida la gestione, gli oneri finanziari a carico delle parti e le modalità di svincolo.

2. Al fine di attivare nuove forme di finanziamento capaci di incrementare l'effetto leva delle risorse pubbliche, sarà possibile il ricorso all'iniziativa comunitaria Jessica (Joint European Support of Sustainable Investment in City Areas), quale strumento di ingegneria finanziaria per lo sviluppo urbano sostenibile, per fondi che investono in partenariato pubblico/privato ed altre forme analoghe.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La selezione e la valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione composta da tre dirigenti esperti in materia in servizio presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominati - su proposta del dirigente generale - dall'Assessore. La commissione sarà integrata da un funzionario con compiti di segreteria.

2. La commissione potrà, nel corso dei lavori, richiedere al Comune proponente precisazioni sia scritte che in audizione, sulla documentazione già presentata, al fine di meglio comprendere le caratteristiche dell'intervento e procedere ad una più oculata valutazione.

3. La valutazione delle proposte avverrà mediante attribuzione di punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati.

a) Qualità del progetto preliminare (max 25 punti) con riferimento a:

- efficacia complessiva, misurata attraverso la valutazione dell'idea guida, la coerenza del programma con le peculiarità storiche, ambientali, insediative e socio-economiche;

- la riduzione dei consumi idrici, almeno del 20% rispetto ai consumi medi procapite della provincia di appartenenza;

- l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e la riduzione dei consumi energetici, con un risparmio non inferiore al 30% rispetto ai parametri individuati con il decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

b) Incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi (max 10 punti)

Verrà attribuito il seguente punteggio:

- rapporto alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati < 0,5 punti 10;

- rapporto alloggi a canone sostenibile/alloggi realizzati compreso tra 0,75 e 0,50 punti 5.

c) Presenza ed entità di ulteriori finanziamenti pubblici e privati (max 10 punti)

Sarà attribuito il seguente punteggio:

- un punto per ogni milione di euro per progetti aggiuntivi che saranno realizzati dai privati nell'ambito della zona prescelta per il programma e comprovati da protocolli e/o intese o altra idonea documentazione;

- 0,5 punti per ogni milione di euro per progetti aggiuntivi che saranno realizzati da enti pubblici, nell'ambito della zona prescelta per il programma non gravanti sul contributo pubblico e comprovati da provvedimenti dell'ente concedente il finanziamento.

d) Fattibilità urbanistica (10 punti):

Verrà attribuito il punteggio alla proposta che sarà conforme allo strumento urbanistico vigente.

e) Comune ricadente nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE del 13/1/2003 (punti 10)

f) Interventi di rinnovo e/o recupero del patrimonio edilizio esistente (punti 10)

g) Premialità per i comuni concedenti agevolazioni finanziarie (max 15 punti)

Verrà attribuito il seguente punteggio:

- un punto per ogni 10 punti percentuali di riduzione dell'entità degli oneri di costruzione a carico dei privati;

- 0,50 punti per ogni anno di mancato prelievo dell'imposta ICI sugli immobili oggetto della proposta;

- 0,50 punti per ciascun anno di mancato prelievo di altre imposte comunali.

I punteggi sono cumulabili.

h) Proposte da parte dei privati che prevedano una riduzione percentuale del contributo (max 10 punti)

Verrà attribuito un punto per ogni punto percentuale in meno di contributo richiesto.

Art. 8

Procedure attuative

Entro 60 giorni dall'insediamento della commissione giudicatrice, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, approva la graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento, nel rispetto dei termini assegnati dal comma 2 dell'art. 9 del DPCM 16 luglio 2009. Entro trenta giorni dalla registrazione alla Corte dei

conti dell'Accordo di programma quadro, di cui all'art. 4 del DPCM sopra citato, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità procede alla sottoscrizione di appositi accordi di programma con le amministrazioni comunali beneficiarie di finanziamento, le quali successivamente definiranno le modalità di compartecipazione degli altri soggetti pubblici e privati, già indicati nei protocolli di intesa allegati alle proposte, con apposite convenzioni bilaterali, sugli impegni in precedenza assunti. Successivamente alla definizione di tali atti si procederà alla predisposizione dei progetti definitivi, dei progetti esecutivi ed alla definizione delle procedure di appalto.

Sarà possibile effettuare scorrimenti della graduatoria approvata con provvedimento dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, attingendo alle risorse derivanti dai ribassi d'asta, da economie sui lavori, da eventuali revoche di assegnazioni di finanziamenti ed a ulteriori fondi comunitari, statali o regionali che si renderanno eventualmente disponibili. Tali scorrimenti saranno ratificati con un apposito accordo di programma aggiuntivo, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 9
Monitoraggio e vigilanza

L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del piano nazionale di edilizia abitativa. Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi all'intervento attuato nel programma, ad inviare al sindaco, al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed alla direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

(2010.27.1995)048

**ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

DECRETO 24 giugno 2010.

Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2010.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010 di approvazione del bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 693 del 14 maggio 2010 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 comma 1-2, uno stanziamento di € 5.000.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2010;

Decreta:

Art. 1

È approvato, parte integrante del presente atto, l'avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari del contri-

buto previsto dall'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002.

Art. 2

Il presente avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è rinvenibile nel sito del dipartimento [http://www.regione.sicilia.it/La nuova struttura regionale/Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale/ Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.](http://www.regione.sicilia.it/La_nuova_struttura_regionale/Assessorato_regionale_dell_istruzione_e_della_formazione_professionale/)

Palermo, 24 giugno 2010

MONTEROSSO

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 66 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002 N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2010

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Visto l'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002;
Visto l'art. 76 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009";

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010 di approvazione del Bilancio della Regione siciliana ed il relativo decreto n. 693 del 14 maggio 2010 dell'Assessore regionale per l'economia, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, che prevede, con riferimento all'art. 66 legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 comma 1-2, uno stanziamento di € 5.000.000,00 sul cap. 373718 del bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2010;

Rende noto che

procederà all'assegnazione di contributi di cui all'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 secondo le disposizioni di seguito indicate:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Finalità ed oggetto dell'avviso

La legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni ha come obiettivo il decentramento dell'offerta formativa universitaria siciliana prevedendo al comma 1 l'assegnazione ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, di contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.

2. Destinatari del contributo

Soggetti potenziali beneficiari del finanziamento sono i consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.

3. Assegnazione del contributo

I finanziamenti, sulla base del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 2 del 26 marzo 2002, sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 della suddetta legge o, in mancanza della loro costituzione, a favore delle Province regionali che gestiscono corsi universitari.

4. *Obblighi del soggetto richiedente ammesso al finanziamento*

Il comma 6 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002 prevede la partecipazione al collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 di due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per l'economia e dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

Il Consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

5. *Documentazione da allegare alle richieste di finanziamento al momento della presentazione*

Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) statuto;
- b) atto costitutivo;
- c) convenzioni con le università siciliane;
- d) dichiarazione (ai sensi delle vigenti norme in materia di auto-certificazione) che per la gestione dei suddetti corsi, i consorzi universitari non fruiscono di appositi finanziamenti statali;
- e) relazione programmatica delle attività;
- f) numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno 20 iscritti o a corsi di studio universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle province regionali avendo a riferimento l'anno accademico 2009/10;
- g) numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico 2009/10;
- h) numero di corsi di studio di area medico sanitaria e relativo numero di studenti iscritti, avendo a riferimento l'anno accademico 2009/10;

6. *Procedure e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento*

La richiesta per il finanziamento delle attività deve essere completa delle informazioni richieste e sottoscritta dal presidente del consorzio a pena di esclusione.

La presentazione della richiesta di finanziamento comporta la conoscenza e la condivisione di quanto contenuto nel presente avviso da parte dei soggetti proponenti.

La documentazione sopra citata deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tramite consegna a mano, (nei giorni lavorativi e nell'orario 09,00 - 13,00) o tramite raccomandata postale al seguente indirizzo:

Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio XI - Ricerca scientifica e tecnologica - Politiche di decentramento universitario - Consorzi universitari - Via Ausonia, n.122, - 90146 PALERMO.

Farà fede il timbro del protocollo di accettazione della Direzione di questo Dipartimento o il timbro postale. Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato sul sito della Regione siciliana <http://www.regione.sicilia.it/> La nuova struttura regionale/Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale/Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai competenti uffici dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Servizio XI - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Politiche di decentramento universitario - Consorzi Universitari - Tel. 091/7073085/086 - fax 091/7073074, e-mail ricercascientifica@regione.sicilia.it

7. *Modalità e criteri per l'ammissione delle richieste di finanziamento*

Per poter accedere alla fase della valutazione di ammissibilità le richieste di finanziamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) presentati dai soggetti con i requisiti previsti;
- b) pervenuti entro il termine stabilito;
- c) corredate della documentazione richiesta.

8. *Istruttoria delle domande e pubblicità soggetti ammessi a contributo*

L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - servizio XI - Ricerca scientifica e tecnologica - Politiche di decentramento universitario - Consorzi universitari - accerta l'ammissibilità dei soggetti proponenti e delle richieste di finanziamento presentate entro le scadenze indicate nel presente avviso sulla base

dei criteri individuati con il presente bando. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria verrà pubblicato, sul sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, un elenco dei soggetti ammessi a contributo.

9. *Risorse finanziarie disponibili*

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari ad un importo complessivo di € 5.000.000,00.

10. *Modalità di assegnazione e ripartizione del contributo*

L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in applicazione del comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002, provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 della suddetta legge per il 50% in base al parametro del numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno 20 iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle Province regionali, ed in ragione del 30% in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente e per il 20% ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico sanitaria.

11. *Modalità di erogazione, gestione e rendicontazione del contributo*

Ai fini della definizione delle modalità di erogazione, gestione e rendicontazione del contributo de quo, si provvederà con successiva nota direttiva.

12. *Controlli*

Il comma 6 della legge regionale 2 del 26 marzo 2002 prevede la partecipazione al collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 di due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per l'economia e dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

13. *Revoca del finanziamento*

Il contributo erogato verrà revocato qualora non vengono avviate le opportune iniziative al fine di integrare i rappresentanti regionali in seno agli organi di gestione e controllo, così come previsto nel comma 6 e 6 bis dell'art. 66 della legge regionale 2 del 26 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

14. *Tutela privacy*

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

15. *Responsabile del procedimento*

Ai sensi della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

16. *Disposizioni finali*

Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa di riferimento vigente.

(2010.26.1988)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 29 giugno 2010.

Assetto organizzativo del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, con decorrenza 1 luglio 2010.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l'articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 8, comma 1, Tab. A e 10;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 vigente;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 300059 del 19 gennaio 2010, di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale al prof. Salvatore Barbagallo;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, registrato al registro 1, foglio n. 127, del 17 dicembre 2009 della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 214/Area 1[^]/SG del 26 aprile 2010, con il quale la scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove strutture intermedie è stato prorogato al 31 maggio 2010;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 249/Area 1[^]/SG del 21 maggio 2010, con il quale la scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove strutture intermedie è stato prorogato al 30 giugno 2010;

Considerato che le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (istituzione, fra gli altri, del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura) sono entrate in vigore l'1 gennaio 2010 giusta previsione dell'articolo 10, comma 1, della medesima legge;

Visto il decreto n. 12 del 5 febbraio 2010, con il quale è stata effettuata la ricognizione delle strutture del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Visto il decreto funzione pubblica 300003 del 5 gennaio 2010, con il quale, al fine di non interrompere i pubblici servizi e per il buon andamento della Pubblica Amministrazione, con effetto 1 gennaio 2010, il personale con qualifica dirigenziale e del comparto già in servizio al 31 dicembre 2009 al dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali, è stato assegnato al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Visto il decreto n. 1 del 21 gennaio 2010, con il quale sono state individuate quali strutture dipartimentali di cui avvalersi durante la fase transitoria di attuazione della riorganizzazione dipartimentale, di cui all'art. 6 del D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, le aree, i servizi, le unità di staff e le unità operative sussistenti alla data del 31 dicembre 2009 presso il medesimo dipartimento;

Visto il decreto n. 613 del 23 giugno 2010, con il quale sono stati approvati i criteri di valutazione della dirigenza;

Visto il decreto n. 614 del 23 giugno 2010, con il quale sono stati adottati i criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali nonché i criteri che determinano la graduazione economica delle strutture dirigenziali del dipartimento;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 370/Area 1[^]/SG del 28 giugno 2010, con il quale è stata individuata, tra l'altro, un'ulteriore struttura intermedia

del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura;

Vista la nota 53668 del 23 giugno 2010 pubblicata nel sito istituzionale di questo dipartimento con la quale è stata data pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti;

Ritenuto per le ragioni che precedono, di dover adottare un provvedimento espresso che individui, a seguito della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 370/Area 1[^]/SG del 28 giugno 2010, il nuovo assetto organizzativo, con effetto dall'1 luglio 2010, del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui agli artt. 9 e 10 del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;

Decreta:

Articolo unico

1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che per ogni effetto sono qui integralmente richiamate e trascritte, con decorrenza dall'1 luglio 2010, l'assetto organizzativo del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura è quello risultante dall'allegato "A" al presente decreto, parte integrante dello stesso.

2) Il presente assetto organizzativo potrà essere sostituito da uno successivo e diverso che terrà conto degli esiti delle procedure di cui agli artt. 9 e 10 del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

3) Il presente decreto verrà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione ad ogni effetto di legge.

Palermo, 29 giugno 2010.

BARBAGALLO

Allegato A

UNITÀ DI STAFF

UNITÀ OPERATIVA 1 - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 UNITÀ OPERATIVA 2 - VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA
 UNITÀ OPERATIVA 3 - CONTROLLI INTERNI DI GESTIONE
 UNITÀ OPERATIVA 4 - MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI
 COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI

AREA I - AFFARI GENERALI

Unità Operativa n. 5 - Servizi comuni.
 Unità Operativa n. 6 - Bilancio.
 Unità Operativa n. 7 - Gestione risorse umane.
 Unità Operativa n. 8 - Formazione ed aggiornamento del personale
 - Comunicazione istituzionale U.R.P.
 Unità Operativa n. 9 - Protocollo formatico e biblioteca.
 Unità Operativa n. 10 - Affari legali.

SERVIZIO I - VIGILANZA CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI ED ENTI

Unità Operativa n. 11 - Vigilanza consorzi di bonifica e consorzi agrari.
 Unità Operativa n. 12 - Vigilanza e tutela dell'Ente di Sviluppo agricolo.
 Unità Operativa n. 13 - Vigilanza e tutela Istituto regionale della vite e del vino, Istituto incremento ippico per la Sicilia e Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.
 Unità Operativa n. 14 - Realizzazione, esercizio e manutenzione

di impianti irrigui e di bonifica.

Unità Operativa n. 15 - Attività di supporto all'autorità di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.

Unità Operativa n. 16 - Gestione dei soppressi consorzi di bonifica in liquidazione.

SERVIZIO II - INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE RURALI COLLETTIVE INTERAZIENDALI

Unità Operativa n. 17 - Infrastrutture varie irrigue e elettrificazione.

SERVIZIO III - DEMANIO TRAZZERALE E USI CIVICI

Unità operativa n. 18 - Usi civici.

Unità operativa n. 19 - Demanio trazzerale.

SERVIZIO IV - INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE ED AZIONI LEADER

Unità operativa n. 20 - Multifunzionalità in agricoltura, agroenergia e fonti rinnovabili.

Unità operativa n. 21 - Servizi per la qualità della vita e la ricettività delle aree rurali.

Unità operativa n. 22 - Attuazione dei piani di sviluppo locale.

Unità operativa n. 23 - Attuazione della cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale nell'ambito dei GAL.

Unità operativa n. 24 - Gestione del funzionamento dei GAL.

SERVIZIO V - INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - CENTRO REGIONALE VIVAIO "FEDERICO PAULSEN"

Unità Operativa n. 25 - Ricerca applicata e sperimentazione con fondi regionali e nazionali.

Unità Operativa n. 26 - Gestione dei centri aziendali e dei laboratori di biologia molecolare, virologia e fisiologia per l'attività di vivaismo.

Unità Operativa n. 27 - Pedologia.

Unità Operativa n. 28 - Consulenza e informazione alle imprese.

Unità Operativa n. 29 - Qualità delle produzioni e alimentazione.

SERVIZIO VI - ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

DISTRETTO Unità Operative - SOAT

AGRIGENTO Agrigento Sportello verde Palma di

Montechiaro

Delia

Favara

Licata

Siculiana

Campobello di Licata

BELICE CARBOJ

Menfi

CALATINO Sciacca - Sportello verde Ribera

Caltagirone

Grammichele

Ramacca

Mazzarrone

CALTANISSETTA

Gela

Riesi

Mazzarino

ENNA

Enna

Leonforte

Troina - Sportello verde Agira

ETNA

Acireale

Bronte

Castiglione di Sicilia

Sportello verde Francavilla

di S.

Catania

Giarre

Paternò

Zafferana Etnea - Sportello verde Pedara

MADONIE

Castelbuono

Collesano

Petralia Sottana

MESSINA PELORITANI

Giampileri Marina

Spadafora

MONTI - SICANI

Aragona - sportello verde Mussomeli

Cianciana

Grotte

Lercara Friddi

Raffadali

Sportello verde Casteltermini

Prizzi

San Giovanni Gemini Sportello verde

Valledolmo

NEBRODI

Caronia

Castell'Umberto

Mistretta

Sant'Agata Militello

Cesarò

Brolo

PALERMITANO

Balestrate

Misilmeri

ALTO BELICE

Mezzojuso

Monreale

San Cipirello

Chiusa Scafani

RAGUSA

Ispica

Ragusa

Modica

S. Croce Camerina

Comiso

SIRACUSA

Lentini - Sportello verde Francofonte

Palazzolo Acreide

Noto

Siracusa

TRAPANI

Alcamo - Sportello verde Castellammare del

Golfo

Castelvetrano

Dattilo - Sportello verde Buseto Palizzolo

Gibellina - Sportello verde Partanna

Marsala

Mazara del Vallo

Petrosino

Ispica - Analisi e servizi per la certificazione

in agricoltura

Marsala - centro per l'innovazione della

filiera vitivinicola

Sciacca - Olivicoltura e colture

mediterranee

Cammarata - Zootecnia e sviluppo rurale

Comiso - Centro per le colture protette

Acireale - Agrumicoltura

Sias - Sicilia Occidentale - Sciacca

Sias - Sicilia Orientale - Catania

UNITÀ OPERATIVE SPECIALIZZATE

Unità Operativa n. 30 - Programmi e progetti di cooperazione e di ricerca con fondi europei

Unità Operativa n. 31 - Sistemi informativi territoriali

Unità Operativa n. 32 - Rapporti agricoltura e ambiente

(2010.26.1978)008

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 aprile 2010.

Determinazione degli aggregati di spesa per l'ospedalità privata convenzionata e criteri per l'assegnazione del budget per l'anno 2010 alle strutture private accreditate.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 39/88;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;

Visto il decreto n. 3473 del 24 dicembre 2008 "Indirizzi e criteri per l'applicazione del Piano di Rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311, stipulato dalla Regione siciliana in data 31 luglio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale l'1 agosto 2007", con il quale sono stati forniti tra l'altro gli indirizzi e i criteri con riferimento alla tabella di rimodulazione di n. 588 posti letto per acuti in altrettanti posti letto di riabilitazione/lungodegenza;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto assessoriale n. 01174 del 30 maggio 2008 recante disposizioni sui "Flussi Informativi";

Visto il decreto n. 1129/2009, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa per il 2009 e sono stati riconvertiti i posti letto per acuti in posti letto per lungodegenti e riabilitazione, già oggetto di concertazione tra l'Assessorato della sanità e l'AIOP regionale;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo i criteri indicati nell'allegato 2 del citato decreto n. 1129/09;

Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009;

Considerato che i tetti di spesa e l'individuazione di aggregati di risorse del fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei LEA nell'ambito delle risorse disponibili, mantenendo l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica;

Considerato che rispetto al settore dell'ospitalità privata convenzionata, la Regione è tenuta, in base alle risorse disponibili, a definire annualmente il tetto di spesa regionale da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali, nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle ASP, dei budget da assegnare alle singole strutture accreditate;

Visto il decreto n. 1339 del 6 luglio 2009, con il quale questa Amministrazione ha riconosciuto dipartimento oncologico di terzo livello ai sensi del DPRS 11 maggio 2000, la Casa di cura Humanitas Centro Catanese di Oncologia;

Considerato, pertanto, ai fini della determinazione del tetto di spesa per l'ospitalità privata, per l'anno 2010, di dover trasferire il budget della Casa di cura Humanitas di Catania dal tetto di spesa delle case di cura di media specialità dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania al tetto di spesa delle case di cura dell'alta specialità, nella misura quantificata in euro 13.244.182,16;

Ritenuto altresì di non dovere includere, nel tetto di spesa dell'ospitalità privata, le prestazioni di ricovero erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale) che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), verranno considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2010 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture e saranno valorizzate, secondo il tariffario unico di compensazione (TUC), nella misura di seguito indicata:

- 75% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 2;
- 85% per prestazioni rese con peso maggiore di 2 e minore o uguale a 3;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 3;

Considerato di dover procedere all'incremento dell'aggregato complessivo nella misura globale del 2% sulla base dell'aggregato 2009, previa decurtazione dal budget della Casa di cura "La Maddalena" dell'importo di euro 4.000.000,00 per prestazioni ambulatoriali oncologiche, di cui al decreto n. 2384 del 24 settembre 2008, non rientranti nel fabbisogno di prestazioni di ricovero;

Visto il decreto con il quale sono state classificate le case di cura in fasce alle quali corrisponde un diverso valore tariffario;

Ritenuto coerente con le risultanze dell'analisi sopra citata, agganciare la determinazione dei budget alla seguente impostazione metodologica per la determinazione degli aggregati provinciali al fine di definire l'entità delle risorse disponibili da attribuire alle aziende sanitarie provinciali (ASP) per la conseguente assegnazione dei budget alle strutture erogatrici come segue:

1. calcolare il valore da riconoscere per i posti letto di lungodegenza e riabilitazione sulla base di n. 330 giornate (corrispondente ad un indice di occupazione del 90%) per i posti letto già esistenti alla data del decreto n. 1129/09;

2. per l'anno corrente, alle strutture che hanno totalmente riconvertito i posti letto di ricovero per acuti in riabilitazione e/o lungodegenza si riconosce la corrispondente diaria per 365 giorni;

3. calcolare il valore da riconoscere per i posti letto di lungodegenza e riabilitazione che si andranno ad attivare entro il 1° maggio 2010, in ragione di otto dodicesimi;

4. decurtare dal budget (budget 2009 incrementato del 2%), i valori ottenuti ai punti 1, 2 e 3, al fine di ottenere le risorse da destinare alle prestazioni di ricovero per acuti;

5. al fine di evitare difficoltà gestionali alle Case di cura inserite nella fascia tariffaria C, giusto Decreto Assessoriale di determinazione delle fasce, applicare al valore del budget (budget 2009 incrementato del 2%) una decurtazione nella misura del 3,75% (la misura del 3,75% rappresenta la metà della riduzione tariffaria applicata alle strutture inserite in fascia C);

6. attribuire le risorse residue, fino alla concorrenza dell'intero aggregato 2010, alle Case di cura che si trovano in fascia A e B in proporzione al valore ottenuto al punto 3;

Ritenuto, altresì, di interesse strategico regionale, in quanto funzionale al processo di riduzione delle prestazioni di ricovero rese in mobilità passiva, prevedere la possibilità, per le strutture private accreditate, di erogare prestazioni per le quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani, e di dover quindi incentivare le case di cura relativamente ai decreti di cui all'allegato "A". A tal fine le prestazioni rese da ciascuna casa di cura, in numero maggiore rispetto a quelle erogate dalla medesima nell'anno 2009, verranno remunerate al di fuori del budget assegnato alla singola struttura, nella misura del 50% della tariffa ordinaria alla quale si aggiunge un ulteriore 20% nel caso in cui si ottenga, a livello regionale, una riduzione della mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero, per un importo almeno pari a detto 20%. Nel caso di utilizzo di protesi, il costo relativo delle stesse verrà estrapolato dall'ammontare complessivo della tariffa e riconosciuto a parte, secondo indicazioni che verranno fornite con separato provvedimento;

Visto lo schema di decreto sottoposto ai Ministeri della salute e dell'economia e finanze per la preventiva validazione, che fissa per l'anno 2010, per l'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private accreditate, l'aggregato complessivo regionale in un importo di euro 447.651.300,00.

Ritenuto, pertanto, di determinare, con la metodologia di cui sopra, gli aggregati provinciali per riabilitazione, lungodegenza e per ricoveri ordinari, in funzione dell'effettivo fabbisogno;

Visti gli esiti del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative effettuato, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, sulle determinazioni di cui al presente decreto;

Ritenuto, tenendo conto del processo di riconversione dei posti letto per acuti avviato con decreto n. 1129/09, di dover attribuire alle case di cura, per tutto l'anno 2010, l'aggregato provinciale come da tabella seguente:

Denominazione casa di cura	Quota lungodegenza	Quota riabilitazione	Quota ricoveri ordinari	Tetto di spesa 2010
ASP di Agrigento	-	-	12.202.000,00	12.202.000,00
ASP di Caltanissetta	121.300,00	3.042.700,00	11.158.500,00	14.322.500,00
ASP di Catania	1.941.400,00	24.160.800,00	82.805.200,00	108.907.400,00
ASP di Messina	1.274.000,00	11.963.200,00	55.928.900,00	69.166.100,00
ASP di Palermo	3.286.000,00	4.473.200,00	91.590.000,00	99.349.200,00
ASP di Ragusa	-	2.626.700,00	4.912.600,00	7.539.300,00
ASP di Siracusa	-	4.317.200,00	31.045.300,00	35.362.500,00
ASP di Trapani	-	1.404.400,00	11.338.500,00	12.742.900,00
Case di cura di media specialità	6.622.700,00	51.988.200,00	300.981.000,00	359.591.900,00
Humanitas	-	-	13.611.300,00	13.611.300,00
ISCAS di Pedara	-	-	26.689.900,00	26.689.900,00
La Maddalena	-	-	24.593.400,00	24.593.400,00
Villa M. Eleonora	-	-	23.164.800,00	23.164.800,00
Case di cura di alta specialità	-	-	88.059.400,00	88.059.400,00
Totale	6.622.700,00	51.988.200,00	389.040.400,00	447.651.300,00

Ravvisato nel caso in cui le aziende sanitarie provinciali verifichino economie anche tendenziali riferite alla lungodegenza e riabilitazione per i posti letto che non si andranno ad attivare il 1° maggio 2010, le stesse potranno proporre la rimodulazione dei letti mancanti alle altre strutture con contestuale attribuzione dei budget aggiuntivi con le risorse recuperate;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, è approvata la metodologia ivi indicata per la determinazione degli aggregati di spesa per l'ospedalità privata convenzionata e i relativi criteri per la determinazione del budget per l'anno 2010

delle singole strutture private accreditate da parte dei direttori generali delle ASP.

Art. 2

L'aggregato invalicabile di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2010 è determinato in euro 447.651.300,00.

Art. 3

Sono determinati, sulla base della metodologia di cui all'articolo 1, gli aggregati provinciali per l'anno 2010, da assegnare alle strutture private accreditate, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'indicato intero comparto e gli aggregati provinciali, come da tabella seguente:

Denominazione casa di cura	Quota lungodegenza	Quota riabilitazione	Quota ricoveri ordinari	Budget 2010
ASP di Agrigento	-	-	12.202.000,00	12.202.000,00
ASP di Caltanissetta	121.300,00	3.042.700,00	11.158.500,00	14.322.500,00
ASP di Catania	1.941.400,00	24.160.800,00	82.805.200,00	108.907.400,00
ASP di Messina	1.274.000,00	11.963.200,00	55.928.900,00	69.166.100,00
ASP di Palermo	3.286.000,00	4.473.200,00	91.590.000,00	99.349.200,00
ASP di Ragusa	-	2.626.700,00	4.912.600,00	7.539.300,00
ASP di Siracusa	-	4.317.200,00	31.045.300,00	35.362.500,00
ASP di Trapani	-	1.404.400,00	11.338.500,00	12.742.900,00
Case di cura di media specialità	6.622.700,00	51.988.200,00	300.981.000,00	359.591.900,00
Humanitas	-	-	13.611.300,00	13.611.300,00
ISCAS di Pedara	-	-	26.689.900,00	26.689.900,00
La Maddalena	-	-	24.593.400,00	24.593.400,00
Villa M. Eleonora	-	-	23.164.800,00	23.164.800,00
Case di cura di alta specialità	-	-	88.059.400,00	88.059.400,00
Totale	6.622.700,00	51.988.200,00	389.040.400,00	447.651.300,00

Art. 4

Le economie realizzate in ambito provinciale potranno essere ridistribuite all'interno dello stesso aggregato. Nel caso in cui le aziende sanitarie provinciali verifichino economie anche tendenziali riferite ai posti letto della lun-

godegenza e della riabilitazione che non si andranno ad attivare il 1° maggio 2010, le stesse, con tali risorse, potranno proporre la rimodulazione dei letti mancanti alle altre strutture disponibili con contestuale attribuzione di un budget aggiuntivo.

Art. 5

Al fine di poter redistribuire le economie previste all'articolo 4, i direttori generali al 30 settembre 2010, provvedono alla verifica dello scostamento tra attività e budget assegnato nel 2009 alla singola casa di cura e qualora l'attività è inferiore al 10%, possono rinegoziare il budget delle case di cura.

Art. 6

Le prestazioni di ricovero erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extra-regionale), per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), vengono considerate al di fuori dell'aggregato complessivo regionale per l'anno 2010 e quindi dei budget assegnati alle singole strutture e saranno valorizzate, secondo il tariffario unico di compensazione (TUC), nella misura di seguito indicata:

- 75% per prestazioni rese con peso minore o uguale a 2;
- 85% per prestazioni rese con peso maggiore di 2 e minore o uguale a 3;
- 95% per prestazioni rese con peso maggiore di 3.

Art. 7

È obiettivo dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti con le singole case di cura, le aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere, in alternativa, rispondenti ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno.

Art. 8

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto,

in applicazione dei criteri indicati nelle premesse, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare all'Assessorato, nei 20 giorni successivi, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori, autenticati ai sensi di legge.

Art. 9

Le prestazioni di ricovero relative ai decreti per i quali si registra una maggiore "fuga" verso altre regioni di pazienti siciliani, di cui all'allegato "A", rese da ciascuna casa di cura, in numero maggiore rispetto a quelle erogate dalla medesima nell'anno 2009, verranno remunerate al di fuori del budget assegnato alla singola struttura, nella misura del 50% della tariffa ordinaria alla quale si aggiunge un ulteriore 20% nel caso in cui si ottenga, a livello regionale, una riduzione della mobilità passiva extraregionale per prestazioni di ricovero, per un importo almeno pari a detto 20%. Nel caso di utilizzo di protesi, il costo relativo a dette protesi verrà estrapolato dall'ammontare complessivo della tariffa e riconosciuto a parte.

Art. 10

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di definire, nell'ambito dell'attività di governo della domanda, strategie volte a sviluppare azioni sinergiche pubblico-privato, che permettano il raggiungimento di obiettivi di appropriatezza delle cure e di continuità delle stesse.

Art. 11

Restano confermate le disposizioni contenute all'art. 9 (materia contrattuale), all'art. 10 (tempistica flussi informativi e relativa rendicontazione), all'art.11 (modalità di erogazione delle prestazioni) e all'art. 12 (liquidazione delle prestazioni) di cui al decreto n. 1129 del 12 giugno 2009.

Palermo, 2 aprile 2010.

RUSSO

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER IL

DRGs di tipo chirurgico per i quali si registra una maggiore mobilità passiva - dati 2008

Tipo	Drg	Mdc	Raggruppamento	Descrizione
C	4	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	Interventi su midollo spinale
C	5	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	Interventi su vasi extracranici
C	104	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco
C	105	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco
C	108	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Altri interventi sul sistema cardiovascolare
C	111	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza cc.
C	209	8	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori
C	223	8	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con cc
C	231	8	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intra midollare eccetto anca e femore
C	290	10	Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	Interventi sulla tiroide
C	359	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo-femminile	Interventi su utero e su annessi non per neoplasie maligne senza cc.
C	478	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Altri interventi sul sistema cardiovascolare con cc.
C	479	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza cc.
C	483	PRE	DRGs non classificati	Tracheostomia eccetto per disturbi orali, laringei o faringei
C	498	8	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Artrodesi vertebrale escl. quella cervicale senza CC
C	500	8	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Interventi su dorso e collo escl. artrodesi vertebrale senza CC
C	503	8	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo	Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione
C	516	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi su sist. cardiovascolare per via percutanea con IMA
C	517	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi su sistema cardiovascolare per via percutanea con inserzione stent in arteria coronarica senza IMA
C	518	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi su sistem cardiovascolare per via percutanea senza inserzione stent in arteria coronarica o IMA
C	518	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Interventi su sistem cardiovascolare per via percutanea senza inserzione stent in arteria coronarica o IMA

DRGs di tipo medico per i quali si registra una maggiore mobilità passiva - dati 2008

Tipo	Drg	Mdc	Raggruppamento	Descrizione
M	12	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	Malattie degenerative del sistema nervoso
M	125	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto; con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
M	139	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza cc.
M	145	5	Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza cc.

DECRETO 4 maggio 2010.

Modifica del decreto 2 aprile 2010, concernente determinazione degli aggregati di spesa per l'ospedalità privata convenzionata e criteri per l'assegnazione del budget per l'anno 2010 alle strutture private accreditate.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010, con il quale sono state date indicazioni sulla determinazione del budget alle singole Case di cura e fissati i tetti di spesa provinciali;

Preso atto che per mero refuso nella base di calcolo per definire gli aggregati provinciali è stato scambiato il budget della Casa di cura "Villa dei Gerani" di Catania con il budget della Casa di cura "Villa dei Gerani" di Trapani e che pertanto tale inversione di cifra ha creato una erronea distribuzione;

Preso atto, altresì, che non era stata considerata la rimodulazione dei posti letto da acuti in riabilitazione o lungodegenza di alcune strutture;

Ritenuto di dover procedere a rettificare la distribuzione dell'aggregato provinciale di cui all'articolo 3 del decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010;

Considerato necessario sostituire il punto 6 della descrizione della metodologia, nella parte motiva del decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010, con il seguente:

Denominazione casa di cura	Quota lungodegenza	Quota riabilitazione	Quota ricoveri acuti	Budget 2010
ASP di Agrigento	-	-	12.202.000,00	12.202.000,00
ASP di Caltanissetta	121.300,00	3.042.700,00	11.078.400,00	14.242.400,00
ASP di Catania	1.504.300,00	23.401.800,00	82.563.400,00	107.469.500,00
ASP di Messina	968.000,00	10.244.400,00	58.609.200,00	69.821.600,00
ASP di Palermo	3.286.000,00	3.016.800,00	92.355.100,00	98.657.900,00
ASP di Ragusa	-	2.626.700,00	4.877.300,00	7.504.000,00
ASP di Siracusa	-	4.733.300,00	30.486.700,00	35.220.000,00
ASP di Trapani	-	1.404.400,00	13.702.700,00	15.107.100,00
Case di cura di media specialità	5.879.600,00	48.470.100,00	305.874.800,00	360.224.500,00
Humanitas	-	-	13.513.600,00	13.513.600,00
ISCAS di Pedara	-	780.200,00	25.717.800,00	26.498.000,00
La Maddalena	-	-	24.416.800,00	24.416.800,00
Villa M. Eleonora	-	416.100,00	22.582.300,00	22.998.400,00
Case di cura di alta specialità	-	1.196.300,00	86.230.500,00	87.426.800,00
Totale	5.879.600,00	49.666.400,00	392.105.300,00	447.651.300,00

Art. 2

Sostituire il punto 6 della descrizione della metodologia, nella parte motiva del decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010, con il seguente:

6. le risorse residue verranno attribuite, fino alla concorrenza dell'intero aggregato 2010, alle Case di cura che si trovano in fascia A e B, in proporzione al valore ottenuto al punto 4.

Art. 3

Rettificare l'art. 5 del decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010 come segue:

"Al fine di poter ridistribuire le economie previste all'art. 4, i direttori generali al 30 settembre 2010 prov-

6. le risorse residue verranno attribuite, fino alla concorrenza dell'intero aggregato 2010, alle Case di cura che si trovano in fascia A e B, in proporzione al valore ottenuto al punto 4;

Considerato, altresì, necessario rettificare l'articolo 5 del decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010 come segue:

"Al fine di poter ridistribuire le economie previste all'art. 4, i direttori generali al 30 settembre 2010 provvedono alla verifica dello scostamento tra attività e budget assegnato nel 2010 alla singola Casa di cura e qualora l'attività è inferiore al 10%, possono rinegoziare il budget delle Case di cura";

Ritenuto, infine, che i direttori generali per le strutture che nell'anno in corso hanno rimodulato completamente i posti letto da acuti in riabilitazione o lungodegenza, dovranno considerare nella determinazione del budget di queste strutture l'attività espletata per acuti nei primi quattro mesi dell'anno;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 957/10 del 2 aprile 2010:

Art. 1

Sono rideterminati gli aggregati provinciali per l'anno 2010, da assegnare alle strutture private accreditate, dichiarando invalicabile l'aggregato regionale per l'intero comparto e gli aggregati provinciali, come da tabella seguente:

vedono alla verifica dello scostamento tra attività e budget assegnato nel 2010 alla singola Casa di cura e qualora l'attività è inferiore al 10%, possono rinegoziare il budget delle Case di cura".

Art. 4

I direttori generali per le strutture che nell'anno in corso hanno rimodulato completamente i posti letto da acuti in riabilitazione o lungodegenza, dovranno considerare nella determinazione del budget di queste strutture l'attività espletata per acuti nei primi quattro mesi dell'anno.

Palermo, 4 maggio 2010.

RUSSO

(2010.27.2009)102

DECRETO 14 giugno 2010.

Conferma al 31 dicembre 2003 della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con esclusione dei comuni di Adrano e Mascali.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 1949/09 del 17 settembre 2009;
Visto il decreto n. 672 del 25 marzo 2008, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 2005 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con l'esclusione dei comuni di Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Mascalucia e Valverde;
Visto il decreto n. 829/09 del 5 maggio 2009, di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Mascalucia al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto n. 3384/08 del 17 dicembre 2008, di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Valverde al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto n. 393/09 del 12 marzo 2009, di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto n. 41/10 del 26 gennaio 2010, di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Misterbianco al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto n. 1055/10 del 20 aprile 2010, di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di San Giovanni La Punta al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto n. 454/10 del 19 febbraio 2010, di conferma della pianta organica delle farmacie del comune di Viagrande al 31 dicembre 2007;
Visti i dati ISTAT, relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Catania al 31 dicembre 2007;
Visto l'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il 3° comma dell'art. 1 della legge n. 362/91, in base al quale la popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui all'anzidetto 2° comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione;
Viste le note del dirigente del servizio 5 "Farmacie e farmaceutica" dal n. 2232 al n. 2260 dell'1 giugno 2009 e dal n. 2276 al n. 2290 e dal n. 2292 al n. 2305 del 3 giugno 2009, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania al 31 dicembre 2007;
Viste le note di sollecito del dirigente del servizio 7 "Farmaceutica" dal n. 3019 al n. 3045 del 15 dicembre 2009

e dal n. 3076 al n. 3078 del 17 dicembre 2009 inviate ai comuni che non avevano dato riscontro alle sopraccitate note;

Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;

Considerato che i comuni di Adrano e Mascali necessitano della rideterminazione della pianta organica delle farmacie e per tali comuni si provvederà con separati provvedimenti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;

Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi, vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati fino all'emissione del presente provvedimento;

Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n. 6392 del 13 maggio 1986, ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitate ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 2003 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Catania con esclusione dei comuni di Adrano e Mascali che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali comuni si provvederà con successivi provvedimenti.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate soprannumerarie.

Il presente decreto verrà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, ai sindaci dei comuni, al servizio farmaceutico dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania territorialmente competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti di Catania.

Palermo, 14 giugno 2010.

CASTORINA

(2010.25.1868)028

DECRETO 30 giugno 2010.

Proroga della compartecipazione alla spesa farmaceutica fino al 31 dicembre 2010.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

Visto il decreto n. 259 del 28 febbraio 2007, con il quale, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 796, lettera l) punto 1 e coerentemente a quanto previsto in merito dal Piano regionale di contenimento 2007-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono state individuate, attraverso adozione di apposito provvedimento, ulteriori quote di compartecipazione alla spesa farmaceutica per garantire il necessario riequilibrio finanziario nel settore e, al contempo, favorire un maggiore grado di consapevolezza nell'uso di farmaci;

Visto il decreto n. 443 del 21 marzo 2007, che integra e modifica il citato decreto n.259/07;

Visto il decreto n. 326 del 27 febbraio 2008, che proroga gli effetti del decreto n. 443/07;

Visto il decreto n. 3145/09, che prorogava al 30 giugno 2010 gli effetti del decreto n. 326/08;

Visto l'Intesa rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativa al nuovo Patto per la salute 2010-2012 che prevede, per le regioni, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del sistema sanitario;

Considerato quanto previsto dall'art. 5 della stessa Intesa, che prevede, tra l'altro, ai fini del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;

Considerato inoltre che la Regione siciliana è ancora sottoposta alle verifiche trimestrali e annuali previste dall'Accordo attuativo del Piano regionale di contenimento e riqualificazione 2007-2009;

Ritenuto pertanto necessario, sulla base delle premesse sopra indicate, di dover prorogare fino al 31 dicembre 2010 gli effetti del citato decreto n. 3145/09;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto richiamato ed esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riprodotte, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010 gli effetti delle disposizioni di cui al decreto n. 3145/09, con riserva di eventuali modifiche al sistema di compartecipazione alle prestazioni che si riterranno opportune anche in relazione all'andamento dei consumi farmaceutici e della relativa spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 30 giugno 2010.

RUSSO

(2010.27.2008)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 7 aprile 2010.

Autorizzazione del progetto della Provincia regionale di Palermo relativo alla realizzazione di una piscina coperta nel territorio del comune di Termini Imerese.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il decreto n. 76/DRU del 23 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Termini Imerese;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Vista l'istanza prot. n. 64316 del 22 maggio 2009, di richiesta di variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, riguardante il progetto relativo alla piscina coperta in c.da Rocca Rossa nel comune di Termini Imerese, trasmessa dalla Provincia regionale di Palermo direzione progettazione e manutenzione edilizia turistico-sportiva ed attività produttive, assunta al protocollo generale di questo Assessorato al n. 39664 del 26 maggio 2009;

Vista la nota prot n. 54553 del 10 luglio 2009, con la quale questo ufficio ha richiesto al comune interessato ed alla Provincia, ulteriore documentazione ad integrazione di quella già trasmessa;

Vista la nota del 2° settore territorio ambiente ed attività produttive-servizio pianificazione urbanistica e gestione attività edilizia privata del comune di Termini Imerese, prot. n. 20973 del 21 ottobre 2009, assunta al protocollo generale di questo Assessorato al n. 79732 del 23 ottobre 2009, con la quale sono stati trasmessi, triplice copia stralcio PRG della zona d'intervento, attestato destinazione urbanistica ed assenza vincoli, delibera di C.C. n. 51 del 30 settembre 2009;

Vista la delibera del consiglio comunale di Termini Imerese n. 51 del 30 settembre 2009, con la quale viene espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in questione;

Vista la nota prot. 757 datata 2 febbraio 2010 inviata dal comune di Termini Imerese, ns. prot di ricevimento n. 10297 del 10 febbraio 2010, di trasmissione degli elaborati tecnici di progetto visti dall'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 e del parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni n. 11528/09-679/10 dell'1 febbraio 2010;

Vista la copia dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2001 e s.m.i. dell'1 ottobre 2007, pubblicato all'albo pretorio dal 2 ottobre 2007 al 23 ottobre 2007;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di rito n. 973 del 3 maggio 2007 reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Vista la nota prot. n. 15807 dell'8 febbraio 2010 inviata dalla Provincia regionale di Palermo - direzione progettazione e manutenzione edilizia turistico-sportiva ed attività produttive, ns. prot. di ricevimento n. 12610 del 18 febbraio 2010, di trasmissione delle copie conformi della comunicazione di avvio al procedimento, ex art. 11 del D.P.R. n. 327/01;

Visto il parere n. 2 del 4 marzo 2010 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O.

3.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Rilevato che:

– l'intervento previsto è un nuovo impianto sportivo da destinare a piscina coperta, una struttura nella quale possano essere ospitate oltre le manifestazioni locali, anche quelle nazionali, acqua fitness e altre attività collaterali, come gli esercizi per bambini e la rieducazione funzionale; il tutto in conformità alle vigenti normative per la tecnica degli impianti sportivi;

– il progetto comprende: il volume che ospita la piscina coperta, composta da due vasche, di cui una predispo-

sta per la riabilitazione, dalla tribuna e da alcuni servizi accessori; il volume annesso sul lato est, racchiude il corpo servizi e gli spogliatoi ed infine l'edificio in cui sono collocati la hall di ingresso con gli uffici amministrativi, la sala conferenze e il bar ristoro;

– nella relazione allegata al progetto si evince che:

“Gli indici urbanistici che si applicano alla zona in oggetto, secondo le indicazioni delle N.T.A., all'art. 70 del PRG-vigente, adottato dal commissario ad acta in data 5 ottobre 1998 con deliberazione commissariale n. 67/C approvato con decreto n. 76/DRU del 23 febbraio 2001 sono quelli indicati nella seguente tabella e si riportano i dati relativi al progetto:

		Previsione PRG	Progetto
Uf	=	Indice di utilizzazione fondiaria = 1 mq/mq	mq. 10,117,28
Rc	=	Rapporto di copertura - = 50%	Sc/Sf 0 mq. 3.543,93/10.117,28 = 35% < 50%
H	=	Altezza massima = m. 12,50	m 12,40 < m. 12,50
VI	=	Indice di visuale libera = 1	
Dc	=	Distanza dai confini = m. 6,00	> m. 6,00
Ds	=	Distanza strade = m. 7,50	> m. 7,50
P	=	Parcheggi = 10 mq/100 mc - Mc 28,741,40/100x10 = 2.874,14	mq 2.883,25 > mq 2.874,14
V	=	Verde attrezzato = 20% della Sf. 20% di mq 10.117,28 = 2.023,46	mq 2.365,90 > mq 2.023,46

E ancora si riportano i seguenti dati di progetto:

superficie lotto	mq		10.117,28
altezza massima	m		12,40
Superficie coperta:			
A1	mq	174,31	
A2	mq	2.024,66	
A3	mq	232,02	
A4	mq	760,71	
A5	mq	352,23	
Totale superficie coperta	mq	3.543,93	3.543,93
Superficie fondiaria	mq		10.117,28
Distanza strade	mq	174,31	> 7,50
Volume:			
A1 x 9,80	mc	1.708,24	
A2 x 8,00	mc	16.197,28	
A3 x 12,40	mc	2.877,05	
A4 x 4,80	mc	3.651,41	
A5 x 12,40	mc	4.307,42	
Totale volume	mc	28.741,40	28.741,40
Parcheggi:			
P1	mq	894,15	
P2	mq	735,85	
P3	mq	1.253,25	
Totale superficie parcheggi	mq	2.883,25	2.883,25
Verde attrezzato:	mq		
V1	mq	436,85	
V2	mq	1.929,05	
Totale superficie verde attrezzato	mq	2.365,90	2.365,90

Nella tabella di cui sopra, i volumi sono suddivisi in A1, A2, A3 ed A4 come riportato nella tavola di progetto denominata "A.0"1 e nelle tavole di progetto denominate "A04-A05-A06-A07" relative ai piani cantinato, terra, primo e secondo, sono riportate le tabelle con le destinazioni d'uso dei piani:

- i percorsi di accesso all'edificio, la viabilità e i parcheggi sono stati progettati considerando le vie pubbliche e di accesso al lotto, gli edifici circostanti, la pendenza naturale del terreno di pertinenza dell'edificio e cercando di ottimizzare lo spazio destinato alle opere esterne, difatti la zona della viabilità di penetrazione e dei parcheggi pubblici di pertinenza per gli utenti è l'area N-E del lotto, mentre per il pubblico l'area di parcheggio è stata ricavata a S-E del lotto;

- la progettazione dell'impianto sportivo è elaborata con riferimento al P.R.G. di Termini Imerese approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 76/DRU, nel quale l'area è destinata ad "attrezzatura pubblica o di uso pubblico di interesse urbano e territoriale" ed in particolare come definito al CAPO XII art. 70 delle N.T. di A. allegate al P.R.G.;

- la delibera del consiglio comunale n. 51 del 30 settembre 2009 approva favorevolmente il progetto;

- l'ufficio del Genio civile di Palermo rilascia parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con prescrizioni e raccomandazioni;

- le particelle interessate al progetto ricadono nel fg. di mappa del comune di Termini Imerese ai nn. 2036, 510, 511, 512, 542, 2280, 398, 677, ed in quota parte le part. lle nn. 395, 396 e 2037;

- sono state trasmesse dall'ente proponente le copie conformi delle comunicazioni di avvio al procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 327/01, ed il piano particellare di esproprio e nessuna delle ditte interessate ha presentato osservazioni;

- l'area che accoglie il nuovo impianto ricade in un lotto a ridosso di un'area di nuova urbanizzazione, delimitato dalla via G. Galilei e definito interamente da un nuovo tratto di strada di PRG, in continuità con l'esistente asse urbano di penetrazione alla città, la via Pietro Nenni;

- il lotto è posto in prossimità dello svincolo autostradale della A19 PA-CT e si affaccia sulla piana del fiume San Leonardo, coprendo una superficie di circa 10.120,00 mq, e attualmente l'area è coltivata a seminativo;

- la recinzione esterna dell'impianto sarà realizzata con strutture metalliche e pannelli verticali in acciaio, la parte superiore della recinzione oltre i m. 2,50 del piano d'imposta è costituita da una serie di profilati la cui sommità è caratterizzata da una rastrematura a tronco di cono, in modo da renderne difficoltoso lo scavalco;

Considerato che:

- il progetto per l'attuazione dell'impianto natatorio è inserito nel progetto di programma delle opere pubbliche della Provincia regionale di Palermo 2005-2007, con priorità di categoria 2 e generale n. 54 da finanziare con mutuo;

- il P.R.G. di Termini Imerese, approvato dall'A.R.T.A. con decreto n. 76/DRU del 23 febbraio 2001, presenta la decadenza dei vincoli derivati da piano urbanistico, alla data del 30 giugno 2008, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;

- ai sensi del D.P.R. n. 327/01 all'art. 9 comma 2 "il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità";

- il progetto di che trattasi, per quanto sopra, risulta

in variante agli strumenti urbanistici del comune di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 65/81 e per tale somma è stata richiesta l'autorizzazione della Provincia regionale di Palermo - direzione progettazione e manutenzione edilizia turistico-sportiva ed attività produttive, con sede ufficio in via San Lorenzo 312 G/H e sede legale in via Maqueda 100 nel comune di Palermo;

- l'area è ricadente nella zona territoriale omogenea "F" nella quale le parti di territorio sono destinate all'inseadimento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse urbano e territoriale ed in particolare come definito al CAPO XII art. 70 delle N.T. di A. allegate al P.R.G.;

- i parametri definiti dal menzionato art. 70 sono rispettati nell'ambito del progetto, come è evidenziato nella tabella riportata nella relazione tecnica allegata al progetto;

- il progetto è di rilevante interesse pubblico;

- gli enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti sulle aree oggetto della variante si sono espressi favorevolmente con i rispettivi pareri sopra menzionati.

Per quanto premesso, rilevato, e considerato e visti gli atti ed elaborati questa unità operativa 3.1. valuta che la richiesta di autorizzazione in variante ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 65/81 per la realizzazione del progetto esecutivo della piscina coperta, sia meritevole di accoglimento sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti, dalle prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio parere sulla fattibilità delle opere in argomento.

Questa U.O. del servizio III della D.R.U. è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni...»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 2 del 4 marzo 2010, reso dall'U.O. 3.1/DRU;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 2 del 4 marzo 2010 espresso dall'U.O. 3.1/DRU ed alle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Termini Imerese, il progetto della Provincia regionale di Palermo relativo alla piscina coperta in c.da Rocca Rossa.

Art. 2

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente P.R.G. del comune di Termini Imerese.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 2 del 4 marzo 2010 dell'U.O. 3.1/DRU;

2. delibera n. 51 del 30 settembre 2009 del C.C. di Termini Imerese;

3. tav. R.01 relazione tecnica generale;
4. tav. A.00 inquadramento territoriale;
5. sovrapposizione dell'opera al catastale;
6. tav. A.01 inquadramento urbanistico;
7. tav. A.04 pianta piano cantinato;
8. tav. A.05 pianta piano terra;
9. tav. A.06 pianta piano primo;
10. tav. A.07 pianta piano secondo;
11. tav. A.08 pianta copertura;
12. tav. A.09 prospetti;
13. tav. A.10 sezioni;
14. tav. A.11 sezioni;
15. stralcio del P.R.G. vigente;
16. norme tecniche di attuazione.

Art. 4

La Provincia regionale di Palermo, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 5

La Provincia regionale di Palermo ed il comune di Termini Imerese sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 aprile 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.24.1785)105

DECRETO 28 maggio 2010.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Casteldaccia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visto l'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto n. 202/DRU del 7 marzo 2003, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Casteldaccia;

Vista l'istanza prot. n. 2862 del 15 febbraio 2010, con la quale sono stati trasmessi in triplice copia gli atti ed elaborati in ordine alla richiesta di variante urbanistica per la riqualificazione urbana del quartiere Orestagno-Cutelli lotto 2 finalizzata alla riproposizione del vincolo di destinazione preordinato all'esproprio già imposto dal citato P.P.R., ai sensi dell'ex art. 19 del DPR n. 327/2001;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 7814 del 27 aprile 2010 assunto al prot. n. 29066 di questo Assessorato in data 27

aprile 2010, con il quale è stata fornita documentazione integrativa all'istanza;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 61 del 30 novembre 2009, con la quale è stato approvato il progetto di riqualificazione urbana del quartiere "Orestagno-Cutelli" lotto 2 (strade - rete idrica - fognaria - illuminazione pubblica) in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni con annesso parere tecnico reso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni reso dal RUP;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 22 del 23 marzo 2010, avente per oggetto "Approvazione nuovo quadro economico e integrazione tavole progettuali lavori di riqualificazione urbana del quartiere Orestagno-Cutelli - lotto n. 2";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista l'attestazione non datata, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso la variante adottata;

Visto l'elaborato grafico tavola "P" redatta dall'UTC (arch. Maria de Nembo) denominata "Planimetria aree oggetto di variante urbanistica";

Vista la relazione descrittiva a firma del RUP e del responsabile della IV area con annessa attestazione sulla situazione vincolistica datata 26 novembre 2009;

Vista la copia del parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 64/74, prot. n. 2751 del 12 marzo 2010;

Visto il voto n. 466 del C.T.A. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria della adunanza del 15 dicembre 2009;

Visto il foglio comunale prot. n. 4487 dell'8 marzo 2010 con allegata ulteriore relazione del R.U.P. relativa al riscontro al voto del C.T.A.;

Visto il parere n. 7 del 4 maggio 2010, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive;

<<...Omissis...

Visto:

- quanto contenuto negli elaborati grafici (tavv. 3.B e 3.C) del piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 292 del 7 marzo 2003;
- quanto riportato nel citato decreto n. 292/2003;
- che le aree oggetto della variante urbanistica di che trattasi sono unicamente quelle riportate in colore arancio di cui alla tavola "P" del progetto di variante;
- che le aree oggetto della variante risultano essere ricomprese tutte all'interno del P.P.R. approvato con delibere del consiglio comunale di Casteldaccia n. 15/94 e n. 10/95 (art. 14 della legge regionale n. 37/85) e con la successiva presa d'atto resa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del 3 febbraio 1998 n. 1339;

Considerato che:

- l'ufficio tecnico del comune di Casteldaccia ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo alle ditte interessate ai sensi del DPR n. 327/2001 come risulta dalla proposta di deliberazione dell'UTC e che trascorsi i termini previsti dallo stesso non sono state presentate osservazioni;
- le opere in argomento, come risulta dallo stralcio del P.R.G. vigente, e come evidenziato nella relazio-

ne descrittiva ricadono in zona già avente destinazione urbanistica a viabilità e che non se ne prevede di fatto la variazione urbanistica di destinazione ma solo la riconferma del vincolo già imposto con i citati precedenti strumenti urbanistici (P.P.R. del 1991 e P.R.G. del 2003) i cui vincoli ad oggi sono scaduti;

- il Genio civile di Palermo ha reso parere favorevole n. 2751 del 12 marzo 2010 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 essendo il progetto "rispondente, ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni, con le condizioni geomorfologiche generali del territorio, nonché con le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica";
- il progetto di che trattasi è inserito nella programmazione del CIPE alla voce "programma opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno" e sul progetto stesso il comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle OO.PP. di Sicilia e Calabria nella seduta del 15 dicembre 2009 con proprio voto n. 466 ha espresso parere favorevole a condizioni;
- relativamente al voto del C.T.A. il R.U.P., arch. Maria De Nembo, del comune di Casteldaccia, ha dichiarato nella relazione allegata alla nota comunale prot. n. 4487 dell'8 marzo 2010 che il progetto è conforme alle previsioni del PARF, che l'area interessata ricade in zona sottoposta unicamente a vincolo sismico, che è stato acquisito il parere igienico-sanitario dall'AUSL n. 6 di Bagheria in data 31 dicembre 2007 e che il progetto è conforme al P.P.R.;
- i lavori di riqualificazione urbana del quartiere Orestagno-Cutelli lotto n. 2 riguardano sostanzialmente:
 - lavori stradali con annesse alcune aree destinate a parcheggio;
 - la rete pubblica di illuminazione;
 - la rete fognante;
 - la rete idrica;

e che la progettazione come esplicitamente specificata nella relazione tecnica "non riguarda tutte le aree sottoposte a vincolo di destinazione dal piano particolareggiato di recupero, con conseguente vincolo preordinato all'espropriazione, ma sono limitate a una parte della viabilità ed altre opere ivi contenute, giusta planimetria denominata tavola P";

- trattasi di variante limitatamente alla riconferma del vincolo;
- le opere di che trattasi pertanto possono ritenersi di pubblica utilità e compatibili con l'assetto urbanistico e destinate alla riqualificazione urbana;
- non risultano essere state prodotte osservazioni e/o opposizioni relativamente al progetto de quo.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa 3.1 è del parere che la variante finalizzata alla riqualificazione urbana del quartiere Orestagno-Cutelli lotto n. 2 adottata con delibera di C.C. n. 61 del 30 novembre 2009 sia meritevole di approvazione.>>

Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, in conformità al parere n. 7 del 4 maggio 2010 reso dall'unità operativa

3.1/DRU di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Casteldaccia, riguardante il progetto di riqualificazione urbana del quartiere Orestagno-Cutelli lotto 2, approvato con la delibera consiliare n. 61 del 30 novembre 2009.

Art. 2

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante semplificata al vigente piano regolatore generale di detto comune.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 7 del 4 maggio 2010 dell'unità operativa 3.1/DRU;
2. delibera consiliare n. 61 del 30 novembre 2009;
3. tav. P - planimetria aree oggetto di variante urbanistica.

Art. 4

Il comune di Casteldaccia dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il comune di Casteldaccia resta onerato dagli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 maggio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.24.1789)112

DECRETO 28 maggio 2010.

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Terrasini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
 Visto il decreto n. 211 del 26 maggio 1999, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Terrasini;
 Visto il foglio prot. n. 903 del 24 febbraio 2010, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 4687 del 25 febbraio 2010, con il quale il comune di Terrasini ha trasmesso la delibera consiliare n. 147 del 10 febbraio 2010, relativa alla modifica degli artt. 5, 6, 7 e 8 del regolamento edilizio;
 Vista la delibera consiliare n. 147 del 10 febbraio 2010, regolarmente pubblicata all'albo pretorio;
 Visto il parere n. 9 del 12 maggio 2010, espresso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95,

dall'U.O.3.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis*...

Da quanto si evince dalla proposta di delibera, la richiesta di modifica degli articoli sopra indicati mira alla necessità di modificare la commissione edilizia nella sua costituzione ed attribuzioni, nella composizione ed il funzionamento, per adeguarli alla nuova normativa nel frattempo intervenuta.

Infatti, il decreto legislativo n. 267/2000 ha stabilito che sono attribuiti ai dirigenti "...tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico... tra i quali, in particolare... i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,... ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie". L'art. 88 del citato decreto legislativo stabilisce infatti che la presenza di organi politici nella commissione edilizia non è più consentita.

Pertanto, in forza del principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie degli organi politici e di governo, e quelle di gestione, proprie dei dirigenti, il sindaco o suo delegato non può più presiedere la commissione edilizia e tale compito spetterà al dirigente dell'area tecnica-urbanistica o da un suo delegato.

Si riportano di seguito gli articoli dove le modifiche sono evidenziate in grassetto

Art. 5 - Costituzione e attribuzione della commissione edilizia

1) È costituita una commissione edilizia per l'accertamento della rispondenza dei progetti alla normativa vigente e per l'esame tecnico-urbanistico dei piani e dei progetti che interessano questioni di carattere urbanistico riguardanti il territorio comunale.

2) Il parere della commissione edilizia è atto interno obbligatorio e non vincola il dirigente ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza. Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità del parere espresso dalla commissione.

3) Il parere della commissione edilizia è un parere tecnico, diretto ad accertare la rispondenza del progetto presentato alle previsioni del piano regolatore generale e del regolamento edilizio. Tale parere non è perciò necessario ove altri motivi ostino al rilascio del provvedimento conseguenziale (ad es. incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda; indisponibilità del terreno, ecc.).

4) La commissione edilizia esprime il proprio parere sui seguenti atti del comune:

- a) strumenti urbanistici generali e loro varianti;
- b) strumenti attuativi del P.R.G.;
- c) regolamento edilizio e sue modificazioni;
- d) progetti speciali, piani di settore, progetti e piani di interesse sovracomunale, regionale o statale nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 6 Composizione della commissione edilizia

1) La commissione edilizia è nominata dal sindaco ed è così composta:

- a) il sindaco o un assessore suo delegato che la presiede;
- b) un geologo scelto su terna proposta dall'ordine dei geologi;
- c) un agronomo scelto su terna proposta dall'ordine degli agronomi;
- d) un ingegnere scelto su terna proposta dall'ordine provinciale degli ingegneri;

e) un architetto scelto su terna proposta dall'ordine provinciale degli architetti;

f) un esperto in materia di paesaggio e tutela dell'ambiente ed in materie storico-artistico-archeologiche;

g) un rappresentante della categoria degli artigiani;

h) un esperto nel settore turistico nominato dall'Azienda provinciale del turismo;

2) I commissari di cui ai punti b, c, d, e, f, g, h, eletti ad ogni inizio di mandato, durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono rinnovabili.

3) I commissari, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

4) I membri decaduti saranno sostituiti da altri commissari, da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente e per il solo periodo di durata della commissione.

5) Il sindaco può invitare a partecipare ai lavori della commissione, con voto consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.

6) Nel caso di partecipazione alla seduta di esperti o consulenti estranei alla commissione edilizia, costoro devono allontanarsi dalla seduta, prima della deliberazione di parere.

7) Non possono far parte della commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera in esame.

8) La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni 5 anni. Le procedure di rinnovo devono iniziare 6 mesi prima della scadenza del mandato con esclusione di qualunque attività in regime di proroga.

9) Ai commissari è attribuito un gettone di presenza oltre eventuali spese di rito, nella misura stabilita nelle rispettive tariffe professionali a vacanza. Per il commissario non appartenente a categorie professionali si procederà per analogie.

Art. 7 - Funzionamento della commissione edilizia

1) La commissione si riunisce su convocazione del sindaco nella sede municipale di norma due volte al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.

2) La convocazione alla riunione della commissione deve essere nota ai partecipanti con almeno tre giorni di anticipo.

3) Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti della commissione, compreso il presidente (quorum costitutivo).

4) Le funzioni di segretario della commissione senza diritto di voto, sono disimpegnate dal funzionario dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato. È presente ai lavori della commissione edilizia il tecnico, se diverso dal capo dell'U.T.C. che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare. Il segretario ha l'incarico di redigere e controfirmare i verbali, che dovranno essere firmati dal presidente e dal commissario anziano presente.

5) Il segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla commissione edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "Esaminato dalla commissione edilizia nella seduta..." indicando la data e il parere (favorevole o contrario) con la vidimazione del presidente.

6) La commissione edilizia esprime parere favorevole, parere favorevole con eventuali prescrizioni o parere contrario. Il parere contrario deve essere motivato. È valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti nella

seduta (quorum costitutivo). In caso di parità prevale il voto del presidente.

7) Nel caso di pareri discordi tra i commissari, nel verbale della seduta deve essere riportata la motivazione dei voti contrari.

8) Nel settore edilizio la commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali nei modi previsti dagli artt. 17 - 21.

9) Quando la commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato qualcuno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dall'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

10) La partecipazione al voto su un'opera edilizia, viceversa, costituisce per i membri della commissione edilizia motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione dei lavori o la costruzione dell'opera stessa

11) La commissione edilizia nell'esame delle pratiche edilizie non può rinviare le stesse pratiche per più di una volta e dovrà comunicare il proprio parere in forma sintetica e chiara, comprensibile anche a personale con competenze amministrative.

12) La partecipazione alla riunione di elementi estranei alla commissione edilizia, o non validamente designati a fare parte di essa inficia la validità delle delibere adottate, che non potrebbero essere salvate dalla cosiddetta prova di resistenza - in quanto, anche se il voto del soggetto illegittimamente partecipante alla riunione non sia stato determinante ai fini del raggiungimento del quorum si potrebbe escludere che il suo intervento abbia potuto indurre altri componenti a modificare il loro atteggiamento.

Art. 8 - Criteri e metodi della commissione edilizia

1) eliminato

2) Al termine del proprio mandato la commissione edilizia deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.

3) eliminato.

Si riportano di seguito gli articoli modificati:

Art. 5 - Costituzione e attribuzione della commissione edilizia

È costituita una commissione edilizia per l'esame tecnico-urbanistico dei piani e dei progetti che interessano questioni di carattere urbanistico riguardanti il territorio comunale.

2) Il parere della commissione edilizia è atto interno obbligatorio e non vincola il dirigente ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza. Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità del parere espresso dalla commissione.

3) Il parere della commissione edilizia è un parere tecnico, diretto ad accertare la rispondenza del progetto presentato alle previsioni del piano regolatore generale e del regolamento edilizio. Tale parere non è perciò necessario ove altri motivi ostino al rilascio del provvedimento conseguenziale (ad es. incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda; indisponibilità del terreno, ecc.).

4) La commissione edilizia esprime il proprio parere sui seguenti atti del comune:

a) strumenti urbanistici generali e loro varianti;

b) strumenti attuativi del P.R.G.;

c) regolamento edilizio e sue modificazioni;

d) progetti speciali, piani di settore, progetti e piani di interesse sovracomunale, regionale o statale nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Composizione della commissione edilizia

1) La commissione edilizia è nominata dal sindaco ed è così composta:

a) il dirigente dell'area tecnica-urbanistica o suo delegato che la presiede;

b) un geologo scelto su terna proposta dall'ordine dei geologi;

c) un agronomo scelto su terna proposta dall'ordine degli agronomi;

d) un ingegnere scelto su terna proposta dall'ordine provinciale degli ingegneri;

e) un architetto scelto su terna proposta dall'ordine provinciale degli architetti;

f) un esperto in materia di paesaggio e tutela dell'ambiente ed in materie storico artistico-archeologiche;

g) un rappresentante della categoria degli artigiani;

h) un esperto nel settore turistico nominato dall'Azienda provinciale del turismo.

2) I commissari di cui ai punti b, c, d, e, f, g, h, eletti ad ogni inizio di mandato, durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono rinnovabili.

3) I commissari, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

4) I membri decaduti saranno sostituiti da altri commissari, da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente e per il solo periodo di durata della commissione.

5) Il presidente può invitare a partecipare ai lavori della commissione, con voto consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.

6) Nel caso di partecipazione alla seduta di esperti o consulenti estranei alla commissione edilizia, costoro devono allontanarsi dalla seduta, prima della deliberazione di parere.

7) Non possono far parte della commissione edilizia i rappresentanti di organi o istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera in esame.

8) La commissione edilizia deve essere rinnovata ogni 5 anni. Le procedure di rinnovo devono iniziare 6 mesi prima della scadenza del mandato con esclusione di qualunque attività in regime di proroga.

9) Ai commissari è attribuito un gettone di presenza oltre eventuali spese di rito, nella misura stabilita nelle rispettive tariffe professionali a vacanza. Per il commissario non appartenente a categorie professionali si procederà per analogie.

Art. 7 - Funzionamento della commissione edilizia

1) La commissione si riunisce su convocazione del presidente nella sede municipale di norma due volte al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.

2) La convocazione alla riunione della commissione deve essere nota ai partecipanti con almeno tre giorni di anticipo.

3) Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti della commissione, compreso il presidente (quorum costitutivo).

4) Le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, sono disimpegnate dal funzionario dirigente dell'ufficio tecnico comunale delegato dal presidente. È

presente ai lavori della commissione edilizia il tecnico, se diverso dal capo dell'U.T.C., che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare. Il segretario ha l'incarico di redigere e controfirmare i verbali, che dovranno essere firmati dal presidente e dal commissario anziano presente.

5) Il segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla commissione edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "Esaminato dalla commissione edilizia nella seduta..." indicando la data e il parere (favorevole o contrario) con la vidimazione del presidente.

6) La commissione edilizia esprime parere favorevole, parere favorevole con eventuali prescrizioni o parere contrario. Il parere contrario deve essere motivato. È valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti nella seduta (quorum costitutivo). In caso di parità prevale il voto del presidente.

7) Nel caso di pareri discordi tra i commissari, nel verbale della seduta deve essere riportata la motivazione dei voti contrari.

8) Nel settore edilizio la commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali nei modi previsti dagli artt. 17 - 21.

9) Quando la commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato qualcuno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dall'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

10) La partecipazione al voto su un'opera edilizia, viceversa, costituisce per i membri della commissione edilizia motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione dei lavori o la costruzione dell'opera stessa.

11) La commissione edilizia nell'esame delle pratiche edilizie non può rinviare le stesse pratiche per più di una volta e dovrà comunicare il proprio parere in forma sintetica e chiara, comprensibile anche a personale con competenze amministrative.

12) La partecipazione alla riunione di elementi estranei alla commissione edilizia, o non validamente designati a fare parte di essa, inficia la validità delle delibere adottate, che non potrebbero essere salvate dalla cosiddetta, prova di resistenza in quanto, anche se il voto del soggetto illegittimamente partecipante alla riunione non sia stato determinante ai fini del raggiungimento del quorum, si potrebbe escludere che il suo intervento abbia potuto indurre altri componenti a modificare il loro atteggiamento.

Art. 8 - Criteri e metodi della commissione edilizia

Al termine del proprio mandato la commissione edilizia deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.

Visti:

- gli articoli 5, 6, 7 e 8 del R.E. annesso al P.R.G. approvato con D.A. n. 211 del 26 maggio 1999;
- il parere favorevole espresso dalla III commissione urbanistica consiliare permanente del 28 aprile 2008;
- gli articoli 5, 6, 7 e 8 del R.E. modificati;
- delibera di consiglio comunale n. 147 del 10 dicembre 2009;

Questa U.O. 3.1 del servizio 3°/DRU è del parere che la richiesta di modifica agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento edilizio annesso al P.R.G. del comune di Terrasini, adottata con delibera di C.C. n. 147 del 10 dicembre 2009, sia meritevole di approvazione.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 9 del 12 maggio 2010 reso dall'U.O. 3.1/DRU di questo Assessorato;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità e con le prescrizioni del parere n. 9 del 12 maggio 2010 reso dall'U.O. 3.1/DRU citato in premessa, è approvata la modifica al regolamento edilizio del comune di Terrasini, adottata con delibera consiliare n. 147 del 10 febbraio 2010, finalizzata alla modifica degli artt. 5, 6, 7 e 8 del regolamento edilizio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 9 del 12 maggio 2010 reso dall'U.O. 3.1/DRU;

2. delibera consiliare n. 147 del 10 febbraio 2010 con allegati.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Terrasini resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 maggio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.24.1787)116

DECRETO 7 giugno 2010.

Rettifica del decreto 25 maggio 2004, concernente decisioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Avola.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 9 della legge regionale n. 40/1995;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integra-

to dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il fax datato il 13 aprile 2010-25135 P pervenuto in data 14 aprile 2010 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 15 aprile 2010 al n. 26382, con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha notificato la sentenza del TAR sezione di Catania n. 1508/09 del 15 settembre 2009 emessa a seguito del ricorso n. 5441/04 proposto dal sig. Bianca Giuseppe;

Vista la nota prot. n. 15 del 20 aprile 2010, con la quale l'U.Op. 5.3/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 20 del 20 aprile 2010 formulata a seguito della sentenza del TAR di Catania n. 1508/09, relativamente alla rettifica del decreto n. 565/04, che parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Premesso:

Con delibera consiliare n. 74 del 7 dicembre 2000 il comune di Avola ha adottato il piano regolatore generale con annesso P.P.E.E. e R.E.

A seguito di pubblicazione, ex art. 3, legge regionale n. 71/78 avverso le previsioni di detto P.R.G. sono state presentate osservazioni ed opposizioni in parte non oggetto di controdeduzione da parte dello stesso consiglio comunale.

Tra queste, è risultata l'osservazione (n. 89) della ditta Bianca Giuseppe, oggetto della presente proposta di parere.

In particolare l'esponente, proprietario del lotto di terreno sito in c.da Pantanello, interessante un ambito ex piano particolareggiato di recupero, distinto in catasto al FM 57 particella 84, dell'estensione di circa 15.000 mq richiedeva, stante la reiteratione di un vincolo preordinato all'esproprio, una diversa zonizzazione così come meglio rappresentato nella planimetria, prodotta unitamente all'osservazione, con evidenziata:

- in giallo, la parte di terreno da destinare all'edificazione anziché a scuola materna;
- in verde, il mantenimento della destinazione a verde attrezzato consentendo, comunque, al proprietario di realizzare e gestire impianti sportivi ad uso collettivo;
- in azzurro, area destinata a parcheggio, da ridurre in modo da consentire l'edificazione di almeno un terzo.

Con decreto n. 425 dell'8 aprile 2003 è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 il PRG con annesso P.E. e R.E.C. adottati dal comune di Avola, con la citata delibera consiliare n. 74/00, rinviando, tra l'altro, "...le determinazioni sulle osservazioni, di seguito specificate, per le quali non venivano assunte controdeduzioni con gli atti consiliari n. 45, 46, 47, 49 e 51 del 2001..."

Con delibere n. 106, 115, 116, 119 e 120 del 2003 il consiglio comunale di Avola, in ottemperanza a quanto contenuto nel citato decreto n. 425/03, ha, pertanto, controdedotto alle osservazioni ed opposizioni non oggetto di valutazione con i citati atti consiliari n. 45, 46, 47, 49 e 51 del 2001.

Riguardo all'osservazione della ditta Bianca Giuseppe, il consiglio comunale con delibera n. 120 del 24 novembre 2003 si è determinato nel seguente modo:

"...Omissis...";

"- opposizione n. 89, ditta Bianca Giuseppe (ubicazione: zona BR/1; richiesta, in riferimento allo stralcio planimetrico allegato al ricorso:: di con-

dividere il parere dei progettisti che propongono di accogliere la richiesta solo parzialmente e cioè che potrebbe essere consentita l'edificazione di una fascia di terreno prospiciente sulla 1^a traversa a via Labriola profonda ml. 20,00."

Con decreto n. 565 del 25 maggio 2004, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 sono state decise, in conformità al parere n. 310 del Consiglio regionale dell'urbanistica reso nella seduta del 21 aprile 2004 le osservazioni di cui alle delibere n. 106, 115, 116, 119 e 120 del 2003 che, conformemente alla proposta di parere dell'U.O. 4.2 ha ritenuto di non accogliere talune osservazioni, compresa quella prodotta dalla ditta Bianca Giuseppe, con la seguente motivazione: "...in quanto incidono sulle dotazioni di attrezzature e servizi pubblici a servizio della residenza e non vengono adeguatamente supportate da motivazioni tecniche riguardo il dimensionamento delle attrezzature in relazione agli abitanti insediati".

Invero, con sentenza n. 1508/2009 reg. sent. il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dalla ditta Bianca Giuseppe, con il quale veniva richiesto l'annullamento del decreto n. 565/DRU/04 nella parte in cui è stata decisa nel merito l'osservazione della stessa e degli atti connessi, presupposti e/o consequenziali ritenendo l'immotivata reiterazione del vincolo.

Da quanto riportato nella citata sentenza si rileva che detto organo ha ritenuto illegittimo il decreto n. 565/DRU/04 per carenza di motivazione nella parte in cui viene reiterato il vincolo "...che asseveri l'attualità e la rispondenza al pubblico interesse della previsione reiterata..." e di istruttoria in quanto privo di "...ogni verifica tecnica che consentisse di ritenere effettivamente violato il necessario livello degli standard urbanistici in seguito all'accoglimento della opposizione..."

Con atto di diffida per l'esecuzione di giudicato, assunto al protocollo generale dell'ARTA al n. 13729 del 23 febbraio 2010 è stato richiesto a questo dipartimento di accogliere l'opposizione n. 89 "...nei limiti in cui la stessa è stata già accolta dal comune di Avola con deliberazione n. 119/2003".

Con nota prot. n. 114 del 19 aprile 2010 l'U.O. 11.2 "Contenzioso dell'urbanistica" del servizio XI di questo dipartimento ha, altresì, trasmesso a questo servizio, il foglio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato avente per oggetto "Ricorso al TAR Catania proposto da Bianca Giuseppe per l'ottemperanza della sentenza n. 1508/09 del TARS sez. di Catania" con la quale è stato deciso di "riesaminare l'opposizione proposta dal ricorrente al P.R.G. del comune di Avola e a recepire la stessa così come accolta dallo stesso comune con le delibere consiliari n. 119 e n. 120 del 24 novembre 2003".

Considerato:

- per tutto quanto sopra questa U.O. 5.3 del servizio 5/DRU, in ottemperanza alla sentenza n. 1508/09 del TARS di Catania, è del parere che l'osservazione della ditta Bianca Giuseppe possa essere accolta in conformità a quanto determinato dal consiglio comunale di Avola con delibera n. 119 del 21 novembre 2003 e n. 120 del 24 novembre 2003.>>>

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 243 del 12 maggio 2010, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

- vista la nota prot. n. 15 del 20 aprile 2010 con cui l'U.Op. 5.3 ha trasmesso la proposta di parere n. 20 del 20 aprile 2010, relativa all'oggetto;

– visti gli atti e gli elaborati;
 – sentiti i relatori;
 – valutati gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto;
 – considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere;
 esprime parere che l'osservazione-opposizione al P.R.G. di Avola della Bianca Giuseppe catalogata al n. 89, sia parzialmente accoglibile per come specificato nella proposta d'ufficio.>>;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 243 del 12 maggio 2010 di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 40 del 22 ottobre 2008 resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;

Ritenuto, in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1508/09 del 15 settembre 2009, di dover procedere alla rettifica del decreto n. 565/DRU del 25 maggio 2004 nella parte riguardante le determinazioni assunte in ordine all'osservazione n. 89 presentata dalla ditta Bianca Giuseppe;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

In conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 243 del 12 maggio 2010, il decreto n. 565/DRU del 25 maggio 2004, con il quale sono state decise le osservazioni di cui alle delibere n. 106, 115, 116, 119 e 120 del 2003 presentate avverso il P.R.G. del comune di Avola, nella parte riguardante le determinazioni assunte in ordine all'osservazione n. 89 presentata dalla ditta Bianca Giuseppe, è rettificato determinando la stessa in conformità a quanto assunto dal consiglio comunale di Avola con le delibere n. 119 del 21 novembre 2003 e n. 120 del 24 novembre 2003.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 20 del 20 aprile 2010 reso dall'U.O. 5.3/D.R.U.;

2. voto n. 243 del 12 maggio 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Avola resta onerato agli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 giugno 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.24.1788)114

DECRETO 7 giugno 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Vista il foglio prot. n. 6703 del 26 aprile 2010, assunto al n. 32707 del protocollo generale dell'ARTA in data 14 maggio 2010, con il quale il comune di Solarino (SR) ha trasmesso atti inerenti la variante al piano regolatore vigente da zona "bianca" a zona Ftp/1 (parchi urbani e territoriali) e riproposizione dei vincoli preordinati all'esproprio;

Visto il parere n. 28 del 27 maggio 2010, reso dall'unità operativa 5.3 del servizio 5/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che di seguito integralmente si trascrive:

“Premesso:

Con foglio prot. n. 6703 del 26 aprile 2010, assunto al n. 32707 del protocollo generale dell'ARTA in data 14 maggio 2010, il comune di Solarino ha trasmesso in duplice copia i sottoelencati atti relativi a quanto specificato in oggetto:

– Delibera di consiglio comunale n. 13 del 25 febbraio 2010 avente per oggetto “Variante al P.R.G. vigente da zona “bianca” a zona “Ftp/1 (parchi urbani e territoriali)” e riproposizione dei vincoli preordinati all'esproprio con allegato lo stralcio della tav. 2 del P.R.G. vigente e adottato;

– Atti di pubblicità:

Manifesto murale datato 9 marzo 2010 riportante il periodo di affissione all'albo pretorio dal 9 marzo 2010 al 25 aprile 2010;

Stralcio *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 26 marzo 2010;

“Quotidiano di Sicilia” del 9 marzo 2010;

Certificazione del segretario comunale di avvenuta pubblicazione per il periodo 5 marzo 2010-25 aprile 2010 e di non presentazione di osservazioni-opposizioni;

A seguito di sopralluogo della scrivente U.O. 5.3 è stata, altresì, acquisita la seguente documentazione:

– copia di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 11, D.P.R. n. 327/01;

– relazione tecnica sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal capo dell'U.T.C.

Rilevato:

Il comune di Solarino è, in atto, dotato di piano regolatore generale divenuto efficace nell'anno 1998, ex art. 19, legge regionale n. 71/78.

Con deliberazione n. 64 del 18 dicembre 2008, è stata adottata la revisione del piano regolatore generale e dei relativi piani particolareggiati e, con foglio prot. n. 7844 del 17 maggio 2010, gli atti ed elaborati relativi sono stati trasmessi all'ARTA per le determinazioni.

Da quanto riportato negli atti relativi alla variante proposta si rileva che:

Il comune di Solarino intende partecipare al “Bando pubblico per la realizzazione e/o riqualificazione e/o com-

pletamento di infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico /catg. nn. 57, 61, 78)" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5, parte I del 5 febbraio 2010.

La presentazione dell'istanza di finanziamento, della relativa documentazione e della progettazione definitiva dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il comune intende partecipare al citato bando con il progetto dell'ampliamento della villa comunale, in quanto detta opera rientra tra le ammissibili a finanziamento.

L'area interessata, della superficie di circa 13.740 mq., ricade all'interno della perimetrazione del centro urbano ed è classificata dal vigente strumento urbanistico e dallo strumento urbanistico, adottato e trasmesso all'ARTA per le determinazioni, Ftp/1 "Parchi urbani e territoriali".

Parte di detta area e, precisamente, mq. 5.048, è interessata dall'esistente villa comunale da ristrutturare e mq. 8.692 riguardano la superficie oggetto dell'ampliamento.

Per quest'ultima porzione di area, data la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, il comune ha proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento di imposizione del vincolo nei confronti delle ditte interessate ex art. 11, D.P.R. n. 327/01.

Sul progetto non è stato acquisito il parere di compatibilità geomorfologica dell'ufficio del Genio civile stante la reitera del vincolo.

Da quanto riportato, infine, nella citata relazione tecnica l'area non è soggetta a vincolo ambientale.

Considerato:

L'intervento si configura quale intervento di pubblica utilità.

Il comune ha proceduto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, alla pubblicazione della variante in argomento e non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni.

Il comune ha, altresì, proceduto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01, all'avviso dell'avvio del procedimento nei confronti dei proprietari dell'area da espropriare".

Per tutto quanto sopra, questa U.O. 5.3 del servizio 5/DRU è del parere che la variante al P.R.G. vigente da zona "bianca" a zona "Ftp/1 (parchi urbani e territoriali)" e riproposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 25 febbraio 2010, sia meritevole di approvazione;

Ritenuto di condividere il parere n. 28 del 27 maggio 2010, reso dall'unità operativa 5.3 del servizio 5/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 28 del 27 maggio 2010 reso dall'unità operativa 5.3 del servizio 5/DRU di questo Assessorato, è approvata la variante al P.R.G. vigente da zona "bianca" a zona "Ftp/1 (parchi urbani e territoriali)", e riproposizione dei vincoli preordinati all'esproprio adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 25 febbraio 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1) parere n. 28 del 27 maggio 2010 reso dall'unità operativa 5.3/DRU;

2) delibera consiliare n. 13 del 25 febbraio 2010.

Art. 3

La delibera n. 13/2010 dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 327/01, il termine quinquennale di emanazione del decreto di esproprio delle aree interessate dal progetto decorre dalla data di efficacia del presente.

Art. 5

Il comune di Solarino resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 giugno 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.24.1786)114

DECRETO 11 giugno 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della L.R. n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 53956 del 7 ottobre 2009, pervenuto l'8 agosto 2009, ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 75268, con il quale il comune di Caltagirone ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla previsione di aree da destinare ad interventi abitativi a favore dei disabili;

Visti gli ulteriori fogli, prot. 60966 del 7 novembre 2009 e prot. n. 63382 del 18 novembre 2009 - quest'ultimo per-

venuto il 20 novembre 2009 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato in data 23 novembre 2009 al n. 86636 - con i quali il comune di Caltagirone ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione della pratica in argomento;

Vista la delibera consiliare n. 32 del 6 aprile 2009 avente ad oggetto: "Interventi a favore dei disabili. Adozione di variante urbanistica al vigente piano regolatore generale";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 32 del 6 aprile 2009;

Vista la certificazione prot. 53614 del 6 ottobre 2009 resa dal segretario generale del comune di Caltagirone in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione di una osservazione avverso la variante in argomento;

Vista l'osservazione presentata avverso la variante di che trattasi a firma Bizzini Giacomo;

Vista la delibera consiliare n. 86 dell'1 settembre 2009 avente ad oggetto: "Servizio urbanistica. Interventi a favore dei disabili. Adozione di variante urbanistica al vigente piano regolatore generale di cui alla delibera n. 32 del 6 aprile 2009. Determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni.";

Vista la nota prot. n. 3754 dell'1 ottobre 2009, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, con precizzazioni, sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 57 del 26 novembre 2009, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 22 del 26 novembre 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Rilevato quanto appresso.

Con bando del 3 dicembre 2008 è stato pubblicato l'avviso alla cittadinanza per la presentazione delle istanze per la costruzione o l'ampliamento di edifici destinati alle esigenze di nuclei familiari con presenza di soggetti con gravi disabilità motorie in zona E-verde agricolo, al fine della predisposizione degli atti relativi alla variante urbanistica;

A seguito della pubblicazione sono pervenute al comune di Caltagirone complessivamente n. 9 istanze da parte delle ditte Delizia L., Di Certo F., Annaro A., Gettapietra F. e De Francisci G., Taibi M., Sinatra M., Romano D., Seminara G., Albergo S.F.

Di tali istanze, sei sono state ritenute dall'U.T.C. validamente presentate mentre quelle delle ditte Annaro A., Sinatra M. e Albergo S.F., sono state rigettate (le prime due per carenze documentali e la terza per presentazione tardiva).

Con delibera n. 32 del 6 aprile 2009, è stata pertanto adottata, in riferimento alle sei localizzazioni accolte, la variante urbanistica al vigente P.R.G. da zona E-Agricola a zona "C6-Aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti a favore di nuclei familiari con presenza di soggetti con gravi disabilità motorie permanenti" con i seguenti parametri urbanistici:

- lotto minimo di almeno mq 1000;
- superficie utile dell'alloggio non superiore a mq 120 ed un volume fuori terra non superiore a mc 500;
- tipologia di casa isolata unifamiliare con un solo piano fuori terra;

- osservanza dei parametri relativi alle distanze dai confini e tra edifici pari a quelli che il vigente P.R.G. prescrive per la zona E-Agricola rispettivamente m 7,50 e m 15,00;

- acquisizione dei nulla osta e pareri per eventuali vincoli di legge sulle aree interessate».

Successivamente al deposito e pubblicazione della delibera n. 32/2009, risulta presentata una osservazione dalla ditta Bizzino G. (prot. 31516 del 10 giugno 2009) che ha richiesto l'inserimento nella procedura di variante. Tale osservazione è stata accolta in sede di controdeduzioni da parte del C.C. (delibera n. 86 dell'1 settembre 2009).

Considerato che:

- il comune di Caltagirone è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato da quest'Assessorato con decreto n. 265 del 12 marzo 2004;

- la variante urbanistica al P.R.G. vigente «da zona E-Agricola a zona "C6-Aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti a favore di nuclei familiari con presenza di soggetti con gravi disabilità motorie permanenti" è limitata alle sei localizzazioni condivise nella delibera di adozione n. 32/2009 nonché alla localizzazione oggetto dell'osservazione accolta con delibera di C.C. n. 86/2009, come di seguito individuate:

1. ditta Delizia L., richiesta ampliamento fabbricato in c.da Romana. Lotto identificato in catasto al fg. 161, part.lle 302(f.r.)-834, sup. mq 1.855;

2. ditta Di Certo F., richiesta costruzione fabbricato in c.da Collegiata. Lotto identificato in catasto al fg. 161, part.la 46, sup. mq 1.870;

3. ditta Gettapietra F. e De Francisci G., richiesta costruzione fabbricato in c.da Grazia. Lotto identificato in catasto al fg. 221, part.lle 214-217, sup. mq 2.530;

4. ditta Taibi M., richiesta ampliamento fabbricato in c.da Collegiata. Lotto identificato in catasto al fg. 162, part.lle 305-510, sup. mq 4.500;

5. ditta Romano D., richiesta costruzione fabbricato in c.da Saracena. Lotto identificato in catasto al fg. 176, part.la 627, sup. mq 2.471;

6. ditta Seminara G., richiesta costruzione fabbricato in c.da Mazzone. Lotto identificato in catasto al fg. 143, part.lle 76, sup. mq 5.590;

7. ditta Bizzini G., richiesta costruzione fabbricato in c.da S. Marco. Lotto identificato in catasto al fg. 138, part.lle 776-778-779, sup. non indicata;

- le procedure amministrative previste dalla vigente normativa urbanistica regionale inerenti l'adozione della variante al P.R.G., il deposito e pubblicazione dei relativi atti e le controdeduzioni alle osservazioni/opposizioni, risultano correttamente effettuate;

- con precedente iniziativa il comune di Caltagirone ha in passato provveduto alla individuazione di n. 4 localizzazioni C6 per le medesime finalità (delibera di C.C. n. 20 del 21 marzo 2005, parere di questa U.O. n. 2/2006, voto CRU 547/2006, decreto n. 996/2006). In tale circostanza la variazione delle previsioni urbanistiche del P.R.G. e della connessa normativa di attuazione è stata regolata, tra l'altro, da specifiche prescrizioni per la nuova introduzione delle zone C6 come di seguito riportate:

"L'edificazione è subordinata al rilascio di concessione edilizia subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione di non cessione del bene per almeno 20 anni.

Nel caso in cui gli immobili siano sottoposti a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, prima del rilascio della concessione edilizia dovranno essere acquisite le autorizzazioni previste dall'art. 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e s.m.i.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi, in qualsiasi delle suddette aree sopra identificate, comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica della medesima."

Ritenuto che:

– l'iniziativa del comune di Caltagirone, essendo orientata alla realizzazione di interventi a favore di persone con handicap in situazione di particolare gravità e in coerenza con le disposizioni agevolative della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i., appare apprezzabile per le evidenti finalità sociali;

– la tipologia a basso indice fondiario dei previsti interventi edilizi e il loro contenuto numero non incide in maniera significativa sulla impostazione complessiva dello strumento urbanistico vigente;

– le localizzazioni individuate ricadono in contesti rurali comunque dotati delle principali urbanizzazioni e contraddistinti dalla presenza di un modello insediativo a case sparse avente caratteri tipologico-urbanistici sostanzialmente analoghi a quelli proposti;

– l'osservazione presentata dalla ditta Bizzini G. (richiesta costruzione fabbricato in c.da S. Marco. Lotto identificato in catasto al fg. 138, part.lla 776-778-779, sup. non indicata) appare condivisibile in adesione alle motivazioni espresse dal C.C. con delibera n. 86/2009;

– l'insieme degli interventi edilizi previsti risulta compatibile con il complessivo assetto territoriale;

– per ragioni di uniformità di trattamento con i soggetti interessati alla variante precedentemente approvata con decreto n. 996/2006 per le medesime finalità, risulta opportuno confermare le prescrizioni riportate in detto provvedimento e sopra richiamate.

Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante urbanistica al vigente P.R.G. adottata dal C.C. di Caltagirone con delibera n. 32/2009 «da zona E-Agricola a zona "C6-Aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti a favore di nuclei familiari con presenza di soggetti con gravi disabilità motorie permanenti" con i seguenti parametri urbanistici:

- lotto minimo di almeno mq 1000";
- superficie utile dell'alloggio non superiore a mq 120 ed un volume fuori terra non superiore a mc 500;
- tipologia di casa isolata unifamiliare con un solo piano fuori terra;
- osservanza dei parametri relativi alle distanze dai confini e tra edifici pari a quelli che il vigente P.R.G. prescrive per la zona E-Agricola rispettivamente m 7,50 e m 15,00;
- acquisizione dei nulla osta e pareri per eventuali vincoli di legge sulle aree interessate»;

sia meritevole di approvazione con riferimento alle localizzazioni oggetto delle istanze pervenute al comune di Caltagirone di seguito elencate:

1. ditta Delizia L., richiesta ampliamento fabbricato in c.da Romana. Lotto identificato in catasto al fg. 161, part.lle 302(f.r.)-834, sup. mq 1.855;

2. ditta Di Certo F., richiesta costruzione fabbricato in c.da Collegiata. Lotto identificato in catasto al fg. 161, part.lla 46, sup. mq 1.870;

3. ditta Gettapietra F. e De Francisci G., richiesta costruzione fabbricato in c.da Grazia. Lotto identificato in catasto al fg. 221, part.lle 214-217, sup. mq 2.530;

4. ditta Taibi M., richiesta ampliamento fabbricato in c.da Collegiata, Lotto identificato in catasto al fg. 162, part.lle 305-510, sup. mq 4.500;

5. ditta Romano D., richiesta costruzione fabbricato in c.da Saracena. Lotto identificato in catasto al fg. 176, part.lla 627, sup. mq 2.471;

6. ditta Seminara G., richiesta costruzione fabbricato in c.da Mazzone. Lotto identificato in catasto al fg. 143, part.lla 76, sup. mq 5.590;

7. ditta Bizzini G., richiesta costruzione fabbricato in c.da S. Marco. Lotto identificato in catasto al fg. 138, part.lla 776-778-779, sup. non indicata;

e con la seguente integrazione della normativa di attuazione:

«In tali aree, l'edificazione è subordinata al rilascio di concessione edilizia subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una dichiarazione di non cessione del bene per almeno 20 anni.

Nel caso in cui gli immobili siano sottoposti a vincoli di natura ambientale e paesaggistica, prima del rilascio della concessione edilizia dovranno essere acquisite le autorizzazioni previste dall'art. 4 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e s.m.i.

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi, in qualsiasi delle suddette aree sopra identificate, comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica della medesima.»

Quanto sopra, fatte salve le valutazioni sulle eventuali controdeduzioni del consiglio comunale di Caltagirone ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 71/1978.»;

Visto il voto n. 220 del 3 marzo 2010, con il quale il C.R.U., in condivisione della proposta dell'ufficio n. 22 del 26 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante al P.R.G. del comune di Caltagirone, relativa ad interventi a favore dei disabili, adottata con delibera consiliare n. 32 del 6 aprile 2009;

Vista la propria nota prot. n. 23007 dell'1 aprile 2010, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Caltagirone di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 220 del 3 marzo 2010;

Visto il foglio, prot. n. 21073 del 21 aprile 2010 pervenuto il 23 aprile 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 29 aprile 2010 al n. 29665, con il quale il responsabile dell'area tecnica del comune di Caltagirone ha dichiarato di concordare con le prescrizioni di cui ai pareri di questo Assessorato in quanto le stesse già, sostanzialmente, contemplate negli atti di adozione della variante relativa;

Vista la nota prot. n. 30 del 7 giugno 2010, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 220 del 3 marzo 2010 assunto con riferimento alla proposta della struttura del DRU n. 22 del 26 novembre 2009;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 220

del 3 marzo 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonché con le prescrizioni contenute nel parere dell'Ufficio del Genio civile di Catania, è approvata la variante da zona "E" agricola a zona "C6"- aree speciali per la costruzione di nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti a favore di nuclei familiari con presenza di soggetti con gravi disabilità motorie permanenti, del P.R.G. del comune di Caltagirone, adottata con delibera consiliare n. 32 del 6 aprile 2009.

Art. 2

L'osservazione presentata avverso la variante in argomento è decisa in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 220 del 3 marzo 2010.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 22 del 26 novembre 2009 reso dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
2. voto n. 220 del 3 marzo 2010 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3. delibera C.C. n. 32 del 6 aprile 2009 di adozione della variante al P.R.G.;
4. delibera C.C. n. 86 dell'1 settembre 2009 di controdeduzioni all'osservazione;
5. relazione geologica.

Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 giugno 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.25.1842)114

DECRETO 11 giugno 2010.

Approvazione del progetto relativo a lavori di consolidamento nel comune di Ucria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
 Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Visto il foglio prot. n. 10395 del 24 settembre 2009, con il quale il comune di Ucria ha trasmesso a questo Assessorato l'atto deliberativo n. 19 del 30 maggio 2009, con il quale il consiglio comunale ha approvato il progetto esecutivo per i "lavori di consolidamento versante est Monte Castello" in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi del disposto dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;

Visti i fogli prot. n. 216 dell'11 gennaio 2010 e prot. n. 4443 del 28 aprile 2010, assunti al protocollo ARTA, rispettivamente al prot. n. 1811 del 13 gennaio 2010 e prot. n. 79942 del 30 aprile 2010, con i quali il comune di Ucria ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti ed elaborati del progetto in argomento quale integrazione alle richieste avanzate con note assessoriali prot. n. 86133 del 20 novembre 2009 e prot. n. 17536 del 10 marzo 2010;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 maggio 2009, con la quale il consiglio comunale di Ucria ha approvato il progetto in argomento in variante al vigente strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione del 22 settembre 2009 a firma del segretario comunale e del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di legge;

Viste le osservazioni proposte dalle ditte interessate a seguito dell'avvio del procedimento di esproprio ex art. 11 DPR n. 327/01 e ss.mm.ii. attivate dal responsabile unico del procedimento;

Vista la deliberazione n. 13 del 15 aprile 2010 del consiglio comunale, con la quale sono state formulate le determinazioni sulle osservazioni, così come previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/01;

Visto il foglio prot. n. 6191 del 23 febbraio 2009, con il quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha reso parere favorevole in ordine al progetto in argomento, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 64/74;

Visto il foglio prot. n. 2948 Pos. IV-4-85 del 2 marzo 2009 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha autorizzato l'esecuzione dei lavori del progetto in argomento;

Visto il foglio prot. n. 1332/09/cc del 16 aprile 2009, con il quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina ha rilasciato l'autorizzazione ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 in merito al progetto in argomento;

Visto il foglio prot. n. 216 dell'11 gennaio 2010, rilasciato dal responsabile dell'area tecnica del comune, che si esprime ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n.

13/2007, con la quale si attesta che l'area d'intervento non necessita di valutazione d'incidenza ambientale;

Visto il parere n. 12 del 18 maggio 2010 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«... omissis...

Considerato che

• la procedura seguita per l'approvazione del progetto in variante è regolare in quanto:

– sono state adempiute le formalità previste dall'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, in seguito alle quali sono state presentate in definitiva tre osservazioni;

– in merito alle stesse questo Assessorato ritiene di poter concordare con quanto valutato, sulle stesse osservazioni, dal consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 15 aprile 2010, in quanto la possibilità di ridurre le aree interessate dall'esproprio presuppone anche una modifica del progetto, non ritenuta in relazione all'urgenza del caso, oggi attuabile, con la conseguente conferma del piano particellare d'esproprio. Tuttavia si ritiene che in relazione a quanto già valutato dallo stesso comune in riferimento alle altre due osservazioni, possa procedersi anche per la stessa, a seguito della realizzazione dell'intervento di consolidamento, alla retrocessione e/o alla concessione in uso dell'area interessata a fini agricoli;

– la deliberazione di C.C. n. 19 del 30 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in variante al vigente P.R.G. il progetto definitivo relativo ai "Lavori di consolidamento versante est Monte Castello" è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

– il segretario comunale ha prodotto in data 22 settembre 2009 apposita certificazione con la quale si attesta la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché l'assenza di ossevizioni avverso la variante adottata con la citata deliberazione;

• l'intervento in questione riguarda una zona del centro abitato del comune, il quale è stato inserito nell'accordo di programma, nell'ambito del piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, annualità 2007, definito ed attivato con decreto dal Ministero dell'ambiente con D.M. n. DEC/DDS/2007/1081 del 26 novembre 2007, rivestendo interesse di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

• sulle aree interessate non sussistono ulteriori vincoli oltre a quelli per i quali è già acquisito apposito parere nei termini di quanto certificato dal R.U.P. del 9 ottobre 2010;

• la valutazione, in ordine alle refluenze del progetto che esercita sul sito individuato con il citato codice - ITA 030043 - nell'elenco NATURA 2000 seppur formulata in maniera impropria dal R.U.P., può ritenersi sufficiente e condivisibile, risultando l'intervento in questione da realizzare all'interno dell'ambito urbano e come tale non influenza sul sito citato;

• in relazione alla tipologia dell'intervento, nonché alla sua localizzazione all'interno del tessuto urbano consolidato, lo stesso possa essere escluso dalle procedure di VAS ex art.13, decreto legislativo n. 152/06;

• è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Messina la rispondenza del progetto alle norme sismiche attestandone la conformità ai sensi dell'art. 17 della legge n. 64/74, che si è espresso con il parere sopra citato;

• la soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina si è espressa favorevolmente ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;

• l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina ha reso parere ai fini idrogeologici;

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV esprime parere favorevole sulla variante in oggetto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, adottata con deliberazione di C.C. n.n.19 del 30 maggio 2009, ferme restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni.»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 12 del 18 maggio 2010, reso dall'U.O. 4.1/DRU ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01, in conformità a quanto espresso nel parere n. 12 del 18 maggio 2010, reso dall'U.O.4.1, è approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento versante est Monte Castello in variante allo strumento urbanistico vigente di cui alla deliberazione di C.C. n. 19 del 30 maggio 2009 del comune di Ucria;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 12 del 18 maggio 2010 reso dall'U.O.4.1/D.R.U.;

2. Deliberazione di C.C. n. 19 del 30 maggio 2009;

3. Deliberazione di C.C. n. 13 del 15 aprile 2010;

Elaborati grafici architettonici

4. Tav. n. 1 - Inquadramento territoriale, scala 1:2000;

5. Tav. n. 2 - Planimetria stato di fatto, scala 1:200;

6. Tav. n. 3 - Planimetria di progetto, scala 1:200;

7. Tav. n. 4 - Sezioni trasversali, stato attuale scala 1:200;

8. Tav. n. 5 - Sezioni trasversali, stato futuro, scala 1:200;

9. Tav. n. 6 - Planimetria delle opere di contenimento, scala 1:200;

10. Tav. n. 7 - Planimetria degli impianti di progetto, scala 1:200;

11. Tav. n. 8 - Planimetria delle carpenterie, scala 1:200;

12. Tav. n. 9 - Planimetria rilievo planoaltimetrico, scala 1:200;

13. Tav. n. 10 - Esecutivi muro di sostegno su pali h= 4.00 mt, scala 1:50;

14. Tav. n. 11 - Esecutivi muro di sostegno su pali h= 4.50 mt, scala 1:50;

15. Tav. n. 12 - Esecutivi muro di sostegno su pali h= 5.00 mt, scala 1:50;

16. Tav. n. 13- Esecutivi paratia di pali h= 20.00mt, 80 mm, scala 1:50;

17. Tav. n. 14 - Particolari costruttivi scale varie;

Allegati

18. All. A - Relazione tecnica, dichiarazione, schema competenze tecniche;

19. All. B - Relazione geologica;

20. All. C - Relazione geotecnica;

21. All. D - Verifica pendio lungo la via Padre Bernardino;
22. All. D1 - Verifica pendio lungo la via S. Antonio;
23. All. E - Relazione di calcolo muro su pali h=4.00 mt;
25. All. G - Relazione di calcolo muro su pali h=5.00 mt;
26. All. H - Relazione di calcolo paratia di pali h=20.00 mt;
27. All. I - Piano particellare di esproprio;
28. All. L - Elenco prezzi unitari;
29. All. M - Computo metrico estimativo;
30. All. N - Documentazione fotografica;
31. All. O - Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
32. All. P - Cronoprogramma dei lavori;
33. All. Q - Piano di manutenzione;
34. All. R - Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione generale;
35. All. R1 - Piano di sicurezza e coordinamento - Appendice schede di sicurezza;
36. All. S - Quadro di incidenza manodopera.

Art. 3

Ai sensi del comma 2° dell'art. 10 del citato DPR. n. 327/01 e ss.mm. ed ii., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione

della presente variante semplificata al vigente strumento urbanistico del comune di Ucria.

Art. 4

Il comune di Ucria dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto, che, unitamente al progetto approvato ed ai relativi allegati, dovrà essere depositato a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Prima dell'inizio dei lavori, il comune di Ucria dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 giugno 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.25.1843)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 maggio 2010, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).

(Ricorso n. 79 depositato il 18 maggio 2010).

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta dell'1 maggio 2010, ha approvato il disegno di legge n. 471 - 471bis - 471ter dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 maggio 2010.

Gli articoli della suddetta delibera legislativa contengono disposizioni che danno adito a censure di incostituzionalità per le motivazioni che di seguito si espongono.

L'art. 4, comma 11, si ritiene in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infatti la norma ivi contenuta dispone che una indefinita quota del fondo destinato ai trasferimenti annuali in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite dalla vigente legislazione, nonché a titolo di sostegno allo sviluppo, rimanga nella disponibilità dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per finanziare le spese relative ai ricoveri di minori extracomunitari clan-

destini non accompagnati in comunità o strutture disposte dall'autorità amministrativa.

La disposizione seppure lodevole e condivisibile nel merito appare tuttavia viziata da irragionevolezza intrinseca laddove non determina alcun limite alla quota di riserva. Si soggiunge poi che viene rimessa alla assoluta discrezionalità dell'Assessore l'utilizzazione, per finalità non attinenti all'ordinaria destinazione del fondo, delle risorse esistenti, la cui ripartizione fra le amministrazioni locali avviene secondo criteri legislativamente preordinati dal comma 2 del medesimo articolo.

Gli articoli 6, 8 e 9 attinenti rispettivamente all'istituzione della tassa annuale di concessione regionale per fondo chiuso, alle tariffe in materia di motorizzazione e all'istituzione di nuove voci della tassa sulle concessioni governative regionali, suscitano rilievi di costituzionalità per violazione degli articoli 3, 117, comma 2 lett. e) e 119 della Costituzione e degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto speciale nonché del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, nonché dell'art. 77-ter comma 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Quest'ultimo articolo rubricato "Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome" afferma: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126”.

Le disposizioni in esame pertanto contrastano tutte, integralmente o parzialmente, come nel caso dell'articolo 8, con le norme statali che non solo hanno imposto alle regioni di non aumentare la pressione tributaria a carico dei contribuenti, ma anche di non istituire nuovi tributi, in quanto ogni variazione in aumento andrebbe a variare l'assetto della misura del tributo stesso aggravando la pressione fiscale esistente.

L'articolo 6, inoltre, sembra essere confliggente anche con la “ratio” della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Detta legge autorizza infatti le regioni ad istituire soltanto una tassa di concessione (art. 23) per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio i cui proventi devono essere utilizzati per l'erogazione di un contributo in favore dei proprietari e/o conduttori di fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio, ai fini della gestione programmata della caccia.

Nessun onere ulteriore, oltre alla motivata istanza ai competenti organi amministrativi, è invece posto a carico del proprietario che intende vietare sui propri fondi l'esercizio dell'attività venatoria.

L'istituzione della tassa in questione inoltre verrebbe a costituire anche un ingiustificato gravame al diritto di proprietà ed una disparità di trattamento dei proprietari terrieri dell'Isola rispetto a quelli del rimanente territorio nazionale.

La particolare autonomia di cui gode la Regione siciliana ex art. 36 dello Statuto speciale non può giustificare una deroga a quanto sopra esposto.

Infatti è pur vero che la menzionata norma statutaria prevede che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede a mezzo di tributi deliberati dalla medesima, ma è necessario stabilire il tipo di competenza in ordine all'istituzione di nuovi tributi.

Codesta ecc.ma Corte ha affermato in proposito (ex plurimis sentenze n. 138 del 1999 e n. 367 del 2001) che la potestà legislativa concorrente della Regione si esercita nei limiti del sistema tributario ed in ogni caso tenendo conto “della esigenza fondamentale di unitarietà del sistema tributario e di quella del coordinamento con la finanza dello Stato e degli enti locali affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari sul resto del territorio” (sentenza n. 111 del 1999).

Codesta ecc.ma Corte nella recente pronuncia n. 123 del 2010 ha altresì affermato che: “a) in forza del combinato disposto del secondo comma lett. e), del terzo comma e del quarto comma dell'art. 117, nonché dell'art. 119 Cost., non è ammissibile in materia tributaria una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale (sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004); b) di conseguenza, fino a quando l'indicata legge statale non sarà stata emanata, rimane precluso alle Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenze n. 102 del 2008, n. 75 e n. 2 del 2006, n. 397 e n. 335 del 2005, n. 37 del 2004)”.

Queste ultime affermazioni valgono specificamente per le disposizioni contenute nell'art. 8 con cui il legislatore siciliano approva con propria norma le tariffe relative

all'esercizio delle attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione trasferite alla Regione, ai sensi del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 e successive modifiche ed integrazioni, invadendo la competenza propria dello Stato.

Considerato che le suddette tariffe, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sono definite con decreto interministeriale, non può ritenersi ammissibile una competenza legislativa della Regione nella materia “de qua”, atteso anche l'esplicita disposizione della norma di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di cui all'art. 1, secondo comma, del D.P.R. n. 1113/1953 modificato dal decreto legislativo n. 296/2000 per il quale la Regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato «ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato».

Per quanto attiene all'art. 9, che introduce nuove voci alla tassa di concessioni governative regionali, si rileva che la stessa, disciplinata dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, debba considerarsi tributo dello Stato poiché istituita da una legge statale ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa (sentenze Corte Costituzionale n. 216 e n. 298 del 2009).

Così come affermato da codesta Corte (ex plurimis sentenze nn. 297 e 311 del 2003) trattandosi di tributo statale si deve ritenere preclusa la potestà delle regioni ed anche della Regione siciliana (sentenza C.C. n. 442/2008) di modificare e/o integrare la normativa statale.

Si ritiene poi in contrasto con gli articoli 117; 119, secondo comma, e 120 della Costituzione il comma 7 dell'art. 16.

Questo dispone che “A decorrere dall'anno 2009 il concorso degli enti locali al contenimento della spesa per il personale, previsto dalla vigente normativa nazionale, viene calcolato includendo nella base di riferimento gli effetti prodotti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e consolidati alla data del 31 dicembre 2008”.

La norma sostanzialmente consentirebbe, peraltro retroattivamente, una diversa definizione della base di calcolo per gli oneri del personale ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, con presumibili effetti negativi per il bilancio dell'ente e conseguentemente sui saldi di finanza pubblica.

Sulla base degli articoli 77 bis e 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, che, come sancito da codesta Corte con le sentenze n. 36/2004, n. 35/2005 e n. 159/2008, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità è riconosciuta esclusivamente alle autonomie speciali che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle come la Sicilia, nei cui territori tuttora il Ministero dell'interno trasferisce le suddette risorse agli enti locali.

Gli enti locali siciliani, dal 1999 ad oggi, sono assoggettati alle regole generali dettate dalla legislazione nazionale, con conseguente monitoraggio e verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e per essi quindi non può essere consentita una diversa modalità di compu-

to degli oneri per il personale non preventivamente assentita dagli organi statali.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/07, inoltre, nel pronunciarsi in analoga questione relativa ai criteri per il raggiungimento del patto di stabilità interno della regione Sardegna, ha chiarito che «deve ritenersi consentito alle regioni di porre limiti ulteriori alla spesa pubblica degli enti locali, anche attraverso la previsione di un tetto massimo più basso»; nella fattispecie in esame, invece, la norma vorrebbe determinare criteri differenti a quelli statali e non ulteriori per il calcolo delle spese per il personale ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per gli enti locali.

Si ritengono poi lesi gli artt. 3 e 97 della Costituzione, da quanto previsto con l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 21.

Detta norma dispone "Nel caso in cui lo scioglimento delle società termali preceda l'attuazione dell'articolo 20, l'Assessore regionale per l'economia provvede con proprio decreto, nelle more, ad assicurare l'occupazione del personale".

Nel comprensibile intento di salvaguardare i livelli occupazionali del personale delle società partecipate dalla Regione "Terme di Sciacca S.p.A." e "Terme di Acireale S.p.A." con modalità e criteri corrispondenti a quelli che verranno disposti per i dipendenti di tutte le altre società a totale e/o maggioritaria partecipazione regionale, interessate dal processo di riordino previsto dal precedente articolo 20, si pone a carico dell'Assessore per l'economia di provvedere, qualora lo scioglimento delle società termali in questione dovesse precedere l'attuazione del suddetto riordino, ad assicurare l'occupazione dei lavoratori.

Detta previsione appare nella sua estrema genericità non corrispondente alla "ratio" intrinseca del combinato disposto degli articoli 20 e 21 dalla cui attuazione si intende conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività regionale nelle aree di interesse ritenute strategiche e, soprattutto, economicità per ridurre gli oneri che gravano sulle finanze della Regione stessa. La norma pertanto appare affetta da irragionevolezza oltre che lesiva del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

La disposizione censurata sembra infatti essere volta a garantire l'occupazione al personale, indipendentemente dalla necessaria, preventiva e prioritaria valutazione dell'interesse dell'amministrazione di avvalersi delle prestazioni lavorative dei dipendenti in questione.

Art. 36 "Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 e dell'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

1. Al fine di assicurare effettività all'esercizio dei diritti politici, l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e l'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, sono intesi nel senso di riferirsi anche al rimborso delle spese legali sostenute dai sindaci e dai presidenti delle province regionali nei giudizi a loro carico subiti per farne dichiarare cause di ineleggibilità ovvero di incompatibilità poi riconosciute inesistenti."

La suindicata disposizione si ritiene in contrasto con gli articoli 3, 97 e 81, comma 4, della Costituzione.

La norma in esame non sembra in realtà avere natura interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 39 della

legge regionale n. 145/1980 e all'art. 24 della legge regionale n. 30/2000 riguardanti entrambe l'assistenza legale a carico dell'ente locale in favore di dipendenti ed amministratori soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio.

Codesta Corte con sentenze n. 374 del 2004 e n. 274 del 2006 in proposito ha affermato che "non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge - pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi - non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione". Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica, che determinano chiarendola la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è, quindi, proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di "interpretazione autentica", che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire.

Inoltre con sentenza n. 234/2007 la Corte ha anche precisato che la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza.

Ragionevolezza che non può ritenersi sussistere quando a situazioni sostanzialmente difformi come nel caso in specie (procedimenti di responsabilità e giudizi elettorali) si dia una disciplina identica non corrispondente alla diversità delle fattispecie (sentenza C.C. n. 108/2006).

Dalla disposizione inoltre potrebbero derivare oneri non previsti e quantificabili a carico delle amministrazioni locali prive di copertura finanziaria e conseguentemente in violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione.

La norma contenuta nell'art. 38 dispone in favore degli impianti di allevamento ittico, concessionari di aree demaniali marittime, l'applicazione del canone ricognitorio previsto dall'art. 39 del Codice della navigazione.

Per l'applicazione di tale canone ridotto, di mero riconoscimento, per costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza Corte di Cassazione sezione I n. 17101 del 3 dicembre 2002) non rileva tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione. Perché poi sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell'art. 37 del regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall'uso del bene demaniale.

Siffatto presupposto non può di certo ritenersi sussistente per gli esercenti gli impianti di allevamento ittico che naturalmente svolgono un'attività imprenditoriale.

La norma in questione quindi creerebbe un innegabile vantaggio per le imprese siciliane alterando la par condicio tra gli operatori economici del settore ed invadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela della concorrenza di cui all'art. 117 secondo comma lett. e) della Costituzione.

La disposizione altresì non quantifica la minore entrata derivante dall'applicazione della stessa né tanto meno individua le risorse con cui farvi fronte, ponendosi così in contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione.

L'art. 44 nell'ottica di una sinergia istituzionale per il mantenimento e l'innalzamento dei livelli di sicurezza pubblica e sociale per incentivare la collaborazione tra Regione, Prefettura ed enti locali prevede l'istituzione di un fondo speciale cui confluiscono nella misura del 30% i beni mobili ed immobili confiscati alla mafia.

La possibilità di disporre autonomamente dei beni confiscati alla mafia non appare avere alcun fondamento nello Statuto speciale in quanto né l'art. 14 né l'art. 17 individuano una tale competenza. Questa è riconducibile piuttosto a quella statale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. h) e l).

La previsione appare inoltre in contrasto con la legge n. 50 del 2010 che istituisce l'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata.

La norma inoltre laddove destina alle Prefetture siciliane quote del fondo in questione appare incidere sull'attività di organi statali ponendosi così in contrasto con la lettera g) del 2° comma dell'art. 117 della Costituzione.

L'assegnazione automatica delle quote del fondo, qualora sia in vigore un "patto territoriale per la sicurezza" o a richiesta della Prefettura per interventi specifici sul territorio, configura infatti una inevitabile alterazione delle ordinarie attribuzioni svolte dagli uffici statali in quanto chiamati in causa per l'esercizio di funzioni pubbliche conferite legislativamente, senza alcun concerto da ente diverso da quello di appartenenza.

Codesta Corte in proposito con sentenza n. 30 del 2006 ha chiarito che forme di collaborazione e di coordinamento «non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati».

L'art. 48 del disegno di legge in esame, concernente le "norme in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani", prevede, al comma 1, una modifica al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, eliminando il riferimento temporale al 30 giugno 2004, termine entro il quale doveva essere presentata l'istanza di definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

In sostanza il contribuente doveva effettuare il pagamento del tributo entro il 30 giugno 2004, ma, mentre nella vigente versione della norma entro detto termine avrebbe dovuto presentare l'istanza di definizione agevolata, con la modifica che si intende apportare con il comma 1 dell'art. 48 del disegno di legge in esame, verrebbe meno il termine per il citato adempimento poiché le parole "nello stesso termine" sono state sostituite dalle

parole "fermo restando l'avvenuto pagamento del tributo nel predetto termine".

La presentazione dell'istanza comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente (comma 7 dell'art. 6 della legge regionale), nonché consente alle province della Regione siciliana di disporre lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte al ruolo entro dodici mesi dalla presentazione delle istanze di definizione (comma 11 della legge regionale).

Le disposizioni contenute nel citato art. 48, comma 1, creano perplessità, in quanto concederebbero una proroga "sine die" ai contribuenti che ancora non hanno provveduto alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle violazioni commesse con evidenti ripercussioni sul contenzioso eventualmente ancora pendente e sulla certezza delle posizioni giuridiche soggettive, producendo, in definitiva, una sostanziale situazione di incertezza per le province che devono gestire la procedura relativa al tributo in esame.

Inoltre, la norma crea una disparità di trattamento tra quei contribuenti che hanno rispettato il termine previsto dal comma 6 dell'art. 6 della legge n. 21 del 2003 e coloro i quali beneficiano, con la modifica apportata dal citato articolo 48, comma 1, della legge in esame, di una riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza alla provincia.

Esso pertanto viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

I commi 1, 3 ultimo periodo e 4 dell'art. 49 in materia di gestione integrata del servizio idrico destano perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Infatti, pur ribadendo, al primo periodo, gli effetti soppressivi delle autorità d'ambito, istituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposti dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), si prevede al secondo periodo che "la gestione integrata del servizio idrico è organizzata con separato provvedimento, adottato nelle forme del citato articolo 2, comma 186-bis," entro un anno dall'entrata in vigore della predetta legge statale.

Va rilevato, al riguardo, che l'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) dispone, invece, che entro il termine citato le Regioni attribuiscono, con legge, le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Pertanto, il comma 1, secondo periodo, della legge in esame, dopo aver richiamato esclusivamente "le forme" dell'intervento regionale di cui al citato comma 186-bis, rinvia, ad un separato provvedimento, l'organizzazione della gestione integrata del servizio idrico - che attiene alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato - invece di limitare il successivo intervento, secondo quanto prescritto dal citato comma 186-bis, all'attribuzione ad altro soggetto pubblico delle funzioni attualmente esercitate dalle predette autorità, secondo i richiamati principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. È appena il caso di rammentare, infatti, che il vigente articolo 148 prevede, al comma 2, che alle autorità d'ambito siano demandati, oltre all'organizzazione, anche l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 150 e seguenti del citato decreto

legislativo e, per quanto alle modalità di affidamento, nel rispetto della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuta nell'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008. Per questi motivi, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 49 in esame, eccedendo le competenze statutarie, contrasta con il citato comma 186-bis, del quale distorce le finalità, in una materia, quale la tutela dell'ambiente, attribuita alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione; la disposizione, inoltre, contrastando con il citato articolo 23-bis, viola la competenza statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117 comma secondo lett. e) ed eccede le competenze statutarie in materia di assunzione di pubblici servizi, che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di autonomia, deve svolgersi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Il comma 3 stabilisce, nell'ultimo periodo, tra l'altro, che, nel caso in cui la percentuale di mancata realizzazione degli investimenti sia superiore al 40 per cento, l'autorità d'ambito può risolvere il contratto per inadempimento, con esclusione delle ipotesi in cui il mancato adempimento non dipenda da fatto del gestore; così disponendo il legislatore regionale eccede dalla sua competenza statutaria invadendo quella esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. e), nonché la competenza in materia di ordinamento civile di cui alla lettera 1) del medesimo articolo.

Il comma 4 dispone che, nei casi di cui al comma 3, fino all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il servizio può essere svolto, ai sensi della lettera e) del comma 8 del citato articolo 23-bis. Tale previsione consente, pertanto, l'affidamento di nuove gestioni del servizio idrico secondo modalità non conformi a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del citato articolo 23-bis, richiamando, invece, la lettera e) del comma 8 dello stesso articolo 23-bis concernente - è necessario sottolinearlo - il regime transitorio delle gestioni affidate prima della nuova disciplina introdotta dallo stesso articolo 23-bis in materia di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali. La lettera e) del citato regime transitorio riguarda quelle ipotesi residuali di gestioni non conformi alle modalità introdotte dalla nuova disciplina (gara, gara cosiddetta "a doppio oggetto" e "in house" motivato e previo parere dell'Antitrust) e preesistenti alla medesima, non potendo costituire in alcun modo una modalità di conferimento della gestione del servizio idrico integrato applicabile dopo l'entrata in vigore dell'articolo 23-bis e, pertanto, in evidente contrasto con le disposizioni contenute nello stesso articolo 23-bis e, più in generale, con i principi comunitari di cui tale disciplina è espressione, nonché con le finalità pro-concorrenziali perseguite dalla richiamata disciplina statale. Così facendo, il legislatore regionale, al comma 4, eccede dalla sua competenza statutaria, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione.

I commi 4 e 5 dell'art. 51 si ritengono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto prevedo-

no, rispettivamente, l'ampliamento di altre 400 unità della dotazione organica determinata dalla tabella A di cui al secondo comma del medesimo articolo e una individuazione diversa e più ampia della categoria di precari destinatari dei processi di stabilizzazione.

Non appare invero conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ampliare "ope legis" la dotazione organica di un cospicuo numero di unità di personale, determinata, secondo quanto emerge da chiarimenti forniti ex art. 3 del D.P.R. n. 488/1969 dalle competenti strutture regionali, a seguito della ponderazione e valutazione delle proposte "dettate da reali esigenze operative, pervenute dagli uffici compulsati a seguito dei rilevamenti effettuati dal dipartimento del personale". I dati relativi alla dotazione del personale individuato dalla cennata tabella A sarebbero stati, peraltro, oggetto di riscontro "nelle interlocuzioni con i vari rami dell'Amministrazione" e ritenuti "corrispondenti a quelli occorrenti per il funzionamento allo stato attuale dell'Amministrazione".

Il personale destinatario dell'inserimento nella dotazione organica è peraltro in atto in servizio ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge regionale n. 24/2007 presso la "Società beni culturali" S.p.A., società questa interamente partecipata dalla Regione.

Il previsto incremento della dotazione organica non correlato all'individuazione di funzioni, compiti, servizi che l'Amministrazione regionale è chiamata a svolgere appare essere volto piuttosto ad aumentare le possibilità di eventuali stabilizzazioni del personale interessato che in passato aveva prestato servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la realizzazione di progetti di catalogazione dei beni culturali ed ambientali finanziati con le risorse del POR 2000-2006.

Detto personale in ogni caso potrà accedere alle procedure di stabilizzazione per i posti relativi ai profili professionali posseduti vacanti nella pianta organica definita dall'allegato A se in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale di riferimento.

Parimenti censurabile però sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione è la disposizione del comma 5 che introduce criteri diversi e più ampi di quelli richiesti dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006 per individuare i destinatari della norma.

Il disporre infatti che si faccia riferimento alla data di entrata in vigore dell'attuale delibera legislativa anziché del citato articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006 amplia la portata, in misura non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato prevista dall'impianto normativo statale, ritenuto da codesta Corte unica legittima eccezione, in quanto giustificata da peculiari esigenze di interesse pubblico (ex plurimis sentenza n. 150/2010), alle regole del pubblico concorso. L'eventuale applicazione della norma regionale configurerebbe pertanto una modalità di accesso riservato lesivo del principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di ingresso al pubblico impiego come più volte ribadito da costante e consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006).

La disposizione in questione, inoltre, dà luogo ad un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento e viola i principi

di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, eccedendo la competenza statutaria di cui all'art. 14 lett. q) con specifico riferimento al principio del pubblico concorso che costituisce "la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza" (sentenza n. 81/2006).

Peraltro le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006 devono ormai ritenersi superate per effetto delle previsioni create dall'art. 17, commi da 10 a 13 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 che con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.

Le disposizioni di cui al capo II titolato "Credito d'imposta regionale per l'incremento dell'occupazione" si ritengono in contrasto con l'art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione.

Contengono infatti una puntuale ed esaustiva disciplina di un contributo nella forma del credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore di sesso maschile e 416 euro per le lavoratrici donne, in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili per un periodo variabile, a seconda dei soggetti assunti, da 12 a 24 mesi.

Il credito d'imposta secondo l'art. 57 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Al riguardo, non può esimersi dal rilevare che con sentenza n. 123 del 26 marzo 2010 codesta Corte, in occasione del giudizio di un'analoga disposizione della regione Campania, ha affermato che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito d'imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, materia questa riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Dal tenore delle disposizioni non può infatti desumersi che il credito d'imposta in questione riguardi esclusivamente tributi regionali o che comunque afferiscono al territorio regionale ed affluiscono alle casse regionali, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale.

Nello specifico, alla luce del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, relativo all'attuazione dell'art. 37 dello Statuto speciale ove si prevede che, nel caso di impianti e stabilimenti presenti sul territorio siciliano ma appartenenti a soggetti fiscalmente residenti fuori dalla Sicilia, soltanto le imposte dirette afferenti alle suddette unità locali sono di spettanza regionale. La omessa specificazione che l'agevolazione tributaria è da intendersi limitata alla quota d'imposta riferibile agli impianti ubicati nella regione rende palese ed inequivocabile l'interferenza del beneficio previsto con le imposte, o quote di imposte, di competenza esclusiva dello Stato.

Codesta Corte poi nella sentenza n. 116 del 2010 a proposito della competenza della Regione siciliana di cui all'art. 36 dello Statuto speciale ha chiarito che la cennata disposizione "lascia trasparire un'originaria concezione dell'ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione fra finanza statale e finanza regionale" nel senso che

l'ordinamento finanziario della Regione si basa «sull'esercizio di una potestà impositiva del tutto autonoma della Regione, in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello Stato (sentenza C.C. n. 138 del 1999)» nella fattispecie in esame inesistenti. Inoltre con costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo la citata sentenza n. 123/2010) va considerato statale, e non già proprio della Regione, il tributo istituito e regolato da una legge statale ancorché il relativo gettito sia devoluto alla Regione stessa per cui la disciplina, anche di dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale.

L'intervento del legislatore regionale è quindi da ritenersi precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se non eventualmente nei limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.

Alla luce di tali principi è innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito d'imposta applicabile indistintamente a tutti i tributi, anche erariali, costituisce un'integrazione alla disciplina dei medesimi in relazione a presupposti (quali l'assunzione di dipendenti) che non sono stabiliti direttamente o su autorizzazione della legislazione statale e realizza una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario contabile (art. 117 secondo comma lett. e) Cost.). Anche le norme di attuazione dello Statuto escludono la legittimità di un intervento del legislatore regionale in subiecta materia, atteso che come chiarito da codesta Corte nella sentenza n. 116 del 2010 esse hanno costruito un diverso modello dell'ordinamento finanziario siciliano, in quanto, «allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell'art. 36 dello Statuto» (sentenza n. 138 del 1999), prevedono l'«attribuzione alla Regione del gettito della maggior parte dei tributi erariali, riscosso nel territorio regionale, (...), fermo restando che (...) si applicano nella Regione le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato (art. 6 del D.P.R. n. 1074 del 1965)» (sentenza n. 138 del 1999; analogamente, la sentenza n. 306 del 2004).

L'art. 75, recante "Norme in materia di trasporto aereo", in quanto, seppur nel rispetto dei principi costituzionali di competenza legislativa la Regione promuove ed adotta una politica ed un piano regionale dei trasporti per un ordinato e coordinato sviluppo del sistema aeroportuale regionale in ambito europeo ed internazionale e, al fine di valorizzare le potenzialità del territorio siciliano, l'economia e il turismo, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo introduce misure volte ad istituire nuovi collegamenti aerei point to point con destinazioni nazionali e comunitarie da e per gli aeroporti nel territorio della Regione. Dal tenore della norma il legislatore regionale non tiene conto della normativa statale e comunitaria di riferimento, invadendo la competenza legislativa statale in materia. Anche la Corte Costituzionale, pronunciandosi su questione non dissimile, ha stabilito che la disciplina degli aeroporti risponde, da un lato, ad esigenze di sicurezza del traffico aereo, e, dall'altro, ad esigenze di tutela della concorrenza, le quali corrispondono ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), della Costituzione (sent. C.C. n. 18/09).

La materia di cui trattasi, infatti, non può essere ricondotta alla materia «porti e aeroporti civili», di

competenza regionale concorrente. Tale materia - come la Corte ha già affermato (sentenza n. 51 del 2008) - riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa in esame attiene all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.

L'art. 87 desta censura di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 Cost. Esso prevede il trasferimento da parte dell'Assessorato regionale delle risorse agricole di strutture, aree di pertinenza e macchinari del mercato del fiore di contrada Spinello al comune di Scicli.

Nonostante la richiesta di elementi chiarificatori della norma, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, l'Amministrazione regionale non ha fornito assicurazioni sulla titolarità dei beni immobili e mobili, rendendo pertanto irragionevole la previsione legislativa che autorizza il trasferimento e/o la cessione di un immobile su cui non gode alcun diritto reale.

La previsione dell'articolo 89 che pone l'obbligo ai comuni e agli enti locali, che forniscono servizi di mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere, di assicurare e verificare che almeno il 50% dei prodotti alimentari somministrati sia prodotto in Sicilia, appare viziato di manifesta irragionevolezza ed invasivo della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza secondo quanto precisato da codesta Corte Costituzionale con costante giurisprudenza (ex plurimis sentenza n. 245/2007) in quanto la disposizione è in contrasto con la finalità intrinseca della legge in cui è contenuta.

Orbene nella fattispecie in esame appare del tutto incongruo perseguire il fine di rilanciare attività utili a dare occupazione, reddito e risparmio alla popolazione a rischio di povertà somministrando in elevate percentuali nelle mense gestite dai comuni alimenti prodotti nell'isola e distorcendo le funzioni proprie degli enti locali volte a garantire la qualità e l'economicità del servizio anziché privilegiare determinate categorie di imprenditori.

Affetta dal vizio di irragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione è anche la previsione dell'articolo 104 che ex abrupto modifica l'articolo 6 della legge regionale n. 20/2007 e trasferisce la proprietà dell'area attrezzata di Punta Cugno dall'autorità portuale di Augusta all'"ASI di Siracusa".

Dai chiarimenti acquisiti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969, si rileva che l'area in argomento fa parte del demanio marittimo statale ed è inserita nell'elenco delle zone demaniali non trasferite alla Regione siciliana ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 nonché ricadenti all'interno del porto di Augusta (porto militare di 1ª categoria, mercantile di 2ª categoria, 1ª classe) rientrante nella circoscrizione territoriale di competenza dell'autorità portuale di Augusta ex decreto istitutivo del 5 settembre 2001.

L'art. 125, comma 1, ultimo periodo prevede l'avvio delle procedure per il passaggio del personale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo (35 dipendenti in servizio più 6 da assumere a tempo pieno secondo i chiarimenti forniti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 488/1969) alla

società Multiservizi S.p.A., società ad intero capitale regionale, mantenendo il profilo professionale e il trattamento giuridico ed economico attualmente goduto.

Tale disposizione si ritiene lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché di eguaglianza di trattamento di cui agli articoli 3 e 97 Cost. poiché privilegia le aspettative di mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di reddito dei dipendenti senza tenere in alcun conto le esigenze funzionali, operative e finanziarie della società partecipata peraltro interessata, ai sensi dell'art. 20 della medesima delibera legislativa, da un processo di riordino globale delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione nel dichiarato intento di contenere e razionalizzare la spesa pubblica.

L'art. 126 si pone in contrasto con gli articoli 3, 81, comma 4, e 97 della Costituzione; viene infatti disposta la concessione di contributi ad editori locali da individuare con successivo decreto presidenziale, omettendo di quantificare l'onere derivante e di indicare una idonea copertura finanziaria per lo stesso.

Il terzo comma inoltre appare viziato da irragionevolezza giacché obbliga tutta la pubblica amministrazione di riferimento regionale e locale comprese le Aziende sanitarie, a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali e a richiedere al giudice la pubblicazione di un'eventuale sentenza di condanna su quotidiano a diffusione regionale o a disporre a propria cura e spesa la pubblicazione dell'estratto di sentenza.

Tale previsione laddove impone indistintamente ed incondizionatamente la costituzione di parte civile in ogni procedimento penale senza considerare l'entità e la rilevanza dello stesso per l'interesse locale grava di un onere finanziario non indifferente per il sostenimento delle spese legali l'ente pubblico pur di garantire, in ogni caso, la pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna con ulteriore aggravio alle finanze pubbliche e lieve ristoro economico alle società editrici.

L'art. 127, comma 14, prevede che "Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività".

Detta disposizione appare in contrasto con i principi che regolano le tasse di concessione governative e regionali in questione, il cui pagamento è legato all'emanazione di un atto o di un provvedimento da parte di una pubblica amministrazione.

Orbene, nel caso di denuncia di inizio di attività l'atto di consenso da parte della pubblica amministrazione si intende sostituito dalla denuncia stessa, nella quale sono attestati l'esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

Pertanto non essendo prevista l'emanazione di un apposito provvedimento, manca, di fatto, il presupposto impositivo del tributo.

Tale considerazione si ritrova anche, seppure in materia di imposta di bollo, nella risoluzione n. 109/E del 5 luglio 2001, dell'Agenzia delle entrate, dove si afferma che

“non essendo prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo all’esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denunce di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l’ipotesi del caso d’uso (quando gli atti sono presentati all’Ufficio delle entrate per la registrazione)”.

La disposizione in questione pertanto, nel travalicare i limiti posti in materia tributaria alla competenza legislativa della Regione dall’art. 36 dello Statuto e dalle relative norme di attuazione, introduce un nuovo tributo non connesso al presupposto impositivo fissato dalla norma statale di riferimento, confliggendo altresì palesemente con le disposizioni dell’art. 77 ter, comma 19, del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e si pone in contrasto con l’art. 119 della Costituzione.

Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Michele Lepri Gallerano, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 471-471bis-471 ter dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010” approvato dall’Assemblea regionale l’1 maggio 2010:

– art. 4, comma 11 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

– art. 6, per violazione degli articoli 3, 117, comma 2, lett. e) e 119 della Costituzione nonché degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto speciale, nonché del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 e dell’art. 77 ter, comma 19 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;

– art. 8 per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e) e 119 della Costituzione, degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto speciale nonché del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e del D.P.R. n. 1113 del 1953 come modificato dal decreto legislativo n. 296 del 2000;

– art. 9 per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e) e 119 della Costituzione, degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto speciale nonché del D.P.R. n. 1074/1965 e dall’art. 77 ter, comma 19, del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;

– art. 16, comma 7, per violazione degli articoli 117, 119, comma 2 e 120 della Costituzione;

– art. 21, comma 2 ultimo periodo, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

– art. 36 per violazione degli articoli 3, 81, comma 4 e 97 della Costituzione;

– art. 38 limitatamente all’inciso “nonché degli impianti di allevamento ittico” per violazione degli articoli 81, comma 4, e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione; art. 44 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. g), h) ed l) della Costituzione;

– art. 48, comma 1, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

– art. 49, commi 1 secondo periodo, 3 ultimo periodo e 4, per violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. e), l) ed s);

– art. 51, comma 4 e 5, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;

– art. 53, comma 1, limitatamente all’inciso “nella forma del credito d’imposta” e comma 4; art. 55, comma 4; art. 56, comma 1; art. 57; art. 58, comma 1; art. 59, comma 4 secondo e terzo periodo, comma 5, secondo periodo limitatamente all’inciso “del credito”, terzo periodo limitatamente agli incisi “al credito richiesto” e “indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti”; art. 60, comma 1 limitatamente all’inciso “a fruire del credito d’imposta” ed ultimo periodo, comma 3; art. 61 comma 1 limitatamente all’inciso “previa intesa con l’Agenzia delle entrate”, comma 2 e comma 4, per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione nonché dell’art. 36 dello Statuto speciale e del D.P.R. n. 1074/1965;

– art. 75 per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) ed h) della Costituzione;

– art. 87 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

– art. 89 per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione;

– art. 104 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

– art. 125, comma 1 ultimo periodo per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

– art. 126 per violazione degli articoli 3, 81, comma 4 e 97 della Costituzione;

– art. 127, comma 14 per violazione dell’articolo 3, 117, comma 2, lett. e) e 119 della Costituzione nonché dell’art. 36 dello Statuto speciale e del D.P.R. n. 1074/1965.

Palermo, 10 maggio 2010.

*Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana:* LEPRI GALLERANO

(2010.26.1931)046

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario del comitato amministrativo previsto all’art. 60, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Con decreto presidenziale n. 535 del 3 giugno 2010, il dott. Salvatore Lanzetta è stato nominato, nelle more della ricostituzione del comitato amministrativo di cui all’art. 60, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale n. 9/2009, commissario straordinario sino all’insediamento dello stesso comitato e, comunque, per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto presidenziale, con il compito di provvedere all’adozione degli atti deliberativi di competenza dello stesso, riguardanti la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie, nonché di deliberare in ordine alla situazione contabile del fondo, alla rendicontazione delle disponibilità, agli impegni e alle insolvenze, alla data del 31 dicembre 2009.

(2010.24.1774)008

Nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 306 Serv. 1°/S.G. dell’11 giugno 2010, il dott. Antonino Salina è stato nominato, ai sensi dell’articolo 37, comma 10, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

(2010.24.1806)118

Nomina del vice presidente della commissione della sezione provinciale dell'ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Catania.

Con decreto presidenziale n. 310 Serv. 1°/S.G. del 16 giugno 2010, ai sensi dell'art. 7 ter, comma 9, punto b), della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, in qualità di vice presidente della commissione della sezione provinciale dell'ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di Catania è nominato l'ing. Grasso Giuseppe.

Il predetto componente durerà in carica due anni, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto, giusta previsione di cui al comma 15 dell'art. 7 ter della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche integrazioni, come integrato dal comma 2, lettera c), dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.

(2010.24.1807)090

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga della gestione commissariale e nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto n. 1431 del 3 giugno 2010, l'Assessore regionale per le attività produttive ha prorogato la gestione commissariale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, e ciò nelle more che venga avviata la procedura di liquidazione con le modalità previste dal 2° comma dell'art. 13 del regolamento concernente la disciplina fieristica a cui demanda l'art. 20 dello statuto dell'Ente.

Il dott. Gioacchino Mistretta è stato nominato quale commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Pa-

lermo per un periodo di 4 mesi e comunque non oltre la nomina del commissario liquidatore.

(2010.24.1773)059

Conferimento dell'incarico di segretario generale a scavalco della Camera di commercio di Caltanissetta.

Con decreto n. 1432 del 3 giugno 2010, l'Assessore regionale per le attività produttive ha conferito al dott. Giuseppe Virgilio, segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, l'incarico di segretario generale a scavalco della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta per un periodo non inferiore a mesi tre decorrenti dalla data del presente decreto.

(2010.24.1772)056

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Integrazione dell'elenco dei componenti dell'ufficio ispettivo del dipartimento regionale delle autonomie locali.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali n. 139/A1 del 4 giugno 2010, l'elenco di cui all'art. 1 del decreto n. 108/A1 del 7 maggio 2010 è stato integrato con il seguente nominativo: dr. Raitano Vincenzo, funzionario di rettivo.

(2010.24.1760)072

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 197 del 9 giugno 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:

Codice Lottomatica	Rivendita numero	Ricevitoria numero	Nuovi titolari	Comune e indirizzo
PA0281	3	79	Alessandra Amedeo	Alia (PA), via Vittorio Emanuele, 92
PA1467	2	1472	D'Anna Vincenzina	Lucca Sicula (AG), via Vittorio Emanuele, 113

(2010.24.1808)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta E & S Energy S.p.A., con sede in Napoli, per l'installazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di Catania.

Con decreto n. 96 del 29 marzo 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Roma in data 14 giugno 2010 al n. 2196, è stata rilasciata alla ditta E & S Energy S.p.A., con sede in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 45 - Codice Fiscale 05159181212, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per l'installazione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da discarica) della potenza di 1,6 MW termini, nel comune di Catania, località Grotte San Giorgio.

(2010.26.1961)087

Autorizzazione di un impianto mobile per la frantumazione, deferrizzazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi di proprietà della ditta Aloisio Calcestruzzi srl, con sede in Misilmeri.

Con decreto n. 79 del 21 aprile 2010, del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato autorizzato, ai sensi

dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, n. 1 impianto mobile per la frantumazione, la deferrizzazione e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, costituito da un macchinario Terex Finlay modello Supertrack 663, per le operazioni R4 ed R5 di cui all'allegato C al decreto legislativo n. 152/06, di proprietà della ditta Aloisio Calcestruzzi s.r.l., con sede legale in via Gaetano Scarpello n. 38, nel comune di Misilmeri (PA).

(2010.24.1791)119

Rettifica dell'autorizzazione alla ditta E & S Energy S.p.A., con sede in Napoli, per l'installazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di Catania.

Con decreto n. 191 del 7 maggio 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate direzione provinciale di Roma in data 7 giugno 2010 al n. 2014, è stato rilasciato alla ditta E & S Energy S.p.A. con sede in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 45 - Codice Fiscale 05159181212, il decreto di rettifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. n. 387/2003, per l'installazione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas da discarica), nel comune di Catania, località Grotte San Giorgio, specificando che la potenza complessiva dell'impianto è di 1,6 MW elettrici.

(2010.26.1962)087

Autorizzazione alla società GE. SVI. P. AR. s.r.l., con sede in Capo d'Orlando, per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 193 dell'11 maggio 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate Ufficio di S. Agata di Militello il 9 giugno 2010 al n. 840, serie 3, è stata rilasciata alla società GE.SVI. P. AR. s.r.l., con sede legale in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, n. 751, codice fiscale 03051120824 CCIAA Messina, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 387/2003, per l'installazione e la gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica della potenza di 3,598 MW, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel comune di Piazza Armerina c.da Camemi denominato "Eralos IV", ricadente nel foglio di mappa n. 216 p.lle 6, 10, 16, 18, e foglio n. 215 p.la 268, estese ha. 10.06.17.

(2010.26.1960)087

Autorizzazione alla società Global Energy Solar s.r.l., con sede in Paternò, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca.

Con decreto n. 201 del 19 maggio 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'energia, registrato c/o l'Agenzia delle entrate di Catania - sezione distaccata di Adrano in data 31 maggio 2010 al n. 5741/3, è stata rilasciata alla società Global Energy Solar s.r.l., con sede in Paternò (CT), Largo Assisi, 6 - Codice Fiscale 04495550875, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato "Castellito FV", della potenza nominale pari a 852,72 kW, da realizzarsi nel territorio del comune di Ramacca, c.da Castellito, ricadente sulla particella 398 (ex 117) del foglio di mappa n. 97 NCT del comune di Ramacca di proprietà della società, e alla costruzione delle opere connesse, ricadenti su stradella di proprietà del Consorzio di bonifica 9 di Catania, il quale ha rilasciato il proprio N.O. in data 23 marzo 2010.

(2010.26.1963)087

Rettifica del decreto 11 maggio 2010, concernente autorizzazione alla società GE. SVI. P. AR. s.r.l., con sede in Capo d'Orlando, per l'installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 216 del 21 maggio 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell'energia, registrato all'Agenzia delle entrate ufficio di S. Agata Di Militello il 10 giugno 2010 al n. 847, serie 3, è stata rilasciata alla società GE. SVI. P. AR. s.r.l., con sede legale in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, n. 751 Codice Fiscale 03051120824 CCIAA Messina, la rettifica per la sola parte attinente la connessione alla rete elettrica di cui al decreto n. 193 dell'11 maggio 2010, concernente l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per l'installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 3,598 MW, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel comune di Piazza Armerina, c.da Camemi, denominato "Eralos IV" ricadente nel foglio di mappa n. 216 p.lle 6, 10, 16, 18, e foglio n. 215, p.la 268, estese ha. 10.06.17.

(2010.26.1964)087

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia allo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 205 del 3 giugno 2010, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Novara di Sicilia (ME), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel torrente Novara delle acque reflue depurate

provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in c.da Rocca Bianca e a servizio delle frazioni: S. Basilio, Badiavecchia e Val-lancazza.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.24.1751)006

Autorizzazione al comune di Mandanici allo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 206 del 3 giugno 2010, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Mandanici (ME), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel torrente Dinarini delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione ubicato in c.da Spafaro e a servizio del comune di Mandanici.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.24.1752)006

Autorizzazione alla società Acquaenna S.c.P.A. per lo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione a servizio del comune di Assoro.

Con decreto n. 207 del 3 giugno 2010, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso alla società Acquaenna S.c.P.A., nella qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel Vallone Salito, affluente del fiume Dittaino, delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione ubicato in c.da San Giorgio e a servizio del comune di Assoro.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.24.1802)006

Autorizzazione provvisoria al comune di Catania per lo scarico delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione consortile sito nel medesimo comune.

Con decreto n. 255 dell'11 giugno 2010, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Catania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86, dell'articolo 1 della legge regionale n. 29/91 e dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione provvisoria allo scarico nel canale Jungetto delle acque reflue depurate dall'impianto di depurazione consortile ubicato in località Pantano d'Archi nel comune di Catania e a servizio dei comuni di Catania, Aci Castello, Acireale (fraz. Capo Mulini), Gravina di Catania, S. Agata Li Battiati, S. Gregorio di Catania, Tremestieri Etneo (fraz. Canalicchio), Trappeto (fraz. di S. Giovanni La Punta) e del Consorzio A.S.I. di Pantano d'Archi.

L'autorizzazione ha validità quadriennale non rinnovabile.

(2010.24.1810)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di un componente del coordinamento regionale sull'affidamento familiare.

Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 1147 del 3 giugno 2010, il dott. Carmelo Caporlingua è stato nominato componente del coordinamento regionale sull'affida-

mento familiare, istituito con decreto n. 2692 del 27 novembre 2010, in sostituzione del dott. Francesco Polito.

(2010.24.1758)012

Avviso pubblico 2 luglio 2010, n. 3, per lo svolgimento delle attività culturali previste dall'art. 24 bis della legge regionale n. 55/80 per l'anno 2010.

Art. 1

Riferimenti normativi

Visti:

- lo Statuto della Regione;
- la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
- la legge regionale n. 38/84;
- la legge regionale n. 35/88;
- la legge regionale n. 19/2005;
- la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- la legge regionale n. 19/2008;
- la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2010 e il decreto n. 693 del 14 maggio 2010 - Ripartizione in capitoli del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010.

Art. 2

Finalità generali

Con il presente avviso si intende continuare a valorizzare tutti gli aspetti più qualificanti della cultura siciliana, per rafforzare l'identità siciliana presso le comunità dei siciliani residenti all'estero.

La finalità precipua è quella di favorire il mantenimento del legame affettivo, culturale, storico, tra i corregionali residenti all'estero e la Sicilia.

Art. 3

Soggetti proponenti

Possono richiedere di partecipare al presente avviso i seguenti organismi:

- a) associazioni e patronati di cui alla legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) enti ed organismi operanti nel settore dell'emigrazione;
- c) enti pubblici.

Art. 4

Attività ammissibili

Saranno considerate ammissibili le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

- A) propongano contenuti e argomenti riferibili ad uno dei seguenti ambiti settoriali:
 - a) rappresentazioni teatrali, in collaborazione con teatri di rilevanza nazionale;
 - b) rappresentazioni musicali con il coinvolgimento di artisti di nota fama a livello nazionale e legati professionalmente e tradizionalmente alla Sicilia;
 - c) manifestazioni cinematografiche con il coinvolgimento di artisti e/o registi di nota fama a livello nazionale e legati professionalmente e tradizionalmente alla Sicilia;
 - d) mostre con il coinvolgimento di artisti di nota fama a livello nazionale e legati professionalmente e tradizionalmente alla Sicilia;
 - e) conferenze storico-culturali con il coinvolgimento di relatori di nota fama a livello nazionale e legati professionalmente e tradizionalmente alla Sicilia;
 - f) diffusione di libri o pubblicazioni presenti nella raccolta delle pubblicazioni di testimonianza della Regione siciliana da promuovere presso i siciliani residenti all'estero di cui all'avviso n. 1 del 3 marzo 2010 di questo dipartimento e rilevabili sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it/lavoro;
 - g) seminari e laboratori tendenti alla valorizzazione dell'identità siciliana con il coinvolgimento di esperti di nota fama a livello nazionale e legati professionalmente e tradizionalmente alla Sicilia;
 - h) ricerca e scambi tra le università e gli istituti pubblici di ricerca.

Le suddette iniziative devono in ogni caso essere dirette a valorizzare gli aspetti più qualificanti della cultura sicilia-

na nei confronti dei corregionali residenti all'estero e delle loro comunità;

B) si svolgano esclusivamente nei luoghi dove maggiore è la presenza dei siciliani residenti, in particolare nei seguenti Paesi:

- 1) Stati Uniti;
- 2) Argentina;
- 3) Brasile;
- 4) Canada;
- 5) Australia;
- 6) Sud Africa;
- 7) Europa;
- 8) Altri Paesi extra UE;

D) abbiano come destinatari prioritari i corregionali residenti all'estero e le loro comunità;

E) abbiano un costo massimo pari a € 30.000,00.

Le suddette caratteristiche devono essere tutte rispettate dal punto A) al punto E), pena la non ammissibilità dei progetti.

Ogni soggetto proponente potrà presentare complessivamente 3 (tre) progetti (pena la non ammissibilità degli eventuali ulteriori progetti presentati) indicandone la priorità, di cui ne potranno essere ammessi al massimo 2 (due).

Art. 5

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie previste per il presente avviso ammontano a complessivi € 870.000,00 ripartite per le attività relative a ciascun Paese, in ragione della presenza numerica dei corregionali, così come di seguito indicato:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Stati Uniti | n. 5 progetti |
| 2) Argentina | n. 5 progetti |
| 3) Brasile | n. 4 progetti |
| 4) Canada | n. 4 progetti |
| 5) Australia | n. 3 progetti |
| 6) Sud Africa | n. 2 progetti |
| 7) Europa | n. 4 progetti |
| 8) Altri Paesi extra UE | n. 2 progetti |

Art. 6

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

1) I soggetti di cui all'art. 3 del presente avviso possono presentare i progetti entro le ore 12,00 del 10 settembre 2010.

2) I progetti dovranno pervenire entro la suddetta data, secondo la modulistica allegata (allegati A e B), in duplice copia. Non farà fede il timbro postale. L'istanza (allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento valido e in regola con le norme in materia di imposta di bollo, ed indirizzata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento lavoro - servizio emigrazione e immigrazione - via Imperatore Federico, 70b - 90145 Palermo.

3) Il progetto (allegato B) dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo.

I progetti dovranno essere contenuti in un unico plico con l'indicazione del mittente e della dicitura: "Avviso pubblico n. 3 del 2 luglio 2010 relativo allo svolgimento delle attività previste dall'art. 24 bis della legge regionale n. 55/80 per l'anno 2010".

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione completa in ogni sua parte, pena la non ammissibilità:

- Istanza redatta secondo l'allegato A
- Progetto redatto secondo l'allegato B
- Documentazione di rito prevista nei modelli allegati A e B.

Il soggetto sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni, fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualunque ritardo e disagio nell'arrivo dei progetti inviati per posta non sarà imputabile a questa Amministrazione.

Art. 7

Selezione dei progetti

La selezione dei progetti sarà a cura di una apposita commissione costituita all'interno del dipartimento, composta da due dirigenti e/o funzionari del dipartimento regionale lavoro nominati dal dirigente generale e presieduta dal dirigente generale o suo delegato; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del servizio emigrazione ed immigrazione del dipartimento regionale lavoro.

I progetti saranno ritenuti ammissibili se:

- presentati dai soggetti di cui all'art. 3;
- pervenuti nei termini indicati;
- completi di tutte le informazioni richieste;

- in possesso dei requisiti indicati all'art. 4.
- I progetti ritenuti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti criteri:

	Criteri di valutazione dei progetti	Punteggio max
1	Caratteristiche del soggetto attuatore Capacità organizzativa, logistica e strutturale Esperienza almeno triennale nello specifico ambito di intervento del progetto presentato Interrelazioni maturate con il Paese sede del progetto Caratteristiche del soggetto partner nel Paese ospitante	40
2	Struttura progettuale Obiettivi del progetto Coerenza della struttura progettuale: corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed adeguatezza degli strumenti di intervento rispetto agli obiettivi Qualità delle attività proposte, articolazione dell'intervento. Innovatività Localizzazione dell'intervento (si terrà conto dell'individuazione di una località dove non è stata realizzata alcuna iniziativa negli ultimi 3 anni) Pubblicizzazione e diffusione dei risultati	30
3	Risorse umane (curricula esperti) Risorse interne Risorse esterne in Sicilia Risorse interne ed esterne nel Paese estero	10
4	Economicità Economicità del progetto rispetto alle azioni previste	10
5	Eventuale cofinanziamento partner regionale o estero	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

Saranno ritenuti ammissibili i progetti che raggiungono la soglia minima di sessanta (60) punti.

Sarà stilata una graduatoria per ciascun paese di riferimento, tra quelli previsti nel presente avviso.

Il finanziamento dei progetti avverrà secondo l'ordine delle graduatorie entro i limiti dei relativi budgets finanziari destinati a ciascun paese secondo le indicazioni di cui all'art. 5. In sede di valutazione, l'Amministrazione ha la facoltà di valutare la congruità delle singole voci di costo riservandosi di effettuare eventuali riduzioni.

Qualora i budgets finanziari di ciascun paese non si esauriscano, le risorse finanziarie eccedenti saranno destinate ai paesi di cui al punto 8) dell'art. 5 del presente avviso.

CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ

Non saranno considerati ammissibili i progetti:

- pervenuti fuori termine;
- presentati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3;
- incompleti, in quanto privi di dati necessari per l'identificazione e la selezione;
- non corredati della documentazione richiesta;
- recanti palesi incongruenze tra le caratteristiche dei destinatari e il contenuto delle azioni;
- che non abbiano raggiunto il punteggio minimo stabilito.

Art. 7

Tempi ed esiti della selezione

Le graduatorie dei progetti presentati saranno definite di norma entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione, di cui all'art.6.

Le graduatorie saranno approvate dal dirigente generale del dipartimento regionale lavoro.

Le graduatorie così approvate saranno pubblicate sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro al link "Emigrazione/Immigrazione".

Art. 8

Modalità di attuazione

Il dipartimento regionale del lavoro, - servizio emigrazione e immigrazione - adotta il decreto di finanziamento ed impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle iniziative approvate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

della Regione siciliana del decreto assessoriale di approvazione del piano.

Il decreto di finanziamento ed impegno conterrà, qualora siano state apportate riduzioni alle singole voci di costo, il relativo quadro economico approvato.

I soggetti ammessi a finanziamento dovranno presentare (almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa) in duplice copia al dipartimento regionale del lavoro - Servizio emigrazione, la seguente documentazione:

- progetto rimodulato secondo il finanziamento approvato;
- programma dettagliato dell'iniziativa, che dovrà comprendere tutte le informazioni atte ad identificare l'evento, le sue fasi, il periodo, la sede e le modalità di svolgimento;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'eventuale concorso di altri finanziamenti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
- preventivi di spesa analitici da parte di almeno tre agenzie di viaggio (anche operatori on line o direttamente compagnie aeree per via telematica) per biglietti di viaggio, per spese alberghiere e di soggiorno e per costi di trasporto locali; preventivi, sempre in numero di tre, relativi alle spese di pubblicità, stampa e spedizione di materiale occorrente. Sono ammesse, dietro presentazione di relativi preventivi, sempre in numero di tre, spese di: noleggio, trasporto, montaggi di strumenti e attrezzature (foniche e luci) ove siano effettivamente occorrenti, nonché affitto sala e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'iniziativa, avendo cura dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Non saranno presi in considerazione preventivi generici o non aderenti a quanto sopra richiesto. I preventivi acquisiti on line dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente che lo ha acquisito telematicamente;
- lettere di incarico ad esperti, artisti, consulenti, relatori ecc.;
- lettere di accettazione incarico da parte di esperti, artisti, consulenti, relatori ecc. e dichiarazioni, nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere relazioni di parentela sino al III grado tra loro e con il coordinatore del progetto;
- elenco di tutti partecipanti all'iniziativa con le rispettive competenze in relazione all'attività da svolgere (inclusi i rappre-

- sentanti dell'Assessorato). Il responsabile dell'iniziativa dovrà preventivamente dichiarare nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti;
- elazione informativa per il quotidiano "Qui Sicilia" sull'iniziativa;
 - tutto il materiale prodotto per le iniziative dovrà recare la dicitura: "materiale gratuito prodotto con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - in lingua italiana e nella lingua del paese estero in cui l'iniziativa si svolge. Dovrà essere inoltre stampigliato il logo della Regione siciliana. Nei luoghi ove si svolgeranno le attività, analogamente, dovrà essere predisposto all'ingresso un cartello di dimensioni non inferiori a cm. 80 x 60 riportante il logo della Regione siciliana con la sottostante dicitura: "iniziativa realizzata con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro". Compete, inoltre, all'ente organizzatore, la conservazione e la fruizione del materiale di uso continuativo occorrente alla realizzazione delle iniziative.

Con riferimento ai punti precedenti, in fase di rendicontazione dell'attività svolta, saranno ritenuti ammissibili scostamenti o variazioni compensative fra le voci di costo approvate solo se essi risulteranno adeguatamente documentate e motivate ed in misura non eccedente il 10% della voce di costo ridotta.

Le iniziative dovranno essere svolte entro e non oltre un anno dalla data di notifica del decreto di finanziamento.

Non potranno essere apportate variazioni relativamente al paese dove svolgere l'iniziativa, all'oggetto dell'iniziativa, al periodo di svolgimento delle attività, pena la revoca del finanziamento che sarà assegnato all'iniziativa che segue nella graduatoria relativa a quel Paese.

La presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine delle attività, **pena l'addebito dell'importo già anticipato.**

Qualora le manifestazioni dovessero consistere in spettacoli di prosa, musicali, è da tener presente che:

- a) nessun compenso, ad eccezione del rimborso spese documentate strettamente connesse alla manifestazione, è dovuto ai componenti di gruppi non professionistici;
- b) la congruità del compenso, per i gruppi professionistici, va comprovata mediante dichiarazione a firma autenticata, del responsabile del gruppo, il quale, sotto la propria responsabilità, deve garantire che il compenso richiesto per la prestazione artistica corrisponde a quello percepito, per la stessa prestazione, nel territorio nazionale;
- c) il costo relativo alla preparazione dello spettacolo, ai costumi, e quanto altro occorre all'allestimento dello spettacolo è a carico del gruppo che lo produce, ove questo percepisca compensi;
- d) nel caso di gruppi costituiti in cooperative, occorre produrre copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto.

Per gli enti pubblici l'accettazione del finanziamento, nonché i relativi allegati, andranno approvati con delibera dell'organo competente.

Ogni comunicazione, atto, fattura relativa al progetto dovrà riportare obbligatoriamente il numero di progetto che sarà comunicato dall'Amministrazione in sede di notifica del provvedimento di finanziamento nonché il numero del decreto di ammissione a finanziamento.

Art. 9

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

- 70% previa emissione del decreto di impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, sulla scorta della documentazione di cui all'art. 8;
- 30% ad approvazione del rendiconto corredato della documentazione di spesa, che dovrà essere prodotta a questo dipartimento, servizio emigrazione ed immigrazione, via Imperatore Federico n. 70/b - Palermo, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, pena l'addebito dell'importo già anticipato.

Art. 10

Controllo sullo svolgimento delle attività

Il controllo sullo svolgimento delle attività viene effettuato con le seguenti modalità:

- 1) presenza durante la realizzazione dell'iniziativa di almeno un rappresentante dell'Amministrazione che eroga il contributo, tramite la stesura di apposito report sull'attività realizzata;
- 2) controllo in itinere, effettuato all'estero dalle autorità consolari, che attesteranno, l'avvenuta manifestazione (documento da allegare alla rendicontazione).

L'ente proponente è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Art. 11

Rendicontazione delle attività

La documentazione della spesa sostenuta che dovrà essere presentata entro 60 gg. dalla chiusura delle attività comprenderà:

- a) lettera di trasmissione del rendiconto a firma del legale rappresentante, con elencazione degli allegati, nonché dichiarazione sulla veridicità dei fatti e autenticità degli atti;
- b) bilancio consuntivo dell'iniziativa con evidenziato il dettaglio delle spese e gli eventuali scostamenti e variazioni non superiori al 10% della voce di costo ridotta;
- c) relazione, da parte del rappresentante dell'Amministrazione sull'attività svolta, con riferimento al programma inizialmente previsto, che dovrà illustrare ogni dettaglio sulla modalità e sui tempi di svolgimento della manifestazione oltre ad ogni elemento utile a confermarne la validità ed il gradimento da parte delle famiglie siciliane all'estero;
- d) dichiarazione di avvenuto svolgimento della manifestazione, vistata dalla competente autorità consolare o, qualora partecipipi all'attività un rappresentante di questa Amministrazione, firmata dallo stesso;
- e) elenco degli invitati all'iniziativa e dei partecipanti alla stessa nonché questionari di gradimento, registro ospiti dell'evento, fotografie panoramiche dell'evento, riprese su DVD e quant'altro solitamente prodotto a corredo, per mostrare il gradimento dei beneficiari ed il successo complessivo dell'evento;
- f) biglietti di trasporto in originale, fatture o ricevute in originale, debitamente quietanzate e in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Si precisa quindi che per tutte le fatture deve essere prodotta la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento (scontrini fiscali, ricevute, carte di credito, bonifici bancari). Inoltre non potranno essere riconosciute spese indicate in fatture che non specificino i servizi resi ed i beneficiari degli stessi. Ogni fattura dovrà indicare altresì il numero del progetto cui la spesa si riferisce. In conseguenza di ciò non sono ammissibili a scarico spese imputabili a più progetti riportate nella stessa fattura. I pagamenti devono essere effettuati tramite carta di credito o bonifico bancario o assegni circolari non trasferibili allegando al rendiconto le movimentazioni bancarie o della carta di credito. Si precisa che le gli importi quietanzati dovranno corrispondere al 70% del finanziamento cioè alla percentuale già erogata da questa amministrazione a titolo di anticipo. Per il restante 30% dovrà essere presentata apposita documentazione che ne attesti l'avvenuto impegno.
- g) relazione informativa consuntiva per il quotidiano "Qui Sicilia" sull'attività svolta.

Oltre ai tradizionali biglietti di trasporto terrestre, marittimo e aereo riportanti l'importo pagato, corredati di carte di imbarco, sono alle stesse condizioni ammissibili i biglietti elettronici rilasciati "on line" purché riportanti la tariffa pagata e accompagnati dalla corrispondente ricevuta elettronica della carta di credito o dalla nota prodotta dal gestore dei servizi finanziari.

Le fatture emesse dagli erogatori dei servizi alberghieri, ristorativi e di trasporto, oltre che in regola con le disposizioni fiscali vigenti e coerenti con il programma eseguito, dovranno riportare i servizi resi per numero e quantità ed i nominativi dei relativi beneficiari. Altresì, le fatture emesse da agenzie di viaggio dovranno esplicitare i nominativi dei soggetti per i quali sono stati commissionati i servizi ai terzi erogatori.

Non saranno ammesse al rendiconto:

- spese riportate in fatture che non riportino il dettaglio dei servizi cui si riferiscono;
- spese non direttamente ascrivibili all'attività o per le quali non sia univoca la correlazione con l'iniziativa e comunque non preventivate;

- biglietti di trasporto non riportanti la tariffa pagata;
- biglietti di trasporto aereo privi di carte d'imbarco;
- spese per la produzione di materiale non contenuto nel programma o non autorizzato.

La relazione stilata dai rappresentanti dell'Assessorato sarà acquisita agli atti per un giudizio sul valore assunto dell'iniziativa svolta.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il dipartimento regionale del lavoro - servizio emigrazione ed immigrazione.

Art. 13

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trat-

tati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Informazione sull'avviso

Il presente avviso è reperibile in internet all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina "Emigrazione/Immigrazione" e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Lo stesso avviso sarà inviato alle sedi diplomatiche di rappresentanza all'estero della Repubblica italiana.

Il dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro:

RUSSO

N.B. - Gli allegati al presente avviso sono consultabili nel sito www.regione.sicilia.it/lavoro, link "Emigrazione/Immigrazione".

(2010.27.2018)088

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Albo dei componenti delle commissioni di gara di cui al comma 9/a, art. 7 ter, legge n. 109/94, nel testo coordinato con la normativa regionale ed elenco delle istanze pervenute.

Albo di cui al comma 9 lett. a dell'art. 7 ter della legge n. 109/94

nr. ordine	Cognome e nome	Luogo di nascita		Requisiti c. 9a) art. 7 ter	Categoria
		luogo	prov.		
1	Accardi Giuseppe	Palermo	PA	si	Dirigente amministrativo ente locale
2	Alcamo Giuseppe	Vita	TP	si	Magistrato a riposo
3	Amato Vincenzo	Piraino	ME	si	Avvocato Cassazione
4	Arena Antonio	Ficarazzi	PA	si	Avvocato Cassazione
5	Arena Mario	Catania	CT	si	Avvocato Cassazione
6	Batticani Francesco	Bronte	CT	si	Avvocato Cassazione
7	Busacca Mario	Augusta	SR	si	Avvocato Cassazione
8	Campo Antonio	Brolo	ME	si	Dirigente amministrativo ente locale
9	Cannata Luciano	Melilli	SR	si	Avvocato Cassazione
10	Cipolla Pasquale	S. Caterina Villarmosa	CL	si	Avvocato Cassazione
11	Cirami Melchiorre	Raffadali	AG	si	Magistrato a riposo
12	Corso Giuseppe	Buccheri	SR	si	Avvocato Cassazione
13	Di Martino Salvatore	Messina	ME	si	Avvocato Cassazione
14	Floridia Mario	Agrigento	AG	si	Dirigente amministrativo ente locale
15	Fontanazza Mario	Enna	EN	si	Dirigente amministrativo ente locale
16	Foti Giuseppe	Catania	CT	si	Magistrato a riposo
17	Freni Matteo	Catania	CT	si	Avvocato Cassazione
18	Genova Vito	Carini	PA	si	Dirigente amministrativo ente locale
19	Giacoppo Giovanni	Messina	ME	si	Avvocato Cassazione
20	Ingrassia Armando	Catenanuova	EN	si	Magistrato a riposo
21	Piacentino Antonino	Paceco	TP	si	Dirigente amministrativo ente locale
22	Rosina Corrado	Barcellona P. G.	ME	si	Avvocato Cassazione

nr. ordine	Cognome e nome	Luogo di nascita		Requisiti c. 9a) art. 7 ter	Categoria
		luogo	prov.		
23	Salerno Giuseppe	Vittoria	RG	si	Dirigente amministrativo ente locale
24	Sanseverino Enrico	Palermo	PA	si	Avvocato Cassazione
25	Santiapichi Severino	Scicli	RG	si	Magistrato a riposo
26	Scaglione Santo	Canicattì	AG	si	Avvocato Cassazione
27	Scalzo Giacomo	Caltagirone	CT	si	Magistrato a riposo
28	Sciarrino Luigi	Palermo	PA	si	Avvocato Cassazione
29	Scuderetti Giovanni	Vittoria	RG	si	Dirigente amministrativo ente locale

Il presente albo aggiornato, con le istanze pervenute sino alla data del 16 aprile 2010, potrà essere consultato anche nel sito dell'Assessorato delle infrastrutture all'indirizzo internet www.regione.sicilia.it/lavoripubblici.

Si comunica inoltre che successivamente a tale data, l'albo verrà aggiornato senza ulteriori avvisi da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, in relazione alle istanze che saranno pervenute.

Elenco delle istanze pervenute

Comma 9 lett. a dell'art. 7 ter della legge n. 109/94

nr. ordine	Cognome e nome	Luogo di nascita		Requisiti comma 9a) art. 7 ter	Categoria	Note
		luogo	prov.			
1	Accardi Giuseppe	Palermo	PA	si	Dirigente amministrativo ente locale	
2	Alcamo Giuseppe	Vita	TP	si	Magistrato a riposo	
3	Amato Vincenzo	Piraino	ME	si	Avvocato Cassazione	
4	Arena Antonio	Ficarazzi	PA	si	Avvocato Cassazione	
5	Arena Mario	Catania	CT	si	Avvocato Cassazione	
6	Batticani Francesco	Bronte	CT	si	Avvocato Cassazione	
7	Bellagamba Lino	Pergola	PS	no	Funzionario part time ente locale	
8	Bono Giovanni	Sciacca	AG	no	Dirigente tecnico ente locale	
9	Busacca Mario	Augusta	SR	si	Avvocato Cassazione	
10	Campo Antonino	Brolo	ME	si	Dirigente amministrativo ente locale	
11	Cannata Luciano	Melilli	SR	si	Avvocato Cassazione	
12	Cipolla Pasquale	S. Caterina Villarmosa	CL	si	Avvocato Cassazione	
13	Cirami Melchiorre	Raffadali	AG	si	Magistrato a riposo	
14	Corso Giuseppe	Buccheri	SR	si	Avvocato Cassazione	
15	Daidone Litterio	Catania	CT	no	Dirigente azienda ospedaliera	
16	Di Lapi Peppuccio	S. Fratello	ME	no	Dirigente ammin. ente pubbl. econ.	
17	Di Martino Salvatore	Messina	ME	si	Avvocato Cassazione	
18	Di Mauro Concetto	Catania	CT	no	Dirigente tecnico ente locale	
19	Floridia Mario	Agrigento	AG	si	Dirigente amministrativo ente locale	
20	Fontanazza Mario	Enna	EN	si	Dirigente amministrativo ente locale	
21	Foti Giuseppe	Catania	CT	si	Magistrato a riposo	

nr. ordine	Cognome e nome	Luogo di nascita		Requisiti comma 9a) art. 7 ter	Categoria	Note
		luogo	prov.			
22	Freni Matteo	Catania	CT	si	Avvocato Cassazione	
23	Genova Vito	Carini	PA	si	Dirigente amministrativo ente locale	
24	Giacoppo Giovanni	Messina	ME	si	Avvocato Cassazione	
25	Guglielmino Alfio	Belpasso	CT	no	Dirigente tecnico ente locale	
26	Ingrassia Armando	Catenanuova	EN	si	Magistrato a riposo	
27	Izzo Francesco	Vallelunga Pratameno	CL	no	Dirigente tecnico ente locale	
28	Marsala Francesco	Serradifalco	CL	si*	Dirigente amm. reg. sicil. in quiesc.	non necess. di iscriz. albo
29	Piacentino Antonino	Paceco	TP	si	Dirigente amministrativo ente locale	
30	Rosina Corrado	Barcellona P. G.	ME	si	Avvocato Cassazione	
31	Salerno Giuseppe	Vittoria	RG	si	Dirigente amministrativo ente locale	
32	Sanseverino Enrico	Palermo	PA	si	Avvocato Cassazione	
33	Santiapichi Severino	Scicli	RG	si	Magistrato a riposo	
34	Scaglione Santo	Canicattì	AG	si	Avvocato Cassazione	
35	Scalzo Giacomo	Caltagirone	CT	si	Magistrato a riposo	
36	Sciarrino Luigi	Palermo	PA	si	Avvocato Cassazione	
37	Scuderetti Giovanni	Vittoria	RG	si	Dirigente amministrativo ente locale	
38	Signorello Filippetta	Castelvetrano	TP	no	Magistrato onorario	
39	Taddeo Giuseppe	Castelvetrano	TP	no	Dirigente tecnico ente locale	
40	Vasques Vittorio	Palazzolo Acreide	SR	si*	Dirigente dello Stato in quiescenza	non necess. di iscriz. albo

(*) = trattasi di soggetti che non necessitano di iscrizione nell'albo in quanto in possesso dei requisiti di cui alla prima parte della lett. a del comma 9 dell'art. 7 ter legge n. 109/94

(2010.22.1663)090

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento relativo al G.P. Oro Verde di Pachino soc. coop. a.r.l., con sede in Pachino.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 505/2010 del 7 giugno 2010, si è proceduto alla revoca del riconoscimento, concesso con il decreto n. 1191 del 9 settembre 2005 del seguente G.P.:

- G.P. Oro Verde di Pachino soc. coop. a.r.l. con sede in c.da Pianetti s.n. - Pachino (SR).

Inoltre, si fa presente che il predetto G.P. è stato cancellato dal n. 21 dell'elenco regionale dei GG.PP. riconosciuti ai sensi dell'art. 14 dell'ex reg. CE n. 2200/96 oggi reg. CE n. 1234/07 tenuto presso l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

(2010.24.1779)003

Nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti del consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare.

Con decreto n. 31/pesca del 29 giugno 2010 dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari, sono nominati i seguenti componenti

del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Castellammare": Passafiume Anna Maria, nata a Palermo il 28 maggio 1977, come componente effettivo nonché presidente; Mannone Filippo, nato a Mazara del Vallo (TP) il 3 luglio 1954, e Puleo Maria Rita, nata a Palermo il 12 luglio 1958, come componenti effettivi; Montemario Salvatore, nato a Erice il 2 febbraio 1969, e Randazzo Giuseppe, nato a Palermo il 26 marzo 1966, come componenti supplenti.

I componenti del collegio di revisori dei Conti del Consorzio di ripopolamento ittico denominato "Golfo di Castellammare" durano in carica 5 anni dalla data di notifica del presente decreto e possono essere riconfermati per una sola volta.

Il decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana perché venga pubblicato per estratto con validità di notifica.

(2010.27.2007)039

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione del progetto "Percorso blended learning in materia di farmacovigilanza per gli infermieri del SSR siciliano".

Con decreto n. 499 del 25 febbraio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato ap-

provato il progetto "Percorso blended learning in materia di farmacovigilanza per gli infermieri del SSR siciliano".

(2010.24.1794)028

Approvazione del progetto di rifunionalizzazione complessiva della casa di cura Greter, gestione C.M.C. s.r.l., ubicata in Catania.

Con decreto n. 1498/10 del 3 giugno 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il progetto di rifunionalizzazione complessiva della casa di cura Greter, gestione C.M.C. s.r.l., ubicata in Catania, p.zza Mancini Battaglia n. 5, prendendo altresì atto della volontà di rimodulare 5 p.l. di microchirurgia oculare in altrettanti di riabilitazione, nonché di istituire n. 2 p.l. tecnici di terapia semintensiva.

(2010.24.1782)102

Accreditamento della casa di cura ad indirizzo riabilitativo Ginnic Club Vanico di Russo Concetta & C. s.a.s., sita in Castelvetro.

Con decreto n. 1518 del 7 giugno 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata accreditata istituzionalmente la casa di cura ad indirizzo riabilitativo denominata Ginnic Club Vanico di Russo Concetta & C. s.a.s., sita in Castelvetro, S.S. 115, Km 72,200.

(2010.24.1757)102

Accreditamento del centro di radiologia del dott. Polizzi Pietro, sito in Misilmeri.

Con decreto n. 1555 del 9 giugno 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il centro di radiologia del dott. Polizzi Pietro, con sede a Misilmeri (PA) nella via Trieste n. 12, è formalmente accreditato.

(2010.24.1781)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad una discarica per rifiuti non pericolosi sita nel territorio del comune di Ragusa.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, il decreto n. 203 del 22 aprile 2010 alla ditta Ato Ragusa Ambiente S.p.A., con sede operativa in zona industriale II fase viale 11 Ragusa, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi in contrada Cava dei Modicani sita nel territorio del comune di Ragusa.

(2010.24.1766)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad un deposito preliminare per rifiuti derivanti da interventi ambientali sito nel territorio del comune di Priolo Gargallo.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n. 59/05, il decreto n. 233 del 13 maggio 2010 alla ditta Syndial S.p.A., relativo al deposito preliminare n. 2 per i rifiuti derivanti dagli interventi ambientali sito nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR).

(2010.24.1765)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa al sistema di emungimento e trattamento di acqua emunta nel territorio del comune di Priolo Gargallo.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n. 59/05, il decreto n. 235 del 13 maggio 2010 alla ditta Syndial S.p.A., relativo al sistema di emungimento e trattamento dell'acqua emunta dalla falda superficiale in area PO sita nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR).

(2010.24.1764)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa alla piattaforma integrata per il trattamento e lo smaltimento finale di rifiuti non pericolosi sita nel territorio del comune di Assoro.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n. 52/06, il decreto n. 261 del 20 maggio 2010 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Miniera Ciavolotta, lotti nn. 92/94 - Favara (AG), relativo alla piattaforma integrata per il trattamento e lo smaltimento finale rifiuti non pericolosi in contrada Terra di Chiesa nel comune di Assoro (EN).

(2010.24.1769)119

Autorizzazione integrata ambientale relativa ad un impianto di riduzione volumetrica del percolato prodotto da discarica sito nel territorio del comune di Catania.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo n. 59/05, il decreto n. 262 del 20 maggio 2010 alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. relativo ad autorizzazione integrata ambientale all'impianto di riduzione volumetrica del percolato prodotto da discarica per mezzo di fonte rinnovabile sito nel territorio del comune di Catania.

(2010.24.1768)119

Approvazione del piano finanziario in favore della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per l'impianto IPPC nel comune di Siculiana.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regionale territorio ed ambiente ha rilasciato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2005, il decreto n. 277 del 26 maggio 2010, relativo all'approvazione del piano finanziario in favore della ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. per l'impianto IPPC denominato vasche VE, V1, V2 sita in c/da Materano nel territorio del comune di Siculiana (AG).

(2010.24.1770)105

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni del piano territoriale del Parco dei Nebrodi.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/07, con decreto n. 297 del 7 giugno 2010, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato, esclusivamente sotto tale profilo, il piano territoriale del Parco dei Nebrodi, riguardante le provincie di Messina, Enna e Catania con le seguenti considerazioni e raccomandazioni.

In merito a previsioni puntuali il PTP definisce il "Piano della fruizione del Parco dei Nebrodi" rappresentato nelle tav. di piano n. 2 - Viabilità, infrastrutture e servizio - piano della fruizione scala 1:10.000, dalla valutazione del quale emergono le seguenti criticità:

- tav. 2 sub tav. b. L'area attrezzata nei pressi dell'Urio Quattrocchi è stata individuata al margine dell'habitat 91M0 Cerrete dell'Italia meridionale e Sicilia, ed a margine dell'habitat 3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;

- tav. 2 sub tav. e. Nell'area vasta di Portella femmina morta sono concentrate diverse attività già esistenti o programmate al margine degli assi viari definiti dalla SS 289 e dalla strada sterrata che collega con il lago Maulazzo. In tale area sono concentrate in ordine da nord verso sud: un rifugio montano esistente, un rifugio montano programmato due distinte aree attrezzate; la presenza di un punto panoramico; un ulteriore rifugio montano esistente; la casa cantoniera. È nota la presenza nell'intorno di habitat 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;
- tav. 2 sub tav. e. Area attrezzata nei pressi del Casello Cicalda: risulta interferire con il limitrofo habitat 91M0 Cerrete dell'Italia meridionale e Sicilia, al margine di prati pascoli;
- tav. 2 sub tav. i. Lungo la strada statale n. 289 Area attrezzata nei pressi di Portella Buffali; nell'intorno si trova l'habitat 91M0 Cerrete dell'Italia meridionale e Sicilia con il quale si possono riportare specifici disturbi.

La carta degli habitat a supporto del PT del Parco dei Nebrodi dovrà essere quella redatta per il piano di gestione "Monti Nebrodi" (redatto da codesto Ente Parco n.q. di beneficiario finale e approvato a condizioni con decreto n. 584 del 25 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 2009), che dovrà diventarne parte integrante, non appena il piano di gestione ultimerà il proprio iter approvativo.

Il piano di gestione silvo-pastorale (PdGs), art. 64 delle NTA, oltre al piano di gestione faunistica (PdGf), art. 65 delle NTA, al piano di tutela delle risorse idriche (PdTr), art. 66 delle NTA, dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ex art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di restauro e riqualificazione ambientale e le relative schede, art. 67 delle NTA, sono da ritenersi meramente indicativi e non vincolanti, né per tipologia, né per priorità, né tanto meno per qualità o intensità dei processi di degrado in atto.

La strada "dorsale" e molte altre strade dei Nebrodi, per gli effetti derivanti dagli impatti indotti dal traffico veicolare, attraversando o interferendo con ambienti di significativa rilevanza naturalistica e paesaggistica, dovranno pertanto essere oggetto di attente valutazioni per le azioni di restrizione del traffico veicolare, mentre nella progettazione di nuovi interventi viari, inclusa la sentieristica, occorrerà porre tutte le condizioni per ridurre al minimo gli impatti su elementi naturalistici caratterizzanti.

Nel dare attuazione alle previsioni del piano mediante le azioni definite nel "Piano della fruizione del Parco dei Nebrodi" rappresentato nelle tav. di piano n. 2 - Viabilità, infrastrutture e servizi - piano della fruizione scala 1:10.000 occorre prestare attenzione alle criticità già esposte.

Il testo integrale del decreto n. 297 del 7 giugno 2010 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 2 VAS-VIA del

dipartimento regionale dell'ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

(2010.24.1767)119

Modifica del decreto 13 dicembre 2007, relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Calcestruzzi Ericina s.r.l., con sede in Trapani.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente n. 298 del 7 giugno 2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, viene modificato l'art. 5 del decreto n. 1137 del 13 dicembre 2007, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato da questo Assessorato alla ditta Calcestruzzi Ericina s.r.l., con sede legale in Trapani in via 35 n. 6 e stabilimento in c.da Crete Fornazzo nella zona industriale, via F. Culcasi nel comune di Trapani, per l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e produzione di calcestruzzo.

(2010.24.1763)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 14 del 28 maggio 2010, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, in esecuzione dell'ordinanza n. 841/08 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione IV, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici, provvisoriamente fino alla conclusione del giudizio di merito, il sig. Fichera Ernst Alessandro, nato a Taormina il 7 maggio 1970.

(2010.24.1804)111

Iscrizione dell'associazione E.N.D.A.S. Sicilia, con sede in Palermo, all'albo regionale del turismo sociale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 362 S2/Tur del 3 giugno 2010, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale dell'associazione E.N.D.A.S. Sicilia, avente sede principale a Palermo, in via Galileo Galilei n. 33 e sede periferica ad Enna, in via Civiltà del Lavoro n. 13/a - 94100 Enna.

(2010.24.1756)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 1 giugno 2010, n. 12.

Erogazione di contributi agli enti pubblici istituzionali regionali.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni reci-

ta: "I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità

successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale”.

Essendo decorso il termine normalmente previsto per la predisposizione da parte degli enti del rendiconto generale dell'esercizio 2009 ed essendo in corso il 2° semestre dell'anno, con la presente circolare si ritiene utile ribadire la necessità della corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni legislative richiamate, indicando allo scopo alcune modalità operative.

La presente circolare è rivolta precipuamente ai dipartimenti regionali cui si ascrive la gestione della spesa per i contributi indicati dalla legge in favore degli enti pubblici istituzionali regionali ed in secondo luogo alle ragionerie centrali presso gli Assessorati regionali, competenti ai riscontri contabili.

Si ricorda che i contributi oggetto delle presenti disposizioni sono tutti quelli erogati dai dipartimenti regionali che non hanno una destinazione vincolata alla realizzazione, da parte dell'ente, di specifiche opere, lavori o attività.

Per “spese di funzionamento” in questo caso devono intendersi non soltanto quelle correnti per i consumi “intermedi” dell'Ente ma, in senso più ampio possibile, anche le spese di personale e tutte le altre spese per l'espletamento delle attività istituzionali, ivi inclusi gli interventi di parte corrente e in conto capitale, qualora la Regione non abbia indicato l'intervento specifico da realizzare.

Gli enti destinatari dei contributi in questione, per i quali gli Assessorati regionali devono osservare le modalità legislativamente fissate per l'erogazione dei contributi, sono tutti gli enti pubblici istituzionali strumentali della Regione siciliana e/o sottoposti a qualsiasi forma di tutela e/o vigilanza della stessa. Anche questa accezione è da intendere nel senso più ampio possibile, indipendentemente dalla denominazione dell'ente pubblico.

Si sottolinea inoltre che la seconda semestralità del contributo per il corrente anno 2010 deve essere erogata all'inizio del secondo semestre solare, ma comunque dopo che l'ente abbia presentato il rendiconto generale dell'esercizio 2009.

In ordine all'esatta determinazione dell'importo che l'Amministrazione regionale competente deve erogare, si richiama e si ribadisce la recente circolare di questa ragioneria generale n. 4 del 5 marzo 2010, concernente “Disciplina del risultato di amministrazione”, specificamente nei paragrafi 5 e 6 (pagg. nn. 6-13), laddove è stato esplicitato in maniera esaustiva il procedimento di calcolo per quantificare l'eventuale somma da tratte-

nere, nonché i concetti giuridici e contabili utili allo scopo.

La richiamata circolare n. 4/2010 è consultabile nel sito internet al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio> ed è stata altresì pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 19 del 16 aprile 2010.

Quindi i dipartimenti regionali procederanno a liquidare e ad erogare la seconda semestralità del contributo regionale previa acquisizione del prospetto della destinazione dell'avanzo di amministrazione predisposto dall'ente a corredo del rendiconto generale 2009 e sulla scorta degli importi ivi indicati. Lo schema di detto prospetto, già allegato alla citata circolare n. 4/2010, si allega ad ogni buon fine anche alla presente.

I dipartimenti regionali, in sede di erogazione della spesa, effettueranno una verifica formale sia della corretta compilazione del prospetto sia della congruità e compatibilità degli importi ivi indicati. Copia di detto prospetto deve essere trasmesso alla ragioneria centrale competente a corredo e supporto dei provvedimenti di spesa della fattispecie in esame.

Le ragionerie centrali, in sede di riscontro degli atti in questione effettueranno anch'esse la verifica formale sulla completa e corretta compilazione del prospetto e sulla congruità e compatibilità delle somme ivi iscritte; esse potranno, altresì, particolare cura nel riscontrare che le somme erogate siano al netto di quanto è obbligatorio per legge trattenere.

Si ricorda che “qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive”.

Infine si sottolinea che “le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale”.

Pertanto nessun provvedimento di natura amministrativa può, in deroga alla presente norma di legge, assegnare o riassegnare agli enti le economie così determinate; né è consentito assumere impegni di spesa sulle corrispondenti disponibilità, per qualsiasi altra finalità.

Si confida nella puntuale e rigorosa osservanza delle disposizioni di legge qui esaminate e delle direttive diramate con la presente circolare.

Le ragionerie centrali vigileranno sia sugli aspetti contabili finanziari sia sul rispetto delle procedure qui indicate.

La presente circolare sarà inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Allegato

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
AL TERMINE DELL'ESERCIZIO N-1 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N)**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PROSPETTO DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					DESTINAZIONE DELLE RISORSE					
1)		Avanzo di amministrazione (*)			Avanzo di amministrazione vincolato "elenco A"				Preventive assegnazioni "elenco B"	
2)	-	Avanzo di amministrazione vincolato (vedi elenco A)			Cap.	Cap.	Cap.
3)	=	Avanzo di amministrazione non vincolato	(3 = 1 - 2)		Cap.	Cap.	Cap.
4)	-	Preventive assegnazioni (***) (vedi elenco B)			Cap.	Cap.	Cap.
5)	=	Avanzo di amministrazione utilizzabile	(5 = 3 - 4)		Cap.	Cap.	Cap.
6)	-	5% della spesa corrente complessiva prevista, risultante dal conto consuntivo, fino ad un massimo di 150 mila euro (***)			Cap.	Cap.	Cap.
7)	=	Somma da trattenere in sede di erogazione della seconda semestralità del contributo regionale	(7 = 5 - 6)		Cap.	Cap.	Cap.
					Totale	Totale		

Note:
 (*) vedi prospetto di determinazione dell'Avanzo di amministrazione
 (***) fondo di riserva, fondo rischi per residui attivi di dubbia esazione, fondo per la reiscrizione di somme perenti, etc.
 (***) cfr. comma 6, art. 26 della L.R. n. 4/2003
 Le somme indicate al punto 6 rimangono nella libera disponibilità finanziaria dell'ente.

(2010.24.1753)017

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
 VITTORIO MARINO, condirettore

MELANIA LA COGNATA, redattore

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo Anna - quadrivio Spinasantia, 4.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	MONTEMAGGIORE BELSITO - "Cartolandia" di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipotì" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola "Romeo Raffaele" - via Medici, 215.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro Di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.	
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolo di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 77,00
— semestrale	€ 44,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 198,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 192,50
Abbonamento semestrale	€ 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,17
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.